

# RESOCONTO STENOGRAFICO

## 105ª SEDUTA

### GIOVEDÌ 17 - VENERDÌ 18 LUGLIO 1997

Presidenza del presidente CRISTALDI

#### INDICE

	Pag.
<b>Disegni di legge</b>	
(Annunzio di presentazione) . . . . .	1
<b>«Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia» (381/A)</b>	
(Seguito della discussione):	
PRESIDENTE. . . . .	6, 27, 28, 30, 34, 55, 68, 69
BRIGUGLIO, <i>assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione</i> . . . . .	6, 10, 12, 19, 22, 27, 29
CAPODICASA (PDS - SE) . . . . .	7
PIRO (MD - La Rete - AD) . . . . .	8, 23, 29, 33, 44, 60
DI MARTINO (SI) . . . . .	9, 11, 22, 26, 30
CROCE, <i>presidente della Commissione e relatore</i> . . . . .	18
FLERES, <i>assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca</i> . . . . .	15
SILVESTRO (PDS - SE) . . . . .	15, 55
ZANNA (PDS - SE) . . . . .	20, 27, 28, 37, 42
GRANATA (AN) . . . . .	25, 31
BUFARDECI (FI) . . . . .	29
VILLARI (PDS - SE) . . . . .	31
RICOTTA (AN) . . . . .	44
PAGANO, <i>assessore per la sanità</i> . . . . .	44
NICOLOSI (Misto) . . . . .	45
(Votazioni per scrutinio nominale) . . . . .	26, 27
<b>"Norme sul funzionamento del Gruppo di coordinamento tecnico-operativo (G.C.T.O.) Univesiade 1997 e per interventi da realizzare in vista della manifestazione" (502/A)</b>	
(Discussione):	
PRESIDENTE. . . . .	72, 73, 79
SUDANO, <i>presidente della Commissione</i> . . . . .	72
PIRO (MD - La Rete - AD) . . . . .	74, 77
STRANO, <i>assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti</i> . . . . .	74, 78, 79
ADRAGNA (PPI) . . . . .	76
SPEZIALE (PDS - SE) . . . . .	76
<b>Interpellanze</b>	
(Annunzio) . . . . .	3

#### Interrogazioni

(Annunzio) . . . . .	2
(Comunicazione di ritiro) . . . . .	4

#### Mozioni

(Determinazione della data di discussione):	
PRESIDENTE. . . . .	4, 6
PIRO (MD - La Rete - AD) . . . . .	6

#### La seduta è aperta alle ore 18.05

BARBAGALLO GIOVANNI, *segretario ff.*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

#### Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

— «Interventi in favore dei familiari delle vittime del naufragio dei motopescherecci "Nuovo Ngiolo" e "Raffaele"» (516), dagli onorevoli Virzì, Granata, Caputo, Catanoso, Formica, Grippaldi, La Grua, Ricotta, Scalia, Stancanelli in data 16 luglio 1997;

— «Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati stranieri in Sicilia provenienti dai Paesi extra comunitari» (517), dagli onorevoli Forgiione, Martino, Liotta, Morinello, La Corte, Vella in data 16 luglio 1997;

– «Modifiche alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 concernente "Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia"» (518), dagli onorevoli Canino, Sudano, Aulicino, Leanza, Turano in data 15 luglio 1997.

### Annunzio di interrogazione

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della interrogazione con richiesta di risposta orale presentata.

BARBAGALLO GIOVANNI, *segretario ff.:*

«Al Presidente della Regione e all'assessore per l'industria, premesso che:

in data 26 luglio 1996 l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato l'ordine del giorno n. 17 «Iniziativa presso l'Enichem per il rilancio produttivo e la salvaguardia occupazionale dell'Ibla SpA» che impegnava il Governo a «promuovere un incontro con il responsabile dell'Enichem per verificare le possibilità di mantenere gli attuali assetti proprietari dell'Ibla per una prospettiva di rilancio produttivo e di mercato» e «in subordine a un'eventuale conferma da parte dell'Enichem della volontà di dismettere l'Ibla, ad assicurare la trasparenza di una tale operazione con garanzia della salvaguardia di livelli di occupazione e di produttività»;

il sottoscritto, primo firmatario del richiamato ordine del giorno, con lettera del 19 settembre 1996, ha chiesto all'on. Presidente della Regione di attivarsi con urgenza per promuovere, in adempimento all'impegno conferito dal Parlamento al Governo, il suddetto incontro definito già allora «di estrema urgenza anche perché, nel caso di una persistente volontà dell'Enichem di cedere l'azienda, s'impone un congelamento immediato delle procedure di vendita per accertarne, all'insegna di una totale trasparenza, non solo le legalità e correttezza, ma anche la migliore idoneità a garantire all'azienda continuità produttiva e rilancio delle quote di mercato»;

in data 1 ottobre 1996 l'on. Presidente della Regione ha comunicato al sottoscritto di «avere impartito direttive all'on. Assessore regionale

per l'industria al fine di promuovere le necessarie iniziative nei confronti dell'Enichem»;

il sottoscritto, con lettera del 10 ottobre 1996, preso atto della comunicazione dell'on. Presidente della Regione, ha ulteriormente rappresentato all'on. Assessore per l'Industria l'urgenza dell'iniziativa e l'importanza dell'impegno sancito da un voto del Parlamento;

il 24 aprile 1997 il sottoscritto, nel silenzio assoluto del Governo che di fatto ha dimenticato l'impegno sancito nel citato ordine del giorno, ha dovuto rivolgere all'on. Presidente e all'on. Assessore per l'industria una nuova interrogazione rappresentando l'ulteriore aggravarsi della situazione anche alla luce del tentativo operato dall'azienda di disattivare inspiegabilmente parti dell'impianto e del conseguente rischio che si starebbe determinando strumentalmente un deprezzamento dell'Ibla SpA per trasformare la programmata vendita in una svendita;

alla citata interrogazione non è stata data alcuna risposta, nonostante siano trascorsi abbondantemente i termini previsti dal Regolamento interno dell'Assemblea;

dopo quasi un anno, nulla è stato fatto dal Governo in ottemperanza all'impegno formale conferitogli dal Parlamento, impegno che pertanto rimane disatteso, con grave pregiudizio per le prospettive di un'azienda di rilevanti dimensioni, della sua continuità produttiva, dei posti di lavoro che essa in atto garantisce e dell'interesse generale alla trasparenza del processo di privatizzazione;

la situazione è ulteriormente peggiorata anche per effetto di notizie poco chiare sulle offerte di acquisto pervenute all'Enichem e sulle procedure in atto;

per sapere:

se ritengano che il comportamento reiteratamente omissivo del Governo sia gravemente lesivo delle prerogative del Parlamento, oltre che oggettivamente responsabile della sorte negativa che, anche attraverso il mancato confronto

con l'Enichem – ingiustificabile dopo un anno ed i continui solleciti – si sta preparando all'azienda di cui si profila una svendita;

le ragioni per le quali il Governo regionale, disattendendo il voto del Parlamento, non abbia assunto alcuna iniziativa, né abbia promosso il richiesto incontro con i responsabili Enichem;

cosa intendano fare, in concreto e immediatamente, per tentare di affrontare, fin quando si è in tempo, una situazione grave che ha provocato e sta provocando forti tensioni all'interno della fabbrica che da un momento all'altro potrebbero degenerare con effetti anche sull'ordine pubblico». (1214)

BATTAGLIA

PRESIDENTE. L'interrogazione testé annunciata sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

### Annuncio di interpellanza

PRESIDENTE. invito il deputato segretario a dare lettura della interpellanza presentata.

BARBAGALLO GIOVANNI, segretario ff.:

«Al Presidente della Regione, all'assessore per l'industria, premesso che:

la Società Italkali, partecipata al 51% dall'Ente Minerario Siciliano, ha comunicato alle organizzazioni sindacali dei lavoratori la propria determinazione di chiudere lo stabilimento di Revere (Mantova), dove eseguire il lavaggio, la depurazione, l'essiccamento e confezionamento di salgemma e sale marino;

la Italkali, nella lettera inviata alle organizzazioni sindacali, sostiene che a tale decisione è stata indotta dal comportamento dell'Amministrazione del Monopolio di Stato e da quello distorsivo del mercato operato dalla Società a partecipazione pubblica alla quale è demandata l'attività di vendita del prodotto;

la improvvisa decisione della Italkali ha pro-

vocato le immediate reazioni dei 28 lavoratori dello stabilimento, del comune di Revere, di Amministratori e Parlamentari nazionali e regionali della zona, per la salvaguardia dell'occupazione;

considerato che:

la composizione della compagine societaria, che vede la partecipazione del 51% di maggioranza all'Ente Minerario Siciliano, ha provocato un eco negativo per la Regione Siciliana, indicata sulla stampa locale come responsabile della chiusura dello stabilimento;

la Società Italkali, quale partecipata dell'Ente Minerario Siciliano, rientra nel novero delle società per le quali il Governo della Regione ha annunciato da tempo di voler procedere alla vendita della propria quota azionaria:

per sapere:

se non ritengano opportuno accertare in quale contesto economico si intrecciano i rapporti tra Amministrazione dei monopoli e le società abilitate e interessate alla vendita e alla commercializzazione del prodotto lavorato e confezionato;

quali iniziative si intende intraprendere nei confronti dell'Italkali che, a seguito delle proprie scelte, escluderebbe l'Ente Minerario Siciliano, azionista di maggioranza, da decisioni importanti che investono anche le prospettive economiche della società;

per quali ragioni una tale azione generalizzata di abbandono di siti produttivi, rispetto al valore della partecipazione detenuta dall'Ente Minerario nella società, arriva inspiegabilmente nel momento in cui più convinta si fa l'azione del Governo per la privatizzazione delle partecipazioni regionali;

per quali motivazioni le determinazioni di Italkali vengono assunte da un Consiglio di Amministrazione che, a quanto è dato di sapere, rimane illegittimamente al suo posto, anche dopo la nomina di un Amministratore Giudiziario;

quali iniziative il Governo regionale e l'Ente Minerario Siciliano, anche attraverso il collegio sindacale della società e in sede di Assemblea degli Azionisti, intendano assumere per la salvaguardia dell'occupazione e degli interessi patrimoniali dell'Ente Minerario e della Regione stessa». (160)

FORGIONE - MORINELLO

**PRESIDENTE.** Trascorsi tre giorni senza che il Governo abbia respinto l'interpellanza o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarla, l'interpellanza stessa sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

#### **Comunicazione di ritiro di atto ispettivo**

**PRESIDENTE.** Comunico che con nota dell'11 luglio 1997 l'onorevole Nunzio Calanna ha dichiarato di ritirare l'interrogazione a risposta scritta n. 980 "Ripristino della corsa mattutina di collegamento Bronte-Maniace delle 6.30, gestita dalla "SAIS Autolinee S.p.A".

L'Assemblea ne prende atto

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 127 del Regolamento interno, avverto che nel corso della presente seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

#### **Determinazione della data di discussione di mozioni**

**PRESIDENTE.** Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d), e 153 del Regolamento interno, delle mozioni n. 120 "Potenziamento del trasporto marittimo veloce di merci e passeggeri sulle tratte di collegamento con i principali scali peninsulari", degli onorevoli Lo Monte, Papania, Barbagallo Giovanni, Zangara, Spagna, Adragna e n. 121 "Opportune iniziative a seguito della vicenda dell'elaborazione ed approvazione del nuovo statuto dell'Università degli studi di Palermo", degli onorevoli Piro, Forgione, Capodicasa, Drago, La Grua.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

BARBAGALLO GIOVANNI, *segretario ff.:*

«L'Assemblea Regionale Siciliana

vista:

la mancanza a tutt'oggi del Piano regionale dei trasporti che costituisce il punto di riferimento per una corretta impostazione di un piano di sviluppo organico ed omogeneo dell'economia isolana;

la crescente attenzione del settore privato verso nuove e più efficienti forme di trasporto merci e passeggeri in grado di recuperare, sia pure parzialmente, il gap del sistema trasporti siciliano, che costituisce certamente uno degli elementi strutturali più importanti tra quelli responsabili del ritardo economico rispetto alle altre regioni italiane;

atteso che la valorizzazione del ruolo delle così dette "autostrade del mare" prende le mosse dalla considerazione che queste rappresentano sempre più un valido metodo di comunicazione capace di rispondere alle esigenze del mercato grazie a nuove tecnologie in grado di coprire le medie distanze con costi e tempi di percorrenza sempre più convenienti;

considerato che:

diverse compagnie marittime di navigazione stanno provvedendo ad investire nell'acquisizione di nuovi mezzi veloci capaci di trasportare merci e passeggeri sulle tratte nord-sud e centro-sud in modo da "bypassare" i nodi autostradali a più alta densità di traffico;

il Governo nazionale ha individuato nel collegamento veloce via mare Milazzo - Gioia Tauro un asse primario per lo sviluppo dell'economia meridionale, manifestando la volontà di inserire i due comuni nel quadro del piano nazionale dei trasporti marittimi e attribuendo così alle due città il ruolo di interfaccia privilegiata per il trasporto merci;

è di poche settimane fa la notizia di un nuovo collegamento veloce tra Napoli e Palermo, che conferma la validità delle considerazioni esposte,

impegna il Governo della Regione

ad individuare iniziative atte a potenziare il trasporto marittimo veloce di merci e passeggeri sulle tratte di collegamento con i principali scali peninsulari;

ad indicare nel collegamento veloce (merci e passeggeri) Civitavecchia-Milazzo uno degli interventi da realizzare prioritariamente, al fine di un rilancio complessivo sia del settore turistico che di quello commerciale, capace di esaltare le naturali propensioni di quelle realtà con positive ricadute sull'economia dell'intera Isola». (120)

LO MONTE - PAPANIA - BARBAGALLO GIOVANNI  
ZANGARA - SPAGNA - ADRAGNA.

«L'Assemblea Regionale Siciliana

considerato che:

negli ultimi anni l'Università degli studi di Palermo ha tentato di darsi un assetto organizzativo caratterizzato da una più ampia partecipazione dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti alla gestione dell'Ateneo;

lo strumento di questo processo di democratizzazione è stato il nuovo statuto che, come in tutti gli altri atenei, è stato elaborato e regolarmente approvato dal Senato accademico integrato;

contro lo statuto, su sollecitazione di ristretti gruppi accademici palermitani, c'è stata una pesantissima interferenza nell'autonomia dell'Ateneo da parte del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, che, con un proprio decreto, ha bocciato proprio quelle norme di allargamento democratico;

analoga bocciatura non è mai stata operata, né prima né dopo, nei confronti degli statuti degli altri atenei, nemmeno per quelli che contenevano le medesime norme ritenute illegittime per l'Università di Palermo;

il decreto ministeriale "speciale", che ha bloccato la promulgazione del nuovo statuto, è stato oggetto di pesanti critiche contenute in mozioni

ed in interrogazioni presentate alla fine del 1995 da parlamentari appartenenti a tutti i gruppi politici, a seguito dei quali lo stesso decreto è stato corretto, permettendo, ad agosto dello scorso anno, la pubblicazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale nazionale;

utilizzando proprio il decreto "speciale" a suo tempo emanato per lo statuto dell'Ateneo di Palermo, alcuni settori accademici hanno ritenuto di dovere avanzare diversi ricorsi amministrativi, da cui è scaturita la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del 30 maggio scorso, che, pur non riconoscendo la validità delle critiche di contenuto rivolte allo statuto, ha rilevato irregolarità formali nella sua approvazione, connesse proprio alla mancata ottemperanza al decreto ministeriale;

tale sentenza ha gettato nel caos più assoluto l'Ateneo, congelando l'insediamento dei nuovi organi di gestione, alla cui elezione tutte le componenti avevano partecipato in massa, con percentuali di voto mai registrate prima;

peraltro non appare chiaro quale sia la soluzione adottabile, stante la decisione di parte dei presidi e del Rettore di non insediare i nuovi organismi e, nello stesso tempo, di non considerare validi nemmeno i vecchi rappresentanti;

l'Ateneo si trova inoltre a vivere un momento di fortissima crisi, testimoniata dagli oltre 100 miliardi di deficit nel bilancio, dal quasi totale blocco dell'attività di ricerca, dall'assenza di servizi di orientamento per gli studenti e dalla gravissima carenza di quelli previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390;

l'Università, specie in un territorio come quello della Sicilia occidentale, dovrebbe avere un ruolo centrale per lo sviluppo economico e culturale del contesto in cui opera, e che tale ruolo pare davvero difficile per l'Ateneo palermitano, ormai prossimo al collasso amministrativo e gestionale,

auspica

che la grave situazione dell'Ateneo di Pa-

lermo venga risolta urgentemente e positivamente, consentendo la piena ed immediata applicazione del nuovo statuto,

impegna il Governo della Regione

ad adoperarsi per contribuire allo sblocco dell'attuale situazione dell'Università, ritenuto che la vicenda dello statuto non possa essere considerata interna all'Ateneo, ma rappresenti, invece, un problema dell'intera Regione che ha l'interesse a recuperare la sua massima istituzione formativa ad un rapporto intenso ed utile con il territorio;

ad intraprendere in tal senso tutte le opportune e necessarie iniziative nei confronti del Governo nazionale affinché lo stesso adotti le soluzioni ritenute utili per il superamento di una situazione di stallo determinata da un illegittimo decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica». (121)

PIRO - FORGIONE - CAPODICASA  
DRAGO - LA GRUA

PRESIDENTE. Dispongo che la mozione numero 120 venga inviata alla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari perché se ne determini la data di discussione.

PIRO. Chiedo di parlare sulla mozione numero 121.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, la mozione in argomento è collegata ad alcune decisioni che stanno per essere assunte, in particolare la prossima settimana, a partire dal 24 agosto, data in cui inizierà presso il Consiglio di giustizia amministrativa il dibattito in merito; trascorso questo periodo, la mozione non avrebbe più alcun motivo d'essere.

Pertanto, le chiedo, signor Presidente, di inserire la mozione in una delle sedute della prossima settimana (martedì pomeriggio o mercoledì mattina), in tempo utile a dare significato alla mozione stessa.

PRESIDENTE. Il Governo è favorevole?

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, la mozione n. 121 verrà posta all'ordine del giorno della prima seduta utile della prossima settimana. Resta così stabilito.

**Seguito della discussione del disegno di legge "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia". (381/A)**

PRESIDENTE. Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno: discussione di disegni di legge.

Si procede al seguito della discussione del disegno di legge "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia" (381/A).

Invito i componenti la V Commissione "Cultura, formazione e lavoro" a prendere posto nell'apposito banco.

Si torna agli emendamenti accantonati.

Si riprende l'esame dell'emendamento 18.1 del Governo, precedentemente accantonato.

Ne do nuovamente lettura:

"L'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 è abrogato".

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Signor Presidente, in coerenza con la posizione annunciata al termine della scorsa seduta, il governo è giunto alla determinazione di ritirare alcuni emendamenti e di modificarne qualcuno, proprio per andare incontro ad alcune posizioni considerate sceve dalle polemiche di ieri, che sono state espresse da alcuni colleghi nella medesima seduta di ieri.

In ordine alla norma che prevede l'esistenza della convenzione con l'imprenditoria giovanile il Governo ha presentato un nuovo emendamento con cui ritiriamo l'emendamento che sopprime l'articolo 9 e aggiungiamo un comma

con il quale, pur ritornando ad insistere con la società per l'imprenditoria giovanile a stipulare la convenzione, tuttavia, nelle more della stipula della convenzione, individuamo un'altra strada, quella per la quale sia l'agenzia regionale per l'impiego, attivando anche convenzioni con soggetti specializzati esterni, a svolgere quelle funzioni di assistenza tecnica e tutoraggio necessarie per la promozione delle attività imprenditoriali.

In questo modo il Governo, da un lato, cercherà di riaprire una discussione con la società per l'imprenditoria giovanile, e, dall'altro, individua un'altra via di uscita, nelle more e qualora quell'altra strada dovesse essere preclusa in modo definitivo.

**PRESIDENTE.** Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento 18.1.1 sostitutivo dell'emendamento 18.1:

*«Aggiungere il seguente comma all'articolo 9 della legge regionale n. 85/95:*

*“Nelle more dell'attuazione del presente articolo, l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale svolge compiti di assistenza tecnica, supporto e tutoraggio per l'attuazione delle misure di politica attiva del lavoro concernenti le iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, promosse dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. A tal fine l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale potrà stipulare convenzioni apposite con soggetti specializzati”».*

**CAPODICASA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CAPODICASA.** Signor Presidente, con questo emendamento il Governo credo recepisca una obiezione insistentemente avanzata ieri nel dibattito: quella di evitare che l'abrogazione dell'articolo 9 lasci senza alcun riferimento di carattere tecnico-professionale le cooperative che si andranno a costituire e che riceveranno apposito sostegno da parte della Regione.

Io però credo che la formula andrebbe in parte corretta, perché non pare opportuno mettere in capo alla Agenzia regionale per l'impiego com-

piti che sono di carattere squisitamente tecnico, che comportano delle professionalità: l'assistenza tecnica non la può fare un qualunque funzionario dell'agenzia del lavoro.

È vero che nell'ultimo periodo dell'emendamento si dice “A tal fine l'agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale potrà stipulare convenzioni apposite con soggetti specializzati”, ma io renderei cogente questa formula: “dovrà”. Ciò in quanto, diversamente, s'intende che è l'agenzia che direttamente può svolgere “compiti di assistenza tecnica, supporto e tutoraggio per l'attuazione delle misure ecc. ecc.”, ed invece, io concordo con le ipotesi che ieri venivano avanzate nella discussione, cioè di ricorrere eventualmente anche a soggetti privati che abbiano però specifica professionalità nella materia e che quindi garantiscano un livello alto di prestazioni (che non sia, in poche parole, una sinecura da distribuire, ma che sia un effettivo sostegno) attingendo sul mercato dal quale attingono anche i privati, per compiti di questa stessa natura. Infatti, una azienda privata che vuole essere assistita dal punto di vista tecnico nel supporto e tutoraggio si rivolge a soggetti specializzati che agiscono liberamente sul mercato. Io credo che la Regione siciliana debba poter fare la stessa cosa.

Vorrei però precisare che personalmente propendo comunque, in linea prioritaria, per una riattivazione del rapporto con la SPIG, perché, laddove è intervenuta, essa ha dato prova di grande capacità. Per esempio, tutta la materia relativa alla legge De Vito, alla legge 44, gestita dalla Società per l'imprenditoria giovanile, ha dato risultati di notevole rilievo.

Le ragioni per le quali la Società per l'imprenditoria giovanile non intende intervenire in Sicilia non mi sono note; se fossi nei panni, nella funzione, nel ruolo del Governo cercherei di capirne meglio le ragioni, di approfondirle, di ricontrattarle e di favorire in ogni modo l'intervento in Sicilia di questa Società, magari attivandone una apposita filiale costituita in Sicilia ed avente sede in Sicilia, con la finalità specifica di assistere la Regione siciliana in questi compiti di promozione industriale ed imprenditoriale. Pertanto, dal punto di vista, direi quasi di principio, io mi affiderei alla società per l'imprenditoria giovanile.

Nel caso in cui il Governo intendesse insistere, propenderei per una dizione che sia più cogente ai fini della costruzione di un rapporto con società che, pur essendo di chiara natura privatistica, però agiscono sul mercato, in questo campo, con il dovuto riconoscimento della professionalità che sono in grado di offrire.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, ritengo che bisogna dare atto della riflessione che ha qui portato l'Assessore per il lavoro, relativamente alla opportunità di mantenere in vita l'articolo 9 e la previsione, estremamente articolata e puntuale, peraltro, che esso contiene.

Oggettivamente si pone un problema in riferimento sia al tempo eventualmente ancora necessario perché la convenzione prevista dall'articolo 9 possa essere stipulata ed entrare in vigore, sia all'eventualità che la società per l'imprenditorialità giovanile continuasse a manifestare ancora la sua non disponibilità alla stipula della convenzione.

Adesso il Governo presenta un emendamento con il quale, a copertura di questi periodi, prevede che il compito istituzionale di valutare i progetti di impresa sia affidato all'Agenzia regionale per l'impiego che ovviamente, come tutti sanno, non ha tra i suoi compiti quello di effettuare la valutazione dei progetti di impresa. L'Agenzia regionale per l'impiego ha tanti compiti ma sicuramente non ha tra di essi (né possiede le competenze e le professionalità necessarie) quello di valutare i progetti di impresa.

Quindi, l'attribuzione all'Agenzia regionale per l'impiego di questo compito è oggettivamente una forzatura che non trova riscontro nella disciplina normativa dell'Agenzia e, purtroppo, non esiste neanche la possibilità che essa effettui questo compito. E il Governo talmente ne è consapevole da prevedere che l'Agenzia possa direttamente stipulare convenzioni con soggetti specializzati, introducendo qui, io credo, un ulteriore *impasse* per l'eventuale applicazione di quanto qui previsto. Infatti, se l'Agenzia è chiamata a stipulare una convenzione con le società, di valutazione dei progetti, sa-

rebbe innanzitutto necessario individuare l'oggetto di questa convenzione (e quindi dovrebbe per lo meno farsi riferimento ai contenuti espressi nei commi precedenti dell'articolo 9, perché altrimenti non si conoscerebbero quali potrebbero essere i contenuti di questa convenzione) e poi prevedere lo stanziamento - che in realtà esiste nel capitolo individuato per la convenzione con la società per l'imprenditorialità giovanile ma che dovrebbe essere espressamente previsto - che possa essere utilizzato con un passaggio dall'Assessorato del lavoro all'Agenzia per l'impiego, la quale finanzia con questi fondi la convenzione con quest'altro soggetto specializzato.

A quanto detto, credo vada aggiunta un'ulteriore considerazione. Il decreto legislativo predisposto dal Consiglio dei Ministri in esecuzione della delega ricevuta dal Governo con la legge Treu, all'articolo 4 prevede, per la valutazione dei progetti di lavori socialmente utili, che essi, proprio per essere valutati, debbano contenere anche un documento sottoscritto da un soggetto molto bene individuato, di cui adesso parleremo, che deve testimoniare la validità del progetto di impresa collegato al periodo di svolgimento dei lavori socialmente utili. A tal proposito il decreto legislativo prevede che "sono individuate le seguenti agenzie di promozione di lavoro e di impresa, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle politiche di reimpiego dei lavoratori: Società per l'imprenditorialità giovanile Spa, GEPI Spa, Società per l'imprenditorialità Spa e la INSAR, enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nonché le società partecipate dai medesimi soggetti e da società pubbliche aventi analoghe finalità promozionali". Il decreto legislativo, quindi, credo dia una indicazione molto precisa e puntuale.

Ritengo, pertanto, che piuttosto che avventurarci in questa formulazione, individuando nell'Agenzia per l'impiego l'ente a cui istituzionalmente viene dato il compito di valutare i progetti di impresa (fatto che - ripeto - non rientra assolutamente tra le competenze e tra i compiti dell'agenzia), con il rimando successivo ad una convenzione che presenta quelle difficoltà anche di carattere tecnico operativo, oltre che di impostazione normativa che ab-

biamo visto, io riterrei più opportuno, allora, Assessore, anziché aggiungere questo comma 6, di aggiungere all'articolo 9 la possibilità che la convenzione possa essere stipulata direttamente dall'Assessorato, con gli stessi contenuti, con altre società. Io credo che questa soluzione potrebbe sgomberare il campo da ogni ulteriore difficoltà, perché i passaggi che si determinano sono troppi e troppo confusi e difficilmente praticabili, a mio parere. In tal modo, peraltro, si resterebbe in linea anche con quello che poi dovrà essere fatto, perché questa questione dei lavori socialmente utili ovviamente si applicherà anche alla Regione fra due, tre mesi, il termine previsto nel decreto legislativo Treu per quanto riguarda la individuazione dei lavori socialmente utili.

Io credo, quindi, che varrebbe la pena anticipare il tutto, prevedere che l'Assessore possa stipulare convenzioni non solo con la Società per l'imprenditorialità giovanile ma anche con le altre società qualificate del settore; in tal modo si apre un ventaglio di possibilità, ed alla fine del percorso, io credo, sicuramente raggiungeremo il risultato di stipulare una convenzione con una società specializzata, che poi sono tutte di iniziativa pubblica, siano esse la SPIG, la SPI, la GEPI (perché anche la GEPI fa valutazione dei progetti di impresa).

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri pensavo che l'Assessore per il lavoro avesse furori iconoclastici perché voleva smantellare tutto ciò che c'era, ma non smantellarlo può essere anche una politica legittima dalle sue posizioni politiche; ognuno è convinto e porta avanti legittimamente, in sede legislativa, tutte le iniziative. Adesso, invece, mi rendo conto che l'assessore ha altre mire, non ha soltanto furori iconoclastici.

Mi ricordo - ricordi giovanili - che una volta c'era un tale che diceva: "Tutto il potere ai Sovieti"; adesso c'è l'assessore Briguglio che dichiara: "Tutto il potere all'assessore Briguglio di Alleanza nazionale", perché con la scusa che è la Destra sociale, pensa di potere introdurre

elementi tali per arrivare sempre ad un risultato: "tutto il potere ai Sovieti".

Ieri, infatti, l'assessore Briguglio ha proposto (e mi pare sia passata) di fare diventare il coordinamento per i lavori di pubblica utilità, coordinamento per la politica attiva del lavoro; egli stabilisce, cioè, con norma di legge, quali sono le capacità, il ruolo e le funzioni di qualunque organismo.

Siccome ieri questa proposta è passata, adesso l'assessore ci riprova facendo diventare l'Agenzia regionale per l'impiego, che ha alcuni compiti specifici indicati dalla legge, un ufficio che ha compiti di assistenza tecnica, supporto e tutoraggio per l'attuazione delle misure di politica attiva del lavoro concernenti le iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

Io ritengo che l'assessore Briguglio stia usurpando poteri che appartengono anche ad altre branche dell'amministrazione, perché egli non può d'*emblée* stabilire tutto ciò che si deve fare; quanto meno, in un governo serio (e politicamente questo governo serio non è), la Giunta di governo decide in che modo comportarsi, e non è consentito che ogni assessore in quest'Aula venga a recitare a soggetto. Lei, assessore Briguglio, vorrebbe stravolgere tutto ciò che riguarda i compiti dell'Agenzia regionale per l'impiego!

E, caso strano, alla fine a quale risultato arriva? Poiché lei conosce quanto me che l'agenzia non è oggettivamente in grado di svolgere i ruoli che lei vuole assegnarle con la legge, ad un certo punto scopre che si può arrivare alla stipula di convenzioni apposite con soggetti specializzati. Io mi chiedo: come si fa a stabilire chi sono i soggetti specializzati quando, giustamente indicava l'onorevole Piro, i soggetti specializzati vengono tassativamente indicati dal decreto delegato in corso di emanazione? O c'è qualcuno che ha già pronta qualche agenzia specializzata? Lei, che propone di rescindere o di non attuare la convenzione prevista dalla legge con la società per l'imprenditoria giovanile, adesso pensa di fare altre convenzioni con soggetti ancora da individuare?

Onorevole assessore, io la invito molto pacatamente a riflettere, a darsi una calmata nella sua smania di presentare emendamenti, perché lei ormai spazia in tutti i campi: si occupa di tutoraggio, di lavoro autonomo, di agricoltura, di

politica aerospaziale; lei si occupa di tutto, si deve dare una calmata perché non è possibile andare avanti in questo modo!

Inoltre, mi chiedo: quando vuole stipulare le convenzioni con appositi soggetti, c'è qualche soggetto o più soggetti che le fanno gratuitamente questo servizio? Vogliamo sapere chi sono questi benefattori. E poiché non credo ai benefattori, chiedo al Presidente dell'Assemblea (per carità, decida liberamente, insindacabilmente il Presidente dell'Assemblea; ci mancherebbe altro, io sono sempre rispettoso dei ruoli e delle funzioni di tutti gli organi) dove è la copertura finanziaria di questo emendamento, perché le convenzioni non si fanno gratuitamente.

E così come abbiamo fatto finalmente ieri sera, quando lei, onorevole assessore, forse perché preso dalla stanchezza, ha avuto un momento di ripensamento e ha detto che era giusto riflettere su tutto ciò che riguardava lo smantellamento della legge 85, anche adesso le chiedo di avere un momento di riflessione e di chiedere lei stesso l'accantonamento di questo emendamento perché non è una strada percorribile. Mentre, infatti, noi tutti andiamo allo snellimento della pubblica Amministrazione, all'insegna dello slogan "meno Stato più mercato", il Governo di centro-destra in Sicilia invece propone: "più Regione e meno mercato"; ma è concepibile che noi andiamo controcorrente rispetto alla tendenza generale? Qui veramente io non riesco più a capire qual è la posizione politica della maggioranza. Mi rivolgo ai compagni di Rifondazione, praticamente voi state usurpando la politica di Rifondazione comunista. Tutto questo non è concepibile; svolgete almeno il vostro ruolo con molta dignità, non è possibile che voi gridate ai quattro venti che siete per l'innovazione, per la nuova Seconda Repubblica, la Seconda Regione, e poi invece cadete in queste situazioni!

Quindi, signor Presidente, c'è quanto meno un problema di copertura finanziaria.

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la pre-*

*videnza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo soltanto per le questioni di merito e non per le amenità.

Il decreto legislativo di attuazione del pacchetto Treu, citato dall'onorevole Piro, riguarda essenzialmente i lavori socialmente utili e non è specificamente indirizzato alle misure di cui noi parliamo, che sono quelle di promozione e agevolazione dell'autoimpiego. Vorrei anche ricordare che, non essendo attaccati a nessuna formula particolare, per usare un'espressione cara anche a qualcuno del nostro ambiente, onorevole Di Martino, il problema è che a lei il "presepio" non piacerebbe in nessuna versione potissimo allestirlo, ed invece l'apertura e il dialogo in una questione, in un argomento, in una legge in particolare, qual è quella di cui stiamo discutendo, presuppongono una posizione assolutamente non preconcetta.

Il Governo vuole soltanto individuare una strada che sia alternativa alla convenzione. Perché avevamo scelto questo emendamento, a cui non siamo poi particolarmente attaccati? Perché l'Agenzia, come lei sa, ha una struttura più agile dell'Assessorato, e semmai la critica avrebbe dovuto essere formulata in senso opposto; l'Agenzia ha una sua dotazione finanziaria, c'è un capitolo di spesa "funzionamento dell'agenzia" già allocato nel bilancio della Regione (e questo risolve, io credo, anche i problemi della copertura finanziaria).

Per quanto riguarda l'osservazione fatta dall'onorevole Capodicasa, non abbiamo nulla in contrario a sostituire il "potrà" con "dovrà", se il secondo verbo viene ritenuto, da un lato, più coattivo e, dall'altro, come l'espressione di garanzia dell'efficacia dell'intervento. Pertanto, se c'è un emendamento in tal senso, noi non abbiamo nessun attaccamento a formule particolari.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento 18.1.1.A, sostitutivo degli emendamenti 18.1 e 18.1.1:

«Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 85 è aggiunto il seguente periodo: "La predetta convenzione può essere stipulata in alternativa con altra so-

cietà di comprovata esperienza e capacità tecnica nella promozione di impresa"».

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Gli emendamenti 18.1.1 e 18.1 si intendono, pertanto, superati.

L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dalla Commissione:

emendamento 17.75:

«1. Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 si terrà conto del numero di anni ricompresi nel periodo intercorrente tra la data del provvedimento di avviamento ai progetti originari di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e la data del 31 dicembre 1995, ivi comprendendo i periodi di sospensione e/o di interruzione dell'attività e computando per intero l'anno di avviamento. A parità di anzianità di anni di utilizzazione si terrà conto della maggiore età»;

- dagli onorevoli Piro e Zanna:

subemendamento 17.75.1 all'emendamento 17.75 della Commissione:

«Al terzo rigo sostituire la parola "anni" con le parole "mesi di utilizzo"»;

\*sostituire le parole "l'anno di avviamento" con le parole "il mese di avviamento e di fine attività"»;

al penultimo rigo sostituire la parola "anni" con la parola "mesi".

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarebbe buona norma che il proponente dell'emendamento 17.75 ne illustrasse le finalità in quanto, francamente, mi pare un poco confuso.

CROCE, *presidente della Commissione e relatore*. La Commissione ritira l'emendamento 17.75.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Conseguentemente l'emendamento 17.75.1 dell'onorevole Piro decade.

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento 17.76:

«1. All'articolo 12, comma 6 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, dopo le parole "tempo parziale" sono aggiunte le parole "ivi compresi gli oneri sociali"».

PIRO. È stato esaminato dalla Commissione bilancio?

PRESIDENTE. La Commissione ha ritenuto che l'emendamento 17.76 non dovesse essere inviato alla Commissione bilancio.

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento 17.77:

«1. Ai fini della valutazione di piani e progetti formativi e occupazionali l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione si avvale di un Comitato di selezione composto fino ad un

massimo di sette esperti di comprovata esperienza, esterni all'Amministrazione regionale. Per gli oneri finanziari necessari ci si avvale del disposto di cui all'art. 9, comma 24, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

2. I piani ed i progetti di cui al primo comma sono approvati dall'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previo parere della Commissione regionale per l'impiego».

L'emendamento 17.77 è stato inviato in Commissione bilancio la quale non ha espresso alcun parere, sulla base della dichiarazione del Governo che non occorre copertura finanziaria.

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento 17.77.1 sostitutivo dell'emendamento 17.77:

«1. Per i fini di cui alla presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a cofinanziare misure di politica attiva del lavoro con le risorse del programma operativo plurifondo 1994-1999 della Regione siciliana.

2. Per la valutazione dei progetti formativi ed occupazionali finalizzata all'utile inserimento nei piani di programmazione, è costituito apposito Comitato composto da non più di sette esperti esterni all'amministrazione regionale nominato con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Per gli oneri finanziari occorrenti al funzionamento del Comitato si provvederà in conformità a quanto previsto all'articolo 9, comma 24, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

3. I piani di cui al precedente comma, vengono approvati dalla Commissione regionale per l'impiego e la formazione professionale».

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento 17.77.1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Signor Presidente, con questo emendamento nella sostanza si sostiene il necessario mantenimento di un nucleo di valutazione esterno agli uffici che valuti i progetti formativi occupazionali. Inoltre si dice che i piani non vengono più adottati dall'assessore regionale per il lavoro, ma vengono approvati dalla Commissione regionale per l'impiego.

Credo che questa norma possa garantire la massima trasparenza e lo sganciamento degli uffici istruttori delle pratiche dall'organo di valutazione. Inoltre, l'organo di decisione è la Commissione regionale per l'impiego, che è un organo ampio, e non più l'assessore regionale per il lavoro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo dell'emendamento della Commissione.

Il parere della Commissione?

CROCE, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro pertanto precluso l'emendamento 17.77 della Commissione.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dalla Commissione:

emendamento 17.78:

«1. I CIAPI svolgono anche funzioni di assistenza tecnica e supporto amministrativo agli uffici centrali e periferici dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, nonché dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

subemendamento 17.78.1:

«Aggiungere il seguente comma all'emendamento 17.78:

“2. Per la realizzazione delle finalità previste dalla lettera a) comma 6 dell'articolo 2 e del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, degli enti di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24”»;

– dal Governo:

emendamento 17.78.2, sostitutivo dell'emendamento 17.78 e dell'emendamento 17.78.1:

«1. I CIAPI svolgono anche funzioni di assistenza tecnica e supporto amministrativo agli uffici centrali e periferici dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, nonché dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale.

2. Al testo del comma quarto dell'articolo 1 della legge regionale n. 25/76 sostituire le parole “dei rappresentanti degli altri soci previsti dallo statuto dei centri” con le parole “dei rappresentanti dei soci previsti dallo statuto dei centri in numero non superiore a tre”».

PIRO. Non sono d'accordo, signor Presidente. Dichiaro che l'emendamento a mia firma 17.78.1 è da intendersi riferito all'emendamento 17.78.2 e non all'emendamento 17.78.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'emendamento 17.78.1 dell'onorevole Piro aggiuntivo all'emendamento 17.78.2 del Governo.

Il parere della Commissione?

GROCE, presidente della Commissione e relatore. Favorevole

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 17.78.2 sostitutivo dell'emendamento della Commissione 17.78 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dalla Commissione:

emendamento 17.79:

«1. È istituita la Conferenza regionale per l'occupazione con l'obiettivo di promuovere le opportune iniziative per il lavoro e lo sviluppo in Sicilia.

È convocata di norma una volta all'anno»;

– dagli onorevoli Papania e Adragna:

emendamento 17.79.1:

«Aggiungere i seguenti commi all'emendamento 17.79:

“Conferenza per l'occupazione

3. Al fine di realizzare il ruolo di indirizzo, programmazione e controllo delle politiche del lavoro nonché di favorire l'integrazione di tali politiche con gli interventi di formazione professionale è istituita la Conferenza regionale per l'occupazione.

4. La Conferenza regionale per l'occupazione è convocata dall'Assessore regionale al lavoro, previdenza sociale, formazione professionale, emigrazione che la presiede, almeno una volta all'anno».

La seconda Commissione ha preso atto dell'emendamento ed ha preso atto anche della dichiarazione del Governo che non occorre copertura finanziaria per l'emendamento 17.79. Onorevole Papania, di fatto il suo emendamento è assorbito da questo della Commissione, quindi, sarebbe sostitutivo di quest'ultimo.

Pongo in votazione l'emendamento 17.79.1.  
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(È approvato).*

Dichiaro precluso l'emendamento 17.79 della Commissione in quanto è stato approvato l'emendamento sostitutivo 17.79.1.

Pertanto, si intendono superati i seguenti emendamenti 17.78 e 17.80 della Commissione:

«1. I CIAPI svolgono anche funzioni di assistenza tecnica e supporto amministrativo agli uffici centrali e periferici dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, nonché dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale»;

«1. L'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale svolge compiti di assistenza tecnica, supporto e tutoraggio per l'attuazione delle misure di politica attiva del lavoro promosse dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e concernenti iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo. A tal fine l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale potrà stipulare apposite convenzioni con enti specializzati».

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento 17.98:

«1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad utilizzare le disponibilità finanziarie di cui ai capitoli 35504 e 35505 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 per il pagamento dei contributi di cui agli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 relativi ad anni precedenti non soddisfatti».

CROCE, *presidente della Commissione e relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato dalla commissione il seguente emendamento 17.82:

«All'articolo 5 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 31, sostituire le parole da "per realizzare" fino alla fine con le parole "per la sistemazione, la ristrutturazione e il restauro degli edifici di proprietà del Centro"».

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(È approvato)*

Comunico che il seguente emendamento della Commissione 18.4 è superato:

«Al comma 2 dell'articolo 18 aggiungere: "Per la realizzazione delle finalità previste dalla lettera a) comma 6 dell'articolo 2 e del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, degli Enti di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24"».

Si passa all'emendamento 18.1 della Commissione, accantonato nella precedente seduta.

CROCE, *presidente della Commissione e relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.  
Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento 17.93:

«1. Per le istanze già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3 del DDL 22 marzo 1993, n. 71, convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 151, per le fina-

lità previste dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 27/94, alle imprese artigiane è consentito di provvedere alla regolarizzazione delle situazioni eventualmente loro contestate per violazione delle disposizioni suddette entro 60 giorni dalla notifica della contestazione».

CROCE, *presidente della Commissione e relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento 17.94:

«1. Ai fini della concessione dei benefici di cui agli articoli 27 e 28 della legge regionale n. 3/96 in sostituzione del documento previsto nella lettera a) dell'articolo 30 della stessa legge l'impresa artigiana dovrà produrre apposita attestazione rilasciata dall'INPS dalla quale si evinca che la stessa impresa è in regola con gli adempimenti contributivi relativi agli apprendisti o agli operai per i quali vengono richiesti i contributi di cui al presente articolo».

Onorevole presidente della Commissione, per quanto riguarda questo emendamento, c'è una ragione per cui viene introdotta la obbligatorietà della documentazione dell'INPS?

Non sarebbe sufficiente, così come prevede la legge "Bassanini", per esempio, una autocertificazione? C'è una ragione particolare? Altrimenti, sarebbe più restrittiva rispetto alla norma nazionale.

CROCE, *presidente della Commissione e relatore*. Onorevole Fleres, può dare delucidazioni in merito?

FLERES, *assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES, *assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Signor Presidente, il motivo è proprio quello che lei ha individuato. Purtroppo, le Camere di Commercio

non accettano l'autocertificazione ed hanno bloccato, congelato completamente questa procedura.

Pertanto, abbiamo dovuto fare ricorso a questo tipo di emendamento che ritengo sia stato estrapolato da un altro disegno di legge, ma il Governo lo condivide in quanto è già in un altro disegno di legge.

SILVESTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri in III Commissione abbiamo esitato un disegno di legge che riguardava alcune fattispecie, una delle quali è questa; un'altra è quella che riguarda la questione di Catania, il pregresso del fondo perduto; una terza riguarda gli apprendisti ecc.. Quindi, o lo facciamo in questa sede o dovremmo farlo in altra sede.

Per quanto riguarda la questione delle Camere di commercio che non accettano l'atto di notorietà, questo valeva prima che venisse approvata la "Bassanini"; adesso sono obbligate a farlo. Tuttavia, queste sono norme che noi abbiamo previsto anche nel disegno di legge che verrà in Aula.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 17.94. Il parere del Governo?

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento 17.95:

«1. Ai fini dell'erogazione dei contributi residuali di cui all'articolo 22 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 di pertinenza della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catania, il sopralluogo effettuato ai sensi della circolare dell'Assessorato della

cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca n. 3 del 12 aprile 1986 è da ritenersi sostitutivo del provvedimento di concessione previsto dall'articolo 43 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3».

Lo dichiaro improponibile.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dalla Commissione:

emendamento 17.57.A:

«Interventi per l'occupazione da parte degli Enti Locali:

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a ripartire annualmente alle Province ed ai comuni dell'Isola una somma prelevata dal Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, da destinare ad interventi per l'occupazione. La ripartizione sostituisce il finanziamento di cantieri di lavoro regionali in favore degli enti locali.

2. Le province ed i comuni istituiscono a tal fine un "Fondo per l'occupazione" nel quale confluiranno le somme di cui al primo comma. Gli enti di cui al presente articolo potranno fruire della ripartizione annuale qualora il proprio "Fondo per l'occupazione" sia cofinanziato con risorse finanziarie dalle amministrazioni interessate.

3. Il cofinanziamento dovrà essere di almeno il 5 per cento per i comuni con meno di 5.000 abitanti, di almeno il 10 per cento per i comuni dai 5.000 ai 20.000 abitanti, di almeno il 20 per cento per i comuni dai 20.001 ai 50.000 abitanti, di almeno il 30 per cento per tutti gli altri comuni. Ai fini del cofinanziamento gli enti potranno utilizzare anche i fondi di cui all'articolo 45, comma 1, della legge regionale 6/1997.

4. Le province ed i comuni possono utilizzare i fondi di cui al comma 1 per finanziare:

a) interventi di incentivazione e di sostegno a nuove attività imprenditoriali, a tutte le forme

di lavoro autonomo nonché ad attività che comportano l'esercizio di arti e professioni. I limiti delle agevolazioni, sotto forma di contributi in conto capitale, mutui agevolati e contributi di esercizio non potranno essere superiori a quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Deve essere data precedenza all'approvazione di progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere a) e b) della legge 223/1991, articolo 25, quinto comma. Gli enti potranno stipulare convenzioni con Istituti di credito che potranno essere incaricati anche dell'istruttoria e della valutazione dei progetti:

b) l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di lavoro. I cantieri potranno essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia di cantieri regionali, per quanto attiene all'incidenza della manodopera, mentre per l'acquisto e la fornitura dei materiali e dei noli gli enti vi provvedono con riferimento ai prezzi ricorrenti nel mercato locale che non potranno in ogni caso superare quelli ricompresi nel prezzario regionale vigente per le opere pubbliche. Gli enti potranno altresì affidare la gestione totale o parziale dei cantieri di lavoro secondo la normativa vigente in materia di appalti, a società cooperative composte per almeno 2/3 da soggetti di cui all'articolo 25, comma 5, lettere a) e b) della legge 23 luglio 1991, n. 223. È fatto divieto procedere ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 per come modificato dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22. Il collaudo delle opere realizzate è affidato agli uffici tecnici degli Enti;

c) finanziamento di piani di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

d) cofinanziamento dei contratti di diritto privato ai sensi dell'articolo 12, sesto comma, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.

5. In sede di prima applicazione del presente articolo, l'80 per cento dei fondi destinati dal bilancio per l'esercizio 1997 al finanziamento di

cantieri di lavoro regionali è utilizzato per la ripartizione di cui al primo comma.

6. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione disciplinerà criteri e modalità di attuazione delle norme di cui al presente articolo»;

– dall'onorevole Piro:

Subemendamento 17.57.A.1:

«La lettera d) del comma 4 è soppressa»;

Subemendamento 17.57.A.2:

«La lettera c) del comma 4 è soppressa».

Li dichiaro improponibili per mancanza di copertura finanziaria.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dal Governo:

emendamento 17.57:

«Interventi per l'occupazione da parte degli Enti Locali.

1. L'Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a ripartire annualmente alle Province ed ai Comuni dell'Isola una somma prelevata dal Fondo Siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, da destinare ad interventi per l'occupazione. La ripartizione sostituisce il finanziamento di cantieri di lavoro regionali in favore degli enti locali.

2. Le Province ed i Comuni istituiscono a tal fine un "Fondo per l'occupazione" nel quale confluiranno le somme di cui al primo comma. Gli enti di cui al precedente articolo potranno fruire della ripartizione annuale qualora il proprio "Fondo per l'occupazione" sia cofinanziato con risorse finanziarie dalle amministrazioni interessate.

3. Il cofinanziamento dovrà essere di almeno

il 50% per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, di almeno il 10% per i Comuni dai 5.000 ai 20.000 abitanti, di almeno il 20% per i Comuni dai 20.001 ai 50.000 abitanti, di almeno il 30% per tutti gli altri Comuni. Ai fini del cofinanziamento gli enti potranno utilizzare anche i fondi di cui all'art. 19 della Legge Regionale 2 gennaio 1979 n.1.

4. Le Province ed i Comuni possono utilizzare i fondi di cui all'art. 1 per finanziare:

a) interventi di incentivazione e di sostegno a nuove attività imprenditoriali, a tutte le forme di lavoro autonomo nonché ad attività che comportano l'esercizio di arti e professioni. I limiti delle agevolazioni, sotto forma di contributi in conto capitale, mutui agevolati e contributi di esercizio non potranno essere superiori a quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della Legge Regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Deve essere data precedenza all'approvazione di progetti presentati da soggetti privi di occupazione iscritti da almeno 360 giorni nella 1° classe del collocamento. Gli enti potranno stipulare convenzioni con Istituti di credito che potranno essere incaricati anche dell'istruttoria e della valutazione dei progetti;

b) l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di lavoro. I cantieri potranno essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia di cantieri regionali. Gli enti potranno altresì affidare la gestione totale o parziale dei cantieri di lavoro a società cooperative composte per almeno 2/3 da soggetti iscritti da almeno 360 giorni nella prima classe di collocamento. È fatto divieto procedere ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della Legge Regionale 8 gennaio 1996 n. 4 per come modificato dal comma 1 dell'art. 11 della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 22. Il collaudo delle opere realizzate è affidato agli uffici tecnici degli Enti;

c) finanziamento di piani di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 451;

d) cofinanziamento dei contratti di diritto pri-

vato ai sensi dell'art. 12, sesto comma, della Legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.

5. Le Amministrazioni sono tenute a dare precedenza al finanziamento di progetti riguardanti interventi di cui al 4° comma, lettera a) del presente articolo.

6) In sede di prima applicazione del presente articolo l'80% dei fondi destinati dal bilancio per l'esercizio 1997 al finanziamento di cantieri di lavoro regionali è utilizzato per la ripartizione di cui al primo comma.

7. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale del Lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione disciplinerà criteri e modalità di attuazione delle norme di cui al presente articolo»;

– dagli onorevoli Papania e Adragna:

subemendamento 17.57.A.1 all'emendamento 17.57:

«Al comma 4, dopo le parole "per finanziare" aggiungere "prioritariamente gli interventi di cui al comma b) e, nel limite delle risorse residue, gli interventi di cui ai commi a) e c)»»;

subemendamento 17.57.A.2 all'emendamento 17.57:

«Al comma 4 è abrogata la lettera d)».

Li dichiaro decaduti perché identici agli emendamenti 17.57.A, 17.57.A.1 e 17.57.A.2 già dichiarati improponibili.

CROCE, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE, presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, è successo un episodio spiacevole: in un momento di confusione sono stati ritirati erroneamente due emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Possono essere ripresentati.

Si passa all'emendamento 17.84.1 dell'onorevole Piro:

«L'art. 1 della l.r. 27.9.1995 n. 68 è così sostituito:

«Art. 1

1) Per la copertura dei rischi nascenti dalle operazioni di ristrutturazione finanziaria di cui all'art. 34 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, agli articoli 43 e 44 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e all'art. 3 della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle banche garanzia sussidiaria nella misura massima del 40%.

La garanzia decade in caso di insolvenza verificatasi nei diciotto mesi successivi all'erogazione del finanziamento.

2) Il comitato regionale per il credito e risparmio determina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione della garanzia.

3) Gli eventuali interventi in garanzia saranno effettuati dall'Assessorato regionale Bilancio e Finanze, al quale dovranno essere inviate le relative richieste».

PIRO. Signor Presidente, c'è un emendamento del Governo che è quasi del tutto simile a questo; chiedo pertanto che venga esaminato quando si discuterà l'emendamento del Governo 17.92.

PRESIDENTE. Così resta stabilito.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dalla Commissione:

emendamento 16.5.A:

«1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziare le misure di politica attiva del lavoro previste dalle disposizioni statali vigenti.

2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e

l'emigrazione è autorizzato a cofinanziare misure di politica attiva del lavoro con le risorse del programma operativo plurifondo 1994-1999 della Regione siciliana»;

- dall'onorevole Piro:

subemendamento 16.5.A.1 all'emendamento 16.5.A:

*al primo comma sopprimere le parole "e finanziaria" ed aggiungere alla fine del comma le parole "integrandone i finanziamenti";*

- dagli onorevoli Papania e Adragna:

Subemendamento 16.5.B.1 all'emendamento 16.5.A:

«3. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione istituisce una rete di servizi di base che garantiscono la copertura territoriale mediante strutture, anche di decentramento dell'Agenzia regionale per l'impiego, denominate Agenzie territoriali per l'impiego e riferite a bacini di utenza non inferiori a 100 mila abitanti salvo diverse e motivate esigenze.

4. I servizi di cui al comma 1 saranno organizzati garantendo l'erogazione dei servizi reali relativi all'attuazione delle politiche attive del lavoro»;

- dalla Commissione:

emendamento 16.4.A:

«1. Ferma restando la priorità in favore dei soggetti di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e dell'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 sono estesi anche ai soggetti di cui all'art. 25, quinto comma, lettere a) e b) della legge 23 luglio 1991, n. 223, residenti da almeno un anno nel territorio della Regione siciliana.

2. Nell'ambito dei piani formativi della Regione ai soggetti di cui all'art. 25, comma 5, lettere a) e b) della legge 23 luglio 1991, n. 223, a cui trovano applicazione le misure di cui al comma 1, vengono somministrate attività for-

mative inerenti le iniziative da intraprendere in materia di gestione ed organizzazione aziendale».

Li dichiaro improponibili per mancanza di copertura finanziaria.

L'emendamento 17.70 della Commissione non ha avuto copertura finanziaria e dovrebbe essere considerato improponibile, ma esso è stato riformulato dal Governo con il seguente emendamento 17.70.1:

*sostituire l'emendamento 17.70 della Commissione come segue:*

«1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a presentare progetti di unità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, che prevedano l'impiego di soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della medesima legge e all'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, al fine di consentirne l'utilizzazione presso gli uffici giudiziari, ordinari, amministrativi e contabili nonché presso le Prefetture dell'Isola.

2. I progetti saranno redatti d'intesa con le amministrazioni interessate e dovranno riguardare attività di integrazione, supporto e potenziamento dei servizi istituzionali degli uffici di cui al primo comma.

3. Allo scopo di non disperdere le professionalità acquisite nel corso dell'utilizzazione in lavori socialmente utili, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 novembre 1996, n. 608, all'assegnazione ai progetti di cui al presente articolo si provvederà conferendo priorità ai soggetti già impegnati con analoghe mansioni in progetti gestiti dagli stessi enti.

4. L'utilizzazione dei soggetti negli uffici di cui al primo comma è comunque subordinata alla verifica del possesso da parte dei soggetti stessi dei requisiti richiesti dalle Amministrazioni interessate».

BRIGUGLIO, assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Signor Presidente, l'emendamento supera la improponibilità per quanto riguarda la copertura finanziaria, perché nella stesura presentata dal Governo, ancorché nella nuova versione, non credo ci siano problemi di copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Comunico che a detto emendamento 17.70.1, interamente sostitutivo del 17.70, è stato presentato dal Governo il seguente emendamento sostitutivo 17.70.1.A:

«Articolo aggiuntivo.

1. Al fine di sopperire alle necessità degli uffici giudiziari, ordinari, amministrativi e contabili nonché delle prefetture dell'Isola, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a proporre e finanziare progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, redatti d'intesa con le amministrazioni interessate e concernenti attività di integrazione, supporto e potenziamento degli uffici medesimi.

2. Per le finalità di cui al comma precedente in favore dei soggetti avviati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, attesa la necessaria professionalità specifica occorrente, l'amministrazione interessata procederà all'organizzazione di apposito corso di formazione. Al fine di non pregiudicare la continuità delle attività degli uffici di cui al 1° comma, in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la professionalità occorrente per l'avviamento nei progetti di cui al comma precedente è desunta dall'avvenuta utilizzazione dei soggetti in progetti per lavori socialmente utili di cui al comma 10 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 attuati dalle amministrazioni medesime».

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, si fa un po' fa-

tica a capire da dove partire per intervenire. Comunque, cercherò di mettere un po' d'ordine, dato che questo emendamento ha avuto un iter abbastanza travagliato e continua ad averlo, ancor più travagliato, in Aula.

Il primo emendamento che è arrivato in Aula - così vediamo di sgombrare il campo da una prima questione significativa che ha suscitato anche un impegnativo dibattito in Commissione e, probabilmente, lo avrebbe riproposto in Aula - riguarda la possibilità da parte degli enti locali di stipulare direttamente contratti di diritto privato. Nelle ultime due formulazioni presentate dal Governo, quella di ieri sera e quella di stasera, questa parte viene cassata e pertanto ritengo di non prenderla in considerazione, anche per guadagnare tempo.

Rimane la vicenda che riguarda l'utilizzazione degli ex articolisti nelle amministrazioni pubbliche dello Stato. Non vorrei fare una discussione surreale, visto che un autorevole quotidiano nazionale stamattina ha annunciato con un articolo che questo emendamento è stato già approvato dall'Assemblea regionale siciliana, spiegando anche gli effetti che comporta la sua approvazione.

Capisco che "Il Giornale" è una testata di parte, e di parte favorevole all'Assessore Briguglio, però non vorrei che venisse considerata superata questa discussione, che invece non lo è affatto.

La vicenda è abbastanza delicata perché tratta di una materia significativa ed importante: la presenza degli ex articolisti in alcuni uffici dello Stato, anche importanti uffici come le Prefetture, la Corte dei Conti, i Tribunali. L'Assessore sa che questo emendamento è stato "sospeso" fino all'ultimo nelle decisioni della Commissione; e poi, dovendosi in qualche modo chiudere la discussione all'interno della Commissione, si è trovata quella formulazione. Personalmente, tuttavia, continuo a mantenere non poche perplessità sul modo in cui si cerca di affrontare un problema che pure esiste: quello della partecipazione, in molti casi significativa, degli articolisti al funzionamento di importanti e delicati uffici periferici dello Stato.

La formulazione che il Governo ci ripropone, sostanzialmente, è quella di avere un atteggiamento privilegiato nei confronti di questi articolisti suffragato da una motivazione più che

nobile: il funzionamento di quegli uffici; si tratta di una necessità sollecitata dagli stessi responsabili degli uffici, da autorevoli personalità che hanno notevoli responsabilità nella gestione degli stessi, sollecitazioni che, però, indubbiamente creano un trattamento privilegiato ed una sorta di disparità di collocazione e di prospettive occupazionali dentro l'articolo stesso.

Tra l'altro, nelle more, nell'ultimo testo presentato dal Governo, questo viene sostanzialmente sancito, visto che in attesa di un corso specializzato per gli ex articolisti onde utilizzarli in questi compiti delicati e difficili, rimarrebbero quegli stessi che per ora sono impegnati in questi uffici a coprire queste responsabilità.

Io credo che noi non possiamo correre il rischio, soprattutto in questo difficile frangente per le prospettive degli ex articolisti, di questa enorme massa di precariato che noi abbiamo in Sicilia, di aprire una maglia ad atteggiamenti appunto parziali e privilegiati. Bisogna mantenere, nello spirito della legge n. 85, un atteggiamento coerente, lineare e al di sopra delle parti nei confronti di questa massa di giovani (e meno giovani, adesso, dopo sette, otto anni), di articolisti e di precari.

In tal senso - io non so se avrebbe potuto essere una soluzione che cercava di affrontare il problema (almeno lo poneva) - avevo presentato un emendamento, il 9.2, ancora oggetto di discussione, che inseriva anche le amministrazioni dello Stato nell'elenco di quei soggetti (di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 85) che possono proporre progetti di utilità collettiva.

Questo per dare una opportunità (che la legge dà) a numerosissime...

DRAGO. Chi lo dice questo?

ZANNA. Io lo propongo. Io propongo nell'emendamento 9.2 di aggiungere semplicemente, nell'elenco dei soggetti che possono proporre la realizzazione di progetti di utilità collettiva, anche le amministrazioni dello Stato. Io non so se tecnicamente è ...

PRESIDENTE. Si potrebbe dire che le spese dello Stato le paga la Regione siciliana.

ZANNA. Questo lo dice il Governo nell'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Mi permetto una piccola valutazione: quanto prima anche le spese del Ministero della Difesa, per quanto riguarda la Sicilia, saranno a carico del bilancio della Regione.

ZANNA. Questo lo dice l'emendamento del Governo. Era un po' distratto, Presidente, mi consenta.

PRESIDENTE. No, ero attentissimo; altro che distratto!

ZANNA. Era un po' distratto quando ho ricordato che un autorevole quotidiano oggi ha già affermato questo. Noi stiamo facendo una discussione surreale, perché un quotidiano a lei molto simpatico, "Il Secolo d'Italia", ha detto che questo emendamento è stato già approvato.

Detto questo, tornando al dunque, signor Presidente, in maniera molto modesta e non da legislatore, perché non ho questa autorevole competenza, io mi ero semplicemente permesso di proporre di aggiungere, alle amministrazioni ed enti che possono presentare progetti di utilità collettiva (che poi sono normati con i commi successivi, in cui è chiaramente prevista la partecipazione finanziaria alla realizzazione di questi progetti di utilità collettiva), le amministrazioni dello Stato.

Al contrario, invece, l'emendamento del Governo fa sì che oneri a carico dello Stato gravino interamente sull'amministrazione pubblica, con in più - lo ripeto ed ho concluso - un atteggiamento particolare, per non dire privilegiato nei confronti di questi articolisti, i quali hanno avuto, a questo punto, la fortuna, nella distribuzione fatta negli ultimi anni, di andare a lavorare dentro queste amministrazioni, facendo un egregio lavoro, un lavoro proficuo, contribuendo al funzionamento di uffici delicati.

Io ritengo - e lo ribadisco - che noi sbagliamo a creare, soprattutto in questa fase delicata di avvio della legge, un atteggiamento particolare per una parte degli articolisti, una sorta di riserva gestita - ripeto - con uno scopo nobile, con necessità giuste, sollecitate da autorevoli personalità responsabili di questi uffici che, nel momento in cui finirà l'esperienza degli attuali progetti socialmente utili, sarebbero sguarniti. Lo capisco, l'ho sollevata forse tra i primi que-

sta necessità; tuttavia, la maniera in cui il Governo propone di affrontarla rischia di creare ulteriori problemi cercando di risolverne uno.

Io non so, lo ripeto, mi affido a gente molto più esperta di me che allora ha contribuito ad elaborare la legge 85, in particolare l'articolo 12, se invece l'inserimento in quell'elenco anche delle amministrazioni dello Stato, quindi con una copartecipazione ai progetti, possa risolvere il problema.

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGUGLIO *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Signor Presidente, ho ascoltato l'intervento dell'onorevole Zanna il quale ha posto dei problemi senz'altro degni di considerazione e di riflessione. Tuttavia, la realtà è quella che è: in sostanza, terminata l'esperienza dei lavori socialmente utili ed entrando in applicazione l'articolo 12 della legge 85/95, accadrebbe che uffici delicati, importanti, in cui — come lo stesso onorevole Zanna ha avuto modo di riconoscere — gli ex articolisti vanno a svolgere funzioni di grande importanza e delicatezza tanto che, sia nel Tribunale sia in Procura, sia presso la Corte dei Conti, c'è una viva preoccupazione per il fatto che, con l'applicazione dell'articolo 12, e quindi con l'inserimento dei contratti di diritto privato, questi uffici non potrebbero avere più questi soggetti (né questi né altri, per la verità) a svolgere delle funzioni che sono delicate e che io non ritengo di dovere enumerare.

Considerato che ci sono pervenute delle note ufficiali da parte dell'amministrazione giudiziaria, a cominciare dalla Corte di Appello di Palermo in cui vivamente ci si raccomanda di attenzionare il problema, io credo che sia pur vero quello che dice l'onorevole Zanna: qui parliamo per certi versi, in un caso soltanto, e limitatamente a qualche centinaio di soggetti, in ordine alla presenza attuale in questi uffici di una eccezione, ma largamente motivata e largamente giustificata; anche perché i soggetti che

vanno a lavorare in questi uffici sono preventivamente sottoposti a una attenta analisi dei requisiti soggettivi di natura anche parentale e familiare proprio in ragione delle funzioni che vanno a svolgere.

Pertanto, sotto questo aspetto, nonostante le osservazioni espresse dall'onorevole Zanna, certamente degne di considerazione, credo che la norma apra una prospettiva importante anche all'utilizzo produttivo degli ex articolisti in un settore pubblico: certamente produttivo, perché le carenze di organico, i problemi logistici in cui versa l'amministrazione della giustizia in Sicilia sono un tema su cui tutti quanti concordiamo. Il Governo ritiene di dovere insistere sull'emendamento e chiederne l'approvazione all'Aula.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Piro ed altri il seguente subemendamento 17.70.1.A.1 all'emendamento 17.70.1.A del Governo:

*«Il secondo comma è soppresso».*

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, generalmente la supplenza avviene tra un organo sovraordinato rispetto ad un organo subordinato, quindi, lo Stato dovrebbe fare supplenza nei confronti della Regione. Invece qui accade esattamente l'opposto: che la Regione svolge una supplenza nei confronti dello Stato. Certamente, finché la Regione appare nel suo aspetto "buonista" il Ministero di Grazia e giustizia non si preoccuperà mai di potenziare gli uffici giudiziari della Sicilia; la Presidenza del Consiglio non si preoccuperà mai di rafforzare gli uffici amministrativi della Corte dei conti in Sicilia; nessuno si preoccuperà mai di potenziare gli uffici del TAR, tanto, anche per lo Stato, pensa pure "mamma Regione".

Quindi, qualche volta, dobbiamo mettere un punto fermo. Ma, a parte questi aspetti, noi andiamo a creare una specie di articolisti privilegiati che hanno avuto la fortuna, ad un certo momento, di prestare servizio negli uffici giudi-

ziari, alla Corte dei conti e via di seguito, e dobbiamo metterli in condizione sempre di godere di un certo privilegio. Questa operazione va a cozzare con il principio di uguaglianza di tutti i cittadini: noi non possiamo creare all'interno degli articolisti nessun privilegio.

Ma non è solo questo, signor Presidente: noi andiamo a creare anche un conflitto tra gli stessi articolisti; e tutto ciò può diventare una miscela esplosiva. Mi pongo il problema e lo collego, signor Presidente, mi rivolgo a lei, a una questione di copertura finanziaria: l'Assessore per il lavoro prepara e propone un progetto di utilità collettiva e, contestualmente, col secondo comma, predispone un corso di formazione, se non ho capito male. Però ci sono problemi di tempi: c'è un problema di tempo per predisporre i corsi di formazione, successivamente c'è una questione di svolgimento del progetto di utilità collettiva; e, certamente, noi andremo oltre il 1997.

Per quello che ricordo io, signor Presidente e onorevole Assessore, la copertura finanziaria per la legge 85 finora è limitata al 1997, e quindi, mancando la copertura finanziaria per gli anni successivi, quanto meno occorre non dico dichiararlo improponibile, per carità, sono senz'altro questioni utili, ma occorre la copertura finanziaria da parte della seconda Commissione; in assenza di tale copertura, a mio modo di vedere, l'emendamento non è trattabile in sede di Assemblea.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, ricordo che quando si discusse (e si discusse a lungo) dei disegni di legge che poi portarono alla legge numero 85 del 1995, si affrontò anche la problematica collegata a quegli articolisti che erano stati impegnati in attività socialmente utili presso gli uffici giudiziari e la Corte dei Conti con risultati spesso significativi, importanti; ricordo che io stesso feci l'esempio della Cancelleria del Tribunale di Termini Imerese dove lavoravano numerosi articolisti senza i quali la Cancelleria del Tribunale, in quel momento, probabilmente non avrebbe potuto espletare le sue funzioni.

Nonostante, però, le lunghe discussioni che anche su questo argomento allora si fecero, non si riuscì a trovare una soluzione poiché il problema presenta aspetti oggettivamente non facilmente risolvibili: si tratta, innanzitutto, di uffici dello Stato (i Tribunali, le Prefetture sono uffici dello Stato, per il personale dipendono dallo Stato); si tratta di uffici, dunque, che possono presentare, ai sensi della legge 608 "progetti per lavori socialmente utili" ma che, ai sensi della legge numero 85 del 1995, non possono presentare progetti di utilità collettiva per il reimpiego degli articolisti. E, d'altro canto, non avremmo potuto inserire tra i soggetti promotori dei progetti di utilità collettiva le amministrazioni dello Stato: non può la Regione mettere a carico di un ente che non è comunque sottoposto a vigilanza e tutela della Regione, alcun onere; nè, d'altro canto, la Regione può caricarsi interamente di un onere relativo a funzioni e compiti che spettano allo Stato, a meno di non inserire anche questo problema nell'ambito di quelle norme-contenzioso sugli uffici trasferiti, sulle competenze trasferite senza finanziamento (ma in questo caso si tratta comunque di competenze non trasferite, sono competenze dello Stato), che in questo momento attanagliano i rapporti tra lo Stato e la Regione.

Io sostengo, cioè, ed è questa la prima questione che pongo, che la Regione non può assumere a suo carico e per intero l'onere di provvedere di personale uffici statali. Non trovo da quale normativa questa possibilità possa essere regolata.

Direi che la stessa Corte dei conti, presso la quale noi invieremmo gli articolisti, dovrebbe aprire una procedura nei nostri confronti per distrazione dei fondi regionali. Non trovo nessuna norma che autorizzi la Regione siciliana a finanziare il personale degli uffici statali, tranne che non ci sia una convenzione, ma in questo caso questa convenzione non c'è.

Il secondo problema che si pone è che l'Amministrazione regionale dovrebbe presentare i progetti, finanziarli per intero e procedere, credo, all'assunzione - tranne che non si facciano le convenzioni con le cooperative degli articolisti - dei soggetti da destinare a questi uffici.

Ed è questo il secondo grande problema, che a mio avviso rende improponibile l'emenda-

mento così come è stato proposto, perché si prevede qui che l'Amministrazione regionale possa procedere ad assunzioni di cui non si specifica se sono a tempo determinato, a tempo parziale, o con contratto di diritto privato. Sono con contratto di diritto privato, ma comunque non si specifica se sono a tempo indeterminato o a tempo parziale.

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Sono contratti di diritto privato. C'è il rinvio alla norma.

PIRO. Ma non è detto che siano nè a tempo parziale, nè a tempo determinato. Possono essere anche contratti a tempo indeterminato. Si tratta, quindi, di prevedere che l'Amministrazione regionale possa assumere, sebbene con un contratto di diritto privato, ma attraverso la chiamata nominativa, perché il meccanismo che qui viene predisposto è tale da consentire di assumere presso la Regione - con contratto di diritto privato, a tempo pieno o a tempo parziale - giovani, non passando attraverso la graduatoria ma avendoli già preventivamente individuati in quei soggetti che attualmente svolgono attività di lavori socialmente utili presso gli stessi uffici.

Si tratta quindi di una chiamata nominativa, della preindividuazione di soggetti (peraltro fatta legge, onorevole Aulicino), che vengono assunti con chiamata nominativa. Ora, a me non pare di rintracciare nella legislazione regionale nessuna norma che autorizzi la Regione ad assumere per chiamata diretta. Nè mi pare che sia compatibile con l'assetto normativo che disciplina i rapporti di impiego nell'Amministrazione regionale la chiamata nominativa, cioè la selezione, se non tramite selezione pubblica.

Vorrei qui ricordare le decine di pronunzie della Corte costituzionale, e per ultima la sentenza della Corte costituzionale relativa ai tecnici della sanatoria, per i quali la stessa ha eccitato l'incostituzionalità della legge perché non per tutti i tecnici della sanatoria era possibile rintracciare a monte una selezione di pubblico concorso, dato che la Corte Costituzionale sostiene - lo ha sostenuto a proposito dei catalogatori, lo ha sostenuto a proposito dei borsisti

delle O.R., lo ha sostenuto per tutte le leggi che abbiamo fatto, ITALTER, SIRAP etc. - che non è possibile procedere alla assunzione di questi soggetti se non attraverso una pubblica selezione. La pubblica selezione, in questo caso, potrebbe essere garantita dalle graduatorie come previsto dall'articolo 12; in questo caso si scavalca questo principio perché si instaura il principio della chiamata nominativa.

Io credo che questo emendamento, così come è, sarà immediatamente soggetto ad impugnativa del Commissario dello Stato e ad una clamorosa bocciatura della Corte costituzionale.

Io credo tuttavia, ed è la terza questione, che l'argomento, meriti una attenta valutazione e meriti uno sforzo per trovare una soluzione adeguata compatibile con l'assetto normativo, compatibile con il fatto che per questa via si introduce un *vulnus* di assoluta disegualianza che si crea nel complesso mondo degli articolisti, considerato che qui instauriamo il principio che chi svolge i lavori socialmente utili presso la Prefettura, addirittura (e potrebbero essere anche addetti alle pulizie), può essere chiamato con chiamata nominativa, mentre tutti gli altri no. Mi si deve spiegare perché l'addetto della pulizia alla Corte dei conti o alla Prefettura sia più importante dell'addetto di ragioneria o dell'addetto alle sezioni dei tributi del comune di Catania o della provincia di Messina, che svolge, probabilmente, compiti più delicati e per i quali è richiesta una professionalità molto più elevata. Ripeto, si introduce oggettivamente una disparità di trattamento, una disegualianza che, anche per questa via, ci porta dritti dritti alla impugnativa del Commissario dello Stato e ad una pronuncia negativa della Corte costituzionale.

Pertanto, siccome l'argomento è importante ed io voglio fare uno sforzo perché credo che sia giusto affrontare questo tema, io credo che bisognerebbe individuare un sistema che passi attraverso una convenzione che regoli i rapporti tra la Regione e questi enti e che consenta a questi di poter assumere o di poter avviare al lavoro i soggetti che possono essere individuati.

Se noi non regoliamo preventivamente i nostri rapporti con le amministrazioni dello Stato, la previsione contenuta nell'emendamento ritengo sia assolutamente impossibile, a parte tutti gli

altri aspetti di incostituzionalità che a me paiono evidenti e che, purtroppo, ci portano inevitabilmente ad un naufragio di questa previsione.

GRANATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che, tra gli articoli di quello che abbiamo comunemente definito "pacchetto-lavoro", questo articolo aggiuntivo rappresenti un momento particolarmente qualificante dell'articolo e della legge proposta dal Governo.

Si tratta di sopperire a tutta una serie di necessità, di mancanze in settori delicatissimi della vita della pubblica amministrazione della giustizia in Sicilia e di altri organi quali la Prefettura, la Corte dei conti, quelli che sono stati citati, attraverso la valorizzazione di professionalità che non soltanto si sono formate all'interno di questi uffici ma che, al loro interno, hanno maturato innanzitutto una forma di selezione, perché ovviamente tutti coloro i quali hanno lavorato all'interno di queste amministrazioni sono stati attentamente selezionati dall'Amministrazione della giustizia: sappiamo che alcuni soggetti che erano stati avviati al lavoro nell'ambito di progetti dentro questi uffici sono stati allontanati dai progetti stessi. Quindi, si è già instaurato, e per lunghissimo tempo, un rapporto di assoluta fiducia necessario per la delicatezza dei compiti di supporto, ma che a volte sono diventati essenziali per il buon andamento della stessa amministrazione della giustizia (lo diceva prima lo stesso onorevole Piro per quanto riguarda alcune cancellerie di Preture, alcuni uffici giudiziari), c'è stata già questa formazione sul campo e questa selezione, perché ovviamente i soggetti che fanno parte di questo nucleo di giovani avviati al lavoro in questo settore devono passare il vaglio del possesso di determinate caratteristiche.

Ora, è chiaro che non vi è né da parte del Governo, né da parte dell'assessore Briguglio attraverso questo tipo di proposta, neanche lontanamente la volontà di voler privilegiare soggetti rispetto ad altri, perché qui entreremmo nella vecchia logica del "pensare come si agisce". Credo, invece, che il Governo, e in particolar modo l'assessore Briguglio, abbia voluto dare

un segnale politico chiaro, fortemente simbolico ed inequivocabile di come questo Governo della Regione, in modo concreto, sui fatti, sulla prassi, si muova a fianco dell'amministrazione della giustizia in Sicilia, svolga un ruolo importante di supporto alla riaffermazione della legalità nella nostra Isola, attraverso anche provvedimenti di avviamento al lavoro che sono essenziali per il mantenimento stesso di alcune funzioni essenziali di questi uffici.

Ci sono stati tutta una serie di incontri istituzionali che bene ha fatto il Governo, e in particolare modo l'Assessore, a svolgere con gli organi degli uffici giudiziari della nostra Isola. E, chiaramente, la formulazione di questo tipo di articolo aggiuntivo nasce anche dalle esigenze e dalle richieste che sono state proposte sul campo dagli operatori della giustizia; nasce anche dalla necessità di ricordare un determinato tipo di impegno concreto da parte del Parlamento, in questo caso votando quest'articolo, ma comunque da parte del Governo, in maniera fattiva, nei confronti di temi così delicati come quelli che stiamo affrontando.

Quindi, credo che la volontà politica chiara e fortemente simbolica del Governo sia quella di non fare questa strana distinzione - che ho sentito anche in alcuni interventi che mi hanno preceduto - tra funzioni dello Stato e funzioni della Regione, perché in una visione - passatemi il termine - anche federalista, ma comunque in una visione istituzionale, è chiaro che il tipo di impegno a cui chiamiamo questi giovani è un impegno altamente istituzionale su cui la Regione si va a qualificare, va a qualificare il proprio ruolo all'interno dell'amministrazione della giustizia dell'Isola.

Quindi, sulla difesa di questa impostazione, anche alla luce del fatto che moltissimi uffici entrerebbero in crisi qualora non riuscissimo a supportarli con queste professionalità, credo che ci dovrebbe essere un accordo complessivo.

Ora, non c'è da parte dei proponenti, e quindi del Governo, la volontà di discriminare, né di fare un provvedimento *ad hoc* per un gruppo di soggetti e di persone, perché innanzitutto è chiaro che, per il completamento degli organici di cui attraverso la presentazione dei progetti la Regione vorrà fornire l'unità - diciamo così -

di articolisti, ci si servirà delle graduatorie e si dovrà fare la formazione di questi soggetti. L'unico problema da superare, e che l'articolo a mio avviso supera in modo costituzionalmente ineccepibile, è quello relativo a tutti coloro i quali sono già da sette anni al lavoro all'interno di questi uffici e che, per la particolarità degli uffici stessi, è richiesto che abbiano determinate caratteristiche personali diverse da quelle che devono possedere gli stessi articolisti che lavorano all'interno del comune o della provincia o di altri uffici di enti locali.

Quindi, è chiaro che - lo diceva Franco Piro a mo' di battuta - chi fa le pulizie all'interno di un ufficio giudiziario o di una Procura deve avere determinate caratteristiche personali diverse da chi fa le pulizie all'interno del Gabinetto del sindaco di Catania (Gabinetto inteso in senso politico-amministrativo, ovviamente) o del presidente della provincia di Palermo.

Quindi, la logica di questo articolo è di fare entrare con le graduatorie, regolarmente, *ex lege*, seguendo ciò che abbiamo previsto con la legge numero 85, gli articolisti dalle graduatorie, formandoli e quindi dando la Regione questo importante supporto politico al funzionamento della giustizia in Sicilia e, dall'altro, salvaguardare un nucleo di professionalità che si sono formate sul campo, che sono passate dal setaccio anche individuale delle informazioni prese sui singoli soggetti e che rappresentano - perché questo nessuno di noi lo nega - un innegabile elemento positivo per il funzionamento della macchina giudiziaria in Sicilia.

Da questo punto di vista l'articolo così proposto, credo di ritenere che non possa essere modificabile, perché su questa questione tutti insieme, non soltanto il Governo, rischiamo moltissimo in termini di credibilità effettiva nella lotta per la legalità e non in termini di credibilità parolaia.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il subemendamento 17.70.1.A.1 dell'onorevole Piro. Il parere del Governo?

**BRIGUGLIO,** *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.* Contrario.

**PRESIDENTE.** Il parere della Commissione?

**CROCE,** *Presidente della Commissione e relatore.* Contrario.

**DI MARTINO.** Chiedo che la votazione avvenga per scrutinio nominale.

*(La richiesta è appoggiata dai deputati dei Gruppi PDS e Rete)*

#### **Votazione per scrutinio nominale**

**PRESIDENTE.** Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, indico la votazione per scrutinio nominale dell'emendamento 17.70.1.A.1, dell'onorevole Piro.

Chiarisco il significato del voto: chi è favorevole preme il pulsante verde; chi è contrario preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

*Sono presenti i deputati:* Alfano, Aulicino, Basile Filadelfio, Basile Giuseppe, Briguglio, Bufardeci, Canino, Capodicasa, Castiglione, Cristaldi, Croce, D'Aquino, Drago, Formica, Granata, Grippaldi, La Grua, Leanza, Leontini, Manzullo, Monaco, Navarra, Pagano, Papania, Pignataro, Piro, Ricotta, Sanzarello, Scalia, Scammacca della Bruca, Stancanelli, Tricoli, Villari, Virzi, Zanna.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione.

#### **Risultato della votazione**

**PRESIDENTE.** Proclamo l'esito della votazione:

Presenti 36.

Onorevoli colleghi, l'Assemblea non è in numero legale.

La seduta è sospesa per un'ora; riprenderà alle ore 21.10.

*(La seduta, sospesa alle ore 20.08, è ripresa alle ore 21.18)*

**Riprende la discussione del disegno di legge numero 381/A**

**PRESIDENTE.** La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, eravamo alla votazione dell'emendamento 17.70.1.A.1 dell'onorevole Piro soppressivo del secondo comma dell'emendamento del Governo 17.70.1.A.

Il Governo e la Commissione avevano già espresso parere contrario.

Pongo in votazione l'emendamento.

**ZANNA.** Chiedo la votazione per scrutinio nominale.

**PRESIDENTE.** Vogliamo prendere nota dei nomi dei richiedenti?

**BRIGUGLIO, assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BRIGUGLIO, assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.** Signor Presidente, su qualche aspetto dell'emendamento e di quanto accaduto in Aula, in un modo che non ci ha consentito forse di meglio specificare e meglio analizzare la portata del secondo comma dell'emendamento, credo che valga la pena...

**ZANNA.** Deve parlare lentamente, assessore, scandisca bene le parole...

**BRIGUGLIO, assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.** Questo è il mio tono normale. Anche il mio ritmo è normale.

Siccome è stato detto che esiste il problema di valorizzare in qualche modo una professionalità che già c'è e il Governo ha immaginato di risolverlo in un certo modo, io vorrei capire se esiste una soluzione alternativa (stiamo parlando del secondo comma, fermo restando che sul primo siamo tutti d'accordo) dicevo, vorrei capire se i colleghi deputati che in qualche modo hanno perplessità o, addirittura, contestano in modo forte questa soluzione apprestata dal Governo, abbiano una via alternativa, sia che si tratti di deputati di opposizione, sia di deputati di maggioranza.

Se si afferma che il problema lo si vuole in qualche modo risolvere, il Governo è aperto ad accogliere e ad apprezzare eventuali soluzioni alternative che venissero in qualche modo proposte. Per cui credo che, nella sostanza, chi va a contestare questo secondo comma non dico che avrebbe il dovere, ma forse sarebbe opportuno che avanzasse qualche proposta alternativa. tenuto conto che, come è stato pure sottolineato da più parti nel dibattito, la finalità, e anche lo spessore, della norma è tale da richiedere di essere presa in qualche modo in considerazione.

Ritengo, altresì, che se è vero che noi diamo luogo ad una eccezione, è un'eccezione largamente giustificata e largamente motivata che, a mio parere, si può ben comprendere e che va presa in seria considerazione. Per cui, ancora prima di andarci...

**CAPODICASA.** Signor Presidente, faccia una sospensione, così aspettiamo che arrivino i deputati della maggioranza...

**BRIGUGLIO, assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.** Onorevole Capodicasa, io ho chiesto di parlare ed ho il diritto di parlare come ce l'ha lei; si risparmi la contestazione. Avevo chiesto la parola prima che venisse indetta la votazione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Capodicasa, ciascun deputato ha il diritto di chiedere di parlare. Onorevole Briguglio, la invito a concludere il suo intervento.

**BRIGUGLIO, assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.** Desidero, in sostanza, chiedere all'Aula se c'era, anche in via subordinata, una disponibilità a prendere in considerazione, oltre che l'emendamento in questa sua stesura definitiva, una valutazione del primo periodo del secondo comma.

#### Votazione per scrutinio nominale

**PRESIDENTE.** Essendo la richiesta avanzata dall'onorevole Zanna appoggiata a termini di Regolamento, indico la votazione per scrutinio nominale dell'emendamento 17.70.1.A.1.

PIRO. Signor Presidente, mi pare ci fosse stata una proposta avanzata dall'assessore...

PRESIDENTE. Onorevole Piro, siamo in fase di votazione, non è possibile aprire un dibattito.

Chiarisco il significato del voto: chi è favorevole preme il pulsante verde; chi è contrario preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

*Sono presenti i deputati:* Alfano, Aulicino, Barone, Briguglio, Bufardeci, Castiglione, Cristaldi, Croce, D'Andrea, D'Aquino, Drago, Formica, Granata, Grippaldi, La Grua, Leontini, Manzullo, Nicolosi, Pagano, Petrotta, Piro, Ricotta, Sanzarello, Scalia, Scammacca della Brucca, Scoma, Strano, Sudano, Tricoli, Virzì.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

#### Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione:

Presenti: 37, inclusi i richiedenti.

Onorevoli colleghi, l'Assemblea non è in numero legale.

La seduta è sospesa per un'ora.

*(La seduta, sospesa alle ore 21.25,  
è ripresa alle ore 22.25)*

#### Riprende la discussione del disegno di legge n. 381/A

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento 17.70.1.A.2:

«1. Al fine di sopperire alle necessità degli uffici giudiziari, ordinari, amministrativi e contabili nonché delle prefetture dell'Isola, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a proporre e finanziare progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.

85, redatti d'intesa con le amministrazioni interessate e concernenti attività di integrazione, supporto e potenziamento degli uffici medesimi.

2. Per le finalità di cui al comma precedente in favore dei soggetti avviati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, attesa la necessaria professionalità specifica occorrente, l'amministrazione interessata procederà all'organizzazione di apposito corso di formazione».

Questo emendamento è da intendersi sostitutivo di tutti gli emendamenti presentati. Onorevoli colleghi, anche per organizzare i lavori d'Aula, dato che le pratiche sado-masochiste non sono positive, desidero sapere anche dal Governo se l'emendamento riformulato dallo stesso è il frutto di una sorta di intesa oppure se si deve riaprire la discussione su tutti gli emendamenti, nel qual caso non credo sarebbe utile proseguire i lavori.

Se quest'ultimo emendamento è il frutto di una intesa legislativa è una cosa, se così non è...

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, comprendiamo ed apprezziamo lo sforzo che ha compiuto il Governo di raccogliere un punto qualificante delle nostre proposte avanzate qualche ora fa; tuttavia, manteniamo le nostre perplessità su un punto di fondo della vicenda, che, mi rendo conto, non è di facile soluzione. Mi riferisco al fatto che ci stiamo assumendo totalmente e per intero come Regione l'onere di sopperire alle carenze di organico, ai problemi, alle difficoltà di delicati uffici dello Stato, dal palazzo di giustizia alle prefetture, alla Corte dei conti, con soldi esclusivamente della Regione siciliana.

Mi permetto dirle, Signor Presidente, che il problema l'ha sollevato lei per primo, quando mi ha interrotto durante il mio precedente intervento...

PRESIDENTE. La mia osservazione non deve incidere sulla scelta di alcuno. Era una considerazione dovuta al fatto che anch'io

sono un po' alcolizzato! È una battuta: basta leggere "L'Unità" di oggi, così mi suggeriscono anche i miei collaboratori, dove all'ultima pagina scrive: "Diciassette ore di lavoro è come bere troppo. La stanchezza fa danni simili all'alcol"!

ZANNA. C'è una reciproca citazione di testate!

Signor Presidente, tornando al discorso di prima vorrei dire all'onorevole Granata che è intervenuto su questo, che anche noi ci poniamo seriamente il problema della funzionalità di questi delicati uffici dello Stato, in particolare della Procura del Tribunale di Palermo e degli altri; e ripeto ciò che ho detto nel mio primo intervento: siamo stati anche noi sensibili ed abbiamo sollevato il problema.

Ribadiamo la nostra perplessità sul fatto che per intero e totalmente la Regione si fa carico di questo problema, e ci convince di più quell'emendamento 9.2 che noi abbiamo presentato, che prevede, in sintesi, nel suo testo lapidario e brevissimo, il fatto che, inserendo queste pubbliche amministrazioni nell'elenco previsto nel comma 1 dell'articolo 12, c'è almeno la copartecipazione, cioè un giusto impegno non solo della Regione ma anche da parte di queste strutture. Ci sembrerebbe almeno più in linea e coerente con l'intero disegno di legge.

BUFARDECI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUFARDECI. Signor Presidente, il mio intervento nasce dalla forte preoccupazione che questo articolo possa rappresentare effettivamente un capovolgimento di un certo tipo di battaglia che la Regione siciliana cerca di portare avanti anche in Commissione Statuto per quel che riguarda un contenzioso e una applicazione di alcuni articoli del nostro Statuto fino ad oggi non attuati, perché, nel momento in cui la Regione si accolla un carico economico per servizi statali, mi preoccupa che domani qualcuno ce lo possa contestare. Mi preoccupa che l'aggravio della Regione sia assolutamente imprecisato perché la trasformazione del rapporto, da progetto socialmente utile a rapporto dipen-

dente a tempo determinato, comporta la sostituzione del ruolo di assistito con un ruolo di dipendente, per cui non potrà utilizzare più anche quel contributo che viene dagli enti o dallo Stato, credo che sia il 10% circa. E siccome nel sopporre alle necessità degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi e contabili nonché delle prefetture, non so oggi quantificare le unità necessarie in organico perché gli uffici funzionino a pieno regime, io muovo questa preoccupazione che mi spinge ad invitare il Governo a compiere una ulteriore riflessione, quindi magari a ritirare questo emendamento e, magari domani mattina in Aula, ripresentarlo a seguito di una nuova considerazione che possiamo fare convincendoci tutti di quello che è più esatto fare ai fini anche dell'erario regionale. Viceversa, se si dovesse andare avanti, sotto questo profilo io personalmente e il mio gruppo parlamentare ci asterremo dal voto.

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Signor Presidente, il Governo ritira l'emendamento 17.70.1.A.2 e si dichiara favorevole all'emendamento Piro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'emendamento 17.70.A.1 dell'onorevole Piro.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, credo di avere espresso chiaramente nel corso del mio primo intervento i tre motivi fondamentali che ci portano a ritenere questo articolo, pur apprezzandone gli intenti e condividendone la finalità, estremamente "pericoloso" per alcuni aspetti che, comunque, erano già stati corretti nell'emendamento del Governo e che ulteriormente sarebbero corretti con l'approvazione

dell'emendamento soppressivo del secondo comma, ma anche - e soprattutto, direi - per quegli aspetti che sono stati sottolineati ulteriormente dagli interventi dell'onorevole Zanna e dell'onorevole Bufardecì.

In effetti, questa perplessità di fondo in noi esiste, signor Presidente. Per questo io avevo suggerito la possibilità, che andrebbe ovviamente ben ponderata e anche ben formulata nel corpo dell'articolo, di individuare comunque una forma convenzionale che disciplini il rapporto che si instaura tra l'amministrazione regionale e questi uffici statali, di modo che non resti questo varco enorme nel sistema complesso e molto difficile da affrontare, soprattutto per la Regione siciliana, dei rapporti tra Stato e Regione, con riferimento alle questioni finanziarie e con riferimento specifico alla questione degli uffici statali trasferiti alla Regione; e noi non possiamo, nel momento in cui sosteniamo che alcuni oneri che lo Stato ha di punto in bianco trasferiti alla Regione, in realtà non dovevano essere trasferiti, assumere a nostro carico oneri che nessuno contesta siano invece a carico dello Stato.

È questo l'elemento, secondo me, di pericolosità per l'insieme dei rapporti e per la battaglia difficile che stiamo anche tentando di sostenere in Commissione paritetica. Da qui, ripeto, il suggerimento che io avevo dato al Governo: di valutare se non fosse il caso di individuare uno strumento di regolazione di questi rapporti che non lasciasse interamente scoperta la Regione.

Per cui io, signor Presidente, mi sento di formulare al Governo questa richiesta: o ritirare l'emendamento e affrontare in un altro momento l'argomento o, comunque, affrontarlo dopo avere ulteriormente riflettuto, perché le questioni che si aprono non sono di poco conto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa per cinque minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 22.28,  
è ripresa alle ore 22.33)*

La seduta è ripresa.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, francamente io non riesco a comprendere tanto accanimento dell'Assessore e del Governo per l'emendamento 17.70.1. Finora, saranno 6, 7, o forse 8 anni che la Regione ha assicurato alle procure della Repubblica, alla Corte dei conti, a tutti i vari uffici statali, il lavoro degli articolisti. Adesso questo stesso Governo, che porta avanti un contenzioso, una polemica nei confronti del Governo nazionale, diventa acquiescente e vuole sancire con una legge la necessità, o l'obbligo quanto meno, politico-morale della Regione di sostituirsi allo Stato nel funzionamento degli uffici giudiziari.

Ma perché non se ne deve preoccupare il Governo nazionale invece di porre a carico della Regione queste spese? E siete convinti, il Governo è convinto che oggi, limitato questo intervento alle procure di Palermo, di Termini, di Trapani, non so a quali altri uffici, si possa fermare soltanto a questi uffici giudiziari? E l'Assessore per il lavoro adesso non sarà costretto a dare a tutte le preture della Sicilia, a tutti gli uffici che hanno poteri di polizia giudiziaria, gli articolisti? Esistono infatti due tipi di pressioni: quella degli uffici e quella futura degli articolisti, perché, dinanzi a queste posizioni di privilegio, evidentemente tutti e 33.000 (o 34.000) articolisti si agiteranno, si muoveranno, creeranno delle lobby e, quindi, qualunque assessore sarà costretto non solo a mandare gli articolisti a tutti gli uffici giudiziari, ma io dico che anche alle caserme dei carabinieri, alla Guardia di finanza, alle questure, alle guardie penitenziarie, indistintamente a tutti gli uffici statali bisognerà dare il soccorso regionale perché possano funzionare.

Onorevole Assessore per il Lavoro, cosa aspetta a ritirare l'emendamento? A cosa le serve?

A parte questi discorsi, e voglio concludere, noi stiamo discutendo dei rapporti tra Stato e Regione nell'ambito dei quali questo Governo ha rivendicato, anzi ha contestato al Governo dell'Ulivo, questo Governo sciagurato che penalizza la Sicilia, disprezza la Sicilia, sta facendo scempio della Sicilia, dicevo, il Governo regionale ha contestato al Governo nazionale 18.000 miliardi che devono essere rimborsati alla Sicilia; inoltre, mentre la Sicilia viene truff-

fata con l'imposta di fabbricazione sui petroli (pare che siano 32 miliardi all'anno), mentre si grida allo scandalo contro il Governo nazionale, la Regione siciliana va, invece, generosamente incontro allo Stato e gli assicura a proprie spese il funzionamento di tutti gli uffici indicati nell'emendamento 17.70.1 (che poi il 17 porta disgrazia, quindi, secondo me, anche per scaramanzia, bisognerebbe ritirarlo).

Ora, è mai concepibile che un Parlamento siciliano, che dovrebbe difendere a tutti i costi le finanze regionali, diventi così generoso da andare incontro a tutte le richieste?

Onorevole Assessore, le richieste ce le abbiamo tutti e ce le hanno tutti; però, chi riveste un carica pubblica deve avere il coraggio di dire no, nel momento in cui si va a vulnerare la competenza della Regione e, soprattutto, nel momento in cui si vanno ad intaccare le finanze della Regione.

Io concludo, signor Presidente, dicendo che ormai non è più percorribile la strada indicata dal Governo e per esso dall'Assessore, ed invito l'onorevole Briguglio a riflettere ed a ritirare l'emendamento in modo che decada pure l'emendamento dell'onorevole Piro.

VILLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, condivido le argomentazioni che a me appaiono molto lineari, le preoccupazioni che qui sono state manifestate, perché sono sinceramente perplesso del fatto che noi apriamo un principio - e in questo senso concordo con le cose che diceva l'onorevole Piro - che non si sa bene a cosa ci può portare, anche per la questione che attiene a quanto qui veniva ricordato, per l'impossibilità di resistere ad una richiesta di allargamento, da parte di tutti gli altri uffici dello Stato, a copertura di carenze di organico di cui, invece, lo Stato si deve fare carico; prima questione.

La seconda questione è che noi introduciamo un elemento di disparità, rispetto a quanto previsto dalla legge numero 85 del 1995, tra gli enti locali (province e comuni) ai quali si chiede di contribuire con un proprio onere, e gli uffici

dello Stato, rispetto ai quali, invece, noi ci facciamo totalmente carico di questi oneri.

A tal proposito, mi dispiace che il Governo proprio oggi in Commissione abbia ribadito un parere contrario ad un emendamento per la proroga dei catalogatori, che in Sicilia sono 530, molto meno degli articolisti da utilizzare negli uffici dello Stato solo a Palermo; e mi pare veramente strano che l'Assessore Tricoli - che fa sempre conti con molta attenzione, spaccando la lira quando ritiene di essere, a modo suo, nel giusto, a seconda poi del punto di vista dal quale si guardano le cose - non intervenga. Su alcuni argomenti rasenta la rigidità estrema - ma se è un criterio uguale per tutti io la condivido - mentre per il resto, invece, l'Assessore Tricoli non si preoccupa del fatto che noi dobbiamo cedere a scelte che, anche dal punto di vista finanziario, richiederebbero un intervento energico del Governo e anche dell'Assessore Tricoli stesso.

L'altra cosa ancora che volevo dire è che, rispetto ad un'esigenza grave di funzionamento e di carenza di organici che c'è in alcuni uffici, l'Assessore Briguglio lo sa bene, ci sono gli uffici provinciali del lavoro e gli uffici di collocamento in tutte le province che non possono lavorare - dicono questi (mi risulta a Catania, ma credo più in generale) - senza gli articolisti; questo dicono. Ma, anche se io capisco che ci possano essere esagerazioni, in quelle realtà le carenze di organico, soprattutto negli uffici provinciali del lavoro di Palermo, di Catania e di altre province, ormai rasentano livelli di insopportabilità, e però su questo non si interviene.

Io quindi inviterei il Governo, l'Assessore Briguglio e l'Assessore Tricoli a fare una riflessione seria su questi aspetti, perché ho paura che commettiamo una illegittimità.

Per quanto mi riguarda, io voterò comunque contro il principio che si vorrebbe affermare.

GRANATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ritengo che molte delle argomentazioni utilizzate in questo dibattito vadano approfondite, perché certamente ci troviamo di

fronte ad una questione particolarmente delicata, ma sulla quale il Governo, l'Assessore Briguglio, le forze politiche che sostengono questa maggioranza, comunque Alleanza nazionale, pone un problema politico di prim'ordine.

Occorre un livello di riflessione comune alle forze politiche, perché alcune delle perplessità sollevate hanno un loro fondamento. Quindi, in questa logica, fermo restando che il problema lo abbiamo affrontato, credo, tutti quelli che siamo intervenuti, partendo da un punto di vista, spero, generale e condiviso, c'è da dire che quello della legalità e del funzionamento ottimale degli uffici giudiziari è un problema che non ha confini tra Stato e Regione. La Regione ha un ruolo politico preminente ed al primo punto dell'impegno di questo Parlamento, e comunque di questo Governo, c'è il problema della legalità.

Questo emendamento, da aggiustare, da rivedere, da riformulare, rappresenta un tassello importante nella ricostruzione di un livello di legalità diffusa all'interno della Regione siciliana.

Non è vero che gli uffici a cui questo emendamento si rivolge sono equiparabili ad altri uffici o ad altre funzioni, almeno per noi non è vero. Vi è una gerarchia di priorità, in questa gerarchia di priorità credo di avere interpretato il pensiero dell'Assessore Briguglio nel voler portare alla discussione del Parlamento questo tipo di impostazione; quindi, sono certo che, essendo presente una sensibilità diffusa e trasversale che condivide questa impostazione all'interno di questo Parlamento, occorra che il Governo - ed è questo il mio invito al Governo - accantoni in questa fase questo emendamento per far sì che le forze politiche possano discutere con franchezza, ma centrando l'argomento all'ordine del giorno, senza parlare troppo, volutamente o strumentalmente, di problemi legati alla salvaguardia dell'autonomia regionale, di ciò che stiamo cercando di discutere e di superare.

Quindi, formulo questa proposta, con l'auspicio che il Governo possa accoglierla.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore è d'accordo all'accantonamento?

CROCE, *Presidente della Commissione e re-*

*latore.* Rinuncio a parlare, perché volevo dire proprio quello che ha detto l'onorevole Granata.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni dispongo l'accantonamento degli emendamenti 17.70, 17.70.1, 17.70.1.A, 17.70.1.A.1, 16.1, 12.4 e 9.2.

Si passa al seguente emendamento 18.1 della Commissione, che era stato ritirato per errore, e che poi la commissione ha ripresentato:

emendamento 18.1, aggiuntivo all'articolo 18:

«1. All'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 1993 al comma 1 dopo le parole "da tali Enti" aggiungere "nonché per gli altri fini istituzionali degli Enti stessi".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì alle somme sino ad oggi trasferite e non ancora utilizzate dagli Enti».

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.* Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento, sempre ripresentato dalla Commissione, 17.93:

«1. Per le istanze già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3 del D.L. 22 marzo 1993, n. 71, convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 151, per le finalità previste dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 27/94, alle imprese artigiane è consentito di provvedere alla regolarizzazione delle situazioni eventualmente loro contestate per violazione delle disposizioni suddette entro 60 giorni dalla notifica della contestazione».

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la pre-*

*videnza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Favorevole.*

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento 17.69:

«1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 21, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come modificato dall'articolo 3, comma 4, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, trovano applicazione nel territorio della Regione siciliana con le modifiche ed integrazioni riportate nel seguente testo:

“Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, ivi compresi i servizi alla persona ed il lavoro di cura, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire società miste con le modalità di cui al successivo comma 2 a condizione che il personale dipendente delle predette società sia costituito nella misura del sessanta per cento da lavoratori già impegnati. La partecipazione alle predette società miste è comunque consentita a cooperative formate da lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali società cooperative, in via straordinaria nelle more della costituzione e attivazione della società mista, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti di durata non superiore a sessanta mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori.

2. I soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 possono promuovere e deliberare la costituzione anche con partecipazione di minoranza, delle società miste di cui al

comma 1, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il capitale delle società di cui al comma 1 è stabilito in misura non inferiore a quello determinato dal codice civile.

3. Per le finalità del comma 1 possono essere utilizzate le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo...della presente legge».

Lo dichiaro improponibile per mancanza di copertura finanziaria.

GIANNI POLO. Ma non c'era un problema di copertura finanziaria, non è a carico della Regione.

PRESIDENTE. Lo ha dichiarato la Commissione Bilancio. La norma finanziaria dice: “Per le finalità del comma 1 possono essere utilizzate le risorse del fondo per l'occupazione di cui all'articolo ... della presente legge”.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, l'ultimo comma di questo emendamento che lei ha letto non è di copertura finanziaria, in quanto dice che per le finalità dell'articolo “possono essere utilizzate le risorse del fondo per l'occupazione...”. Non è un emendamento che comporta copertura perché non c'è spesa. Era una possibilità che si dava agli enti che promuovono la costituzione delle società miste di utilizzare il fondo che sarebbe stato istituito da questa legge se fosse stato approvato l'emendamento che invece non ha ricevuto copertura finanziaria dalla Commissione Bilancio e che quindi è stato dichiarato improponibile. Siccome la Commissione Bilancio ha esaminato questo articolo dopo che si era espressa in termini negativi sulla istituzione del fondo, ha espresso parere favorevole a questo emendamento, dal momento che l'ultimo comma non ha chiaramente alcun significato perché non c'è più il fondo: quindi, l'ultimo comma - mi dispiace che qualcuno non abbia presentato l'emendamento - va soppresso e l'emendamento resta interamente valido. Poi l'approvamento dell'Assemblea sarà quello che sarà.

Questo è stato il pronunciamento della Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Il pronunciamento della Commissione Bilancio è il seguente: "Non esprime parere sulla copertura finanziaria dell'emendamento di pagina 16 ...", cioè quello in questione, "... essendosi già espressa negativamente su quello di pagina 10".

PIRO. Esatto, Presidente, così è.

GIANNOPOLO. Quindi non c'è più il problema del parere.

PIRO. Presidente, l'ultimo comma dice "possono essere utilizzate".

PRESIDENTE. No, onorevole Piro, mi dispiace, per quanto riguarda la copertura finanziaria, la diversità di destinazione di fondi o comunque l'aver intaccato un fondo già previsto in un capitolo, anche semplicemente per prendere atto dell'aspetto contabile, già in passato ritualmente è stato ritenuto passaggio obbligatorio per la Commissione Bilancio.

GIANNOPOLO. Presidente, se sopprimiamo il terzo comma che succede?

PRESIDENTE. Io posso soltanto sospendere la seduta. La seduta è sospesa per tre minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 22.52,  
è ripresa alle ore 22.54)*

La seduta è ripresa.

Comunico che è stato presentato dall'onorevole Piro il seguente subemendamento 17.69.A:

*«Il terzo comma è soppresso».*

Da una consultazione con gli uffici, risulta che, sopprimendo il terzo comma, l'emendamento può ritenersi proponibile.

Il parere del Governo?

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

CROCE, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(È approvato)*

Comunico che è stato presentato dall'onorevole Piro il seguente emendamento 17.69.1:

*«Al comma 1 sostituire il periodo "con tali società cooperative, in via straordinaria nelle more della costituzione e attivazione della società mista" con il periodo "con tali società, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio";*

*Aggiungere il seguente periodo*

*"Con le predette società cooperative, nelle more della costituzione e attivazione della società mista, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di Statuto, convenzioni o contratti di durata non superiore a 24 mesi".*

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

CROCE, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

*(È approvato)*

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Papania e Adragna il seguente emendamento 17.69.1 bis:

*«Dopo le parole "sia costituito nella misura" apportare la seguente modifica: "quaranta per cento da lavoratori impegnati nei predetti progetti, quaranta per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, venti per cento da altri soggetti".*

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

CROCE, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Zanna ed altri il seguente emendamento 5.2:

«Art. 5 bis

1. I soggetti che sono stati impegnati in progetti di lavori socialmente utili promossi da aziende private sono prioritariamente ammessi alle agevolazioni previste dalla presente legge.

2. I soggetti promotori di lavori socialmente utili possono stipulare anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge o statutaria nelle more della costituzione di società miste con i criteri e le modalità previste dall'art. 1 comma 21 della legge n. 608 del 29 novembre 1996, convenzioni o contratti di durata non superiore a trentasei mesi con cooperative di lavoratori costituite almeno per il 90% da soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e per i quali è già scaduto il trattamento di integrazione salariale o di mobilità, per lo svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito dei progetti di lavori socialmente utili precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori.

3. Per le finalità di cui al comma 2 l'Assessorato regionale al Lavoro è autorizzato ad erogare all'ente promotore della convenzione un importo forfettario per ogni unità impiegata pari al 50% dell'indennità mensile di trattamento dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili».

ZANNA. È superato.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Scalici e Giannopolo il seguente emendamento 17.56:

«Articolo 11 bis

1. Le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 21, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, trovano applicazione nel territorio della Regione siciliana con le modifiche ed integrazioni riportate nel seguente testo:

“Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, ivi compresi i servizi alla persona ed il lavoro di cura, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire società miste con le modalità di cui al successivo comma 2 a condizione che il personale dipendente delle predette società sia costituito nella misura del sessanta per cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti e nella misura del venti per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle predette società miste, è, comunque, consentita a cooperative formate da lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali società cooperative, in via straordinaria, nelle more della costituzione e attivazione della società mista, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non superiore a sessanta mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, recentemente promossi dai medesimi soggetti promotori”.

2. I soggetti promotori di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono promuovere e deliberare la costituzione, anche con partecipazione di minoranza, delle società miste di cui al comma 1, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il capitale delle società di cui

al comma 1 è stabilito in misura non inferiore a quello determinato dal codice civile.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessorato regionale del lavoro è autorizzato ad erogare all'ente promotore della convenzione un importo forfettario per ogni unità impiegata pari al 50 per cento dell'indennità mensile di trattamento dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili».

GIANNOPOLO. È assorbito.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento 17.83:

«1. Per far fronte alle esigenze stagionali di particolare momento del flusso dei veicoli, i consorzi autostradali siciliani sono autorizzati, in deroga all'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1958, n. 14, a procedere all'assunzione di personale straordinario per un periodo non superiore a tre mesi, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa statale in materia».

L'emendamento testé letto ha il parere favorevole della Commissione Bilancio.

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Aulicino ed altri il seguente emendamento 17.58:

«Art. 17 bis

1. «Per far fronte alle esigenze stagionali di particolare incremento del flusso dei veicoli, i consorzi autostradali siciliani sono autorizzati, in deroga all'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1958, n. 14 a procedere all'assunzione di personale straordinario per un periodo non superiore a tre mesi, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa statale in materia».

L'emendamento testé letto è superato. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Giannopolo, Zanna, Piro e Scalici, il seguente emendamento 17.59:

Articolo aggiuntivo: «Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 9 agosto 1990 n. 15 è nominato nei ruoli della scuola materna regionale il personale che ha prestato servizio alla scuola materna comunale in qualità di supplente per almeno 360 giorni effettivi nel periodo compreso tra gli anni scolastici 1991/92 e 1996/97.

L'inquadramento ha luogo con le modalità stabilite dall'art. 10 della l.r. 16 agosto 1975, n. 67, con decorrenza giuridica dall'1 gennaio 1997. Il personale interessato dovrà produrre apposita documentata istanza entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge».

Questo emendamento non ha ottenuto il parere né della Commissione di merito, né della Commissione Bilancio e pertanto lo dichiaro improponibile.

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento 17.81:

«L'articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 si interpreta nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano anche agli esperti dei Presidenti delle Province regionali».

C'è il parere negativo della Commissione Bilancio, tra l'altro la Commissione ritiene l'argomento non attinente alla materia.

L'emendamento è giudicato improponibile.

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento 17.85:

1. Al fine di procedere oltre nell'attività di catalogazione e per non disperdere i risultati già acquisiti, considerata la mancanza di mezzi e di personale a tal fine specializzato nei ruoli dell'amministrazione regionale, i contratti di cui all'art. 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche sono prorogati sino al 31 dicembre 1998, salvo che nelle more venga approvata un'apposita legge regionale di riforma con la quale sarà consentito all'amministrazione pubblica di dotarsi di quanto necessario per provvedere direttamente a tale attività, in ciò inclusa la gestione dei dati ottenuti con la catalo-

gazione ed il loro impiego ed utilizzo ai fini statistici, culturali ed economici. In tal caso, la scadenza di detti contratti sarà anticipata alla data di entrata in vigore della suddetta legge».

Comunico inoltre il seguente emendamento della Commissione 17.85.1:

«Alla copertura finanziaria della relativa somma si provvederà con legge di bilancio».

C'è il parere negativo della Commissione «Bilancio».

ZANNA. Chiedo di parlare per ritirare l'emendamento, anche a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, desidero intervenire perché vorrei rimanesse agli atti, anche se non sono presenti né il presidente della Regione né l'Assessore competente per materia, che è l'Assessore ai beni culturali, la necessità di procedere in tempi rapidi all'adozione di un provvedimento legislativo concernente i catalogatori assunti con contratto di diritto privato, con l'articolo 111 della legge 25/93 e successive modifiche.

L'emendamento che abbiamo presentato, fatto proprio dalla Commissione e poi portato in Commissione bilancio - non so quale valutazione ne abbia fatto la Commissione bilancio e le ragioni che l'hanno indotta a non prevedere la copertura - lascia irrisolto il tema di cosa noi faremo al 31 dicembre 1997, nel momento in cui scadranno i contratti triennali dei catalogatori.

Auspico, e mi auguro che ci sia un impegno in tal senso - cosa che in parte già risulta perché siamo arrivati, se non sbaglio, alla dodicesima o alla tredicesima bozza del disegno di legge che riguarda quest'altra categoria di precari che abbiamo nella Regione siciliana - che si affronti in tempi rapidi il problema, facendo un dibattito nelle sedi opportune, predisponendo un disegno di legge organico, col giusto iter in commissione, tenendo però presente che non abbiamo molto tempo; infatti, superata l'estate, il 31 dicembre è molto vicino.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro degli emendamenti 17.85 e 17.85.1.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti dalla Commissione:

emendamento 17.84:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 36/91 e successive integrazioni e modificazioni sono estese al personale dei consorzi agrari che cesserà dal servizio in relazione alla chiusura definitiva dell'attività o di loro settori di attività.

I requisiti ivi prescritti debbono intendersi riferiti alla data di chiusura delle attività.

2. I fondi previsti per l'attuazione delle disposizioni richiamate al precedente comma sono incrementati per l'anno 1997 di ulteriori 1.000 milioni mediante pari riduzione del capitolo 14001»;

Subemendamento 17.84.1 all'emendamento 17.84:

*Il secondo comma dell'emendamento 17.84 è sostituito dal seguente:*

«2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di 1.000 milioni cui si provvede con la somma di pari importo della spesa ricadente nell'esercizio finanziario 1997 di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1986 e successive modifiche e integrazioni (cap. 55937);

3. La spesa ricadente negli esercizi finanziari successivi valutata in lire 1.000 milioni annue, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001».

Pongo in votazione il subemendamento 17.84.1. Il parere del Governo?

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(È approvato)*

Pongo in votazione l'emendamento 17.84 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dalla Commissione:

emendamento 17.86:

«1. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è autorizzata, per il triennio 1997-1999 la spesa di lire 700 milioni l'anno, con i limiti ventennali relativi ai mutui per l'edilizia abitativa per gli emigrati e le loro famiglie»;

- dal Governo:

emendamento 17.86.1:

«1. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1997, 1998, 1999.

2. All'onere di lire 500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1997, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 55937 del bilancio della regione per l'esercizio finanziario medesimo.

3. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, cod. 2001.

4. Ai sensi del comma secondo dell'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, lire 500 milioni della spesa prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 15 maggio 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (cap. 55937) sono poste a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione delle economie realizzate, al 31 dicembre 1996, sulle assegnazioni statali relative alla legge 26 febbraio 1982, n. 53.

5. In relazione a quanto disposto nel primo e secondo comma, nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

Bilancio della Regione siciliana  
per l'esercizio finanziario 1997

Spesa

Assessorato Agricoltura e foreste, Titolo 02 - Spese in conto capitale, Rubrica 05, bonifica, categoria 09 - Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione:

Capitolo 55945: Spese per la realizzazione di lotti funzionali delle reti di distribuzione delle acque ritenute dalle dighe di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 (Interventi dello Stato) 21.210.3.10.10.02.04.00.2 - Legge regionale n. 24/86, articolo 1; legge regionale n. 6/97, articolo 9; legge n. 662/96, articolo 1, comma 148 (+ 500 milioni)

Assessorato bilancio e finanze - Titolo 02 - Spese in conto capitale - Rubrica 02 - Bilancio e Tesoro - Categoria 15 - Somme non attribuibili

Capitolo 60795: Fondo per la riutilizzazione, in interventi nel settore in cui erano originariamente destinati, delle somme già assegnate dallo Stato alla Regione, etc... (Interventi dello Stato). (500 milioni)».

Non sorgendo osservazioni, ne dispongo l'accantonamento.

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento 17.68:

«1. Al fine di salvaguardare la valenza culturale della pesca del tonno col tradizionale sistema delle tonnare fisse, nonché della pesca del pesce spada secondo le tradizioni locali, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere ai comuni nei cui territori si svolgono le relative attività contributi per l'esercizio delle stesse, compresi l'acquisto e la manutenzione di imbarcazioni, di attrezzature e di reti.

2. I comuni interessati provvedono alla gestione delle tonnare e all'esercizio della pesca tradizionale del pesce spada di cui al comma 1 mediante convenzioni con cooperative di pe-

scatori o soggetti economici, già operanti negli specifici settori di attività.

3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nella misura massima dell'80 per cento sulla base di preventivi approvati dal comune interessato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

4. Le somme corrispondenti sono accreditate ai legali rappresentanti delle cooperative di pescatori o dei soggetti economici e ad essi è fatto obbligo di rendere il conto nei termini e nei modi previsti dalle vigenti norme di contabilità.

5. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvederà, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'emanazione delle direttive occorrenti per la sua attuazione.

6. Alla spesa derivante dal presente articolo, valutata in lire 3.000 milioni annui, si provvede a decorrere dall'esercizio finanziario 1998 e successivi a norma dell'articolo 4 della legge regionale n. 47 del 1977. L'onere relativo agli esercizi finanziari 1998-1999 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione».

Lo dichiaro improponibile per mancanza di copertura finanziaria.

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento 17.87:

«Al consigliere di parità, per l'esercizio della sua funzione, spettano le indennità previste dal comma 11 dell'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125».

La Commissione bilancio, nell'esaminare l'emendamento 17.87, ha scritto: «Il capitolo 32002 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 è incrementato di lire 5.000 milioni al cui onere ...

PIRO. Non è così. Questo si riferisce all'emendamento 17.88.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, c'è un aspetto delicato. La Commissione bilancio assicura coperture finanziarie, non esprime pareri.

Anche per quanto riguarda la riformulazione dell'emendamento non è competente la seconda Commissione, non è una supercommissione! Si deve limitare a dire se ci sono i soldi e da quale capitolo si prendono; non deve fare filosofia sul modo come si scrivono gli emendamenti. L'emendamento è pertanto accantonato.

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento 16.7:

«Articolo aggiuntivo

I contributi erogati per l'esercizio finanziario 1991 sul capitolo 38054 per attività culturali possono essere rendicontati per spese sostenute negli anni seguenti dagli stessi enti purché utilizzate per l'attuazione del programma di attività all'uopo presentato e comunque per i fini istituzionali degli enti».

La Commissione bilancio ha espresso parere negativo. Pertanto, l'emendamento è improponibile.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Leanza e Aulicino il seguente emendamento 12.5:

«Art. 12 bis

1. Per il pieno raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 comma 2 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 21, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 563 milioni per l'anno finanziario 1997.

2. All'onere di lire 563 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con parte delle disponibilità del capitolo 10648 del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno 1997».

L'emendamento 12.5 non ha avuto il parere della Commissione di merito e nemmeno quello della Commissione Bilancio. Pertanto, è giudicato improponibile.

Comunico che è stato presentato dalla Commissione Bilancio l'emendamento 16.15.A:

emendamento aggiuntivo agli emendamenti 16.15 e 16.15.1:

«4. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in lire 20 mila milioni, si fa fronte con le disponibilità del capitolo 33724.

5. Le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1997 sul capitolo 33724, relativo alla finalità di cui all'articolo 70, comma 2, della legge regionale 7.3.97, n. 6, possono essere riscritte su richiesta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, da produrre entro il 31 marzo 1998, e riassegnate al medesimo capitolo di provenienza con provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze».

Onorevoli colleghi, l'emendamento 16.15.A è la norma che assicura la copertura finanziaria all'emendamento 16.15 già approvato. Ricordo che, infatti, all'atto dell'approvazione dell'emendamento è stato dichiarato che l'Aula sarebbe stata chiamata a dare la copertura finanziaria. Avverto l'Aula che, qualora non venisse assicurata la copertura finanziaria, l'emendamento 16.15, già approvato, di fatto non può risultare più approvato.

Pongo in votazione l'emendamento 16.15.A. Il parere della Commissione?

ZANNA. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

TRICOLI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(È approvato)*

Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Zanna ed altri i seguenti emendamenti:

emendamento 17.20:

«1. La Regione siciliana adotta misure straordinarie per l'avvio di attività autonome di lavoro realizzate da disoccupati e inoccupati che risultano in tale stato nei sei mesi precedenti la presentazione della istanza e che siano residenti nella Regione siciliana»;

emendamento 17.21:

«1. Per le finalità di cui all'articolo precedente l'Assessorato regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, concede ai soggetti di cui al precedente articolo e la cui proposta sia ritenuta valida dal punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:

a) contributo a fondo perduto fino a 30 milioni di lire per l'acquisto di attrezzature;

b) prestito fino a 20 milioni di lire restituibile in cinque anni con garanzie da acquisire sull'investimento mediante iscrizione di privilegio speciale;

c) contributo a fondo perduto fino a 10 milioni di lire per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività;

d) affiancamento di un tutor specializzato»;

emendamento 17.22:

«1. I soggetti beneficiari delle misure previste all'art. 9 septies del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 convertito con la legge 28 novembre 1996, n. 608 non possono essere ammessi alle agevolazioni della presente legge.

2. I titolari delle indennità di mobilità ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui alla presente legge con il beneficio previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223»;

emendamento 17.23:

«1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 1 la Regione siciliana stipula una convenzione con la società costituita ai sensi del decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26 convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 (Società per imprenditorialità giovanile spa).

2. La convenzione di cui al comma 1 affida alla SIG l'incarico di curare la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica dei progetti presentati.

3. L'Assessore regionale al Lavoro, alla Pre-

videnza sociale, alla Formazione professionale e all'Emigrazione, fissa con propria circolare criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste agli articoli precedenti.

4. La convenzione e la circolare di cui al presente articolo sono approvate sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Ars»;

emendamento 17.24:

«1. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione non retribuiti e per la durata di 4 mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale e trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione aziendale.

2. I soggetti che sono stati impegnati in progetti LSU promossi da aziende private sono prioritariamente ammessi alle agevolazioni del prestito d'onore senza dover sostenere il corso di formazione propedeutico alla approvazione della idea progettuale.

3. Le attività formative di cui al comma 1 si svolgeranno con le stesse modalità e criteri previsti dai programmi formativi finanziati con le risorse del Fondo sociale europeo»;

emendamento 17.25:

«1. Per l'attuazione delle finalità, di cui all'articolo 17, gli oneri sono quantificati in 35 mila milioni di lire per l'esercizio finanziario in corso»;

emendamento 17.26:

«1. Al fine di utilizzare tempestivamente le somme stanziare nel fondo siciliano per l'assistenza e il collocamento dei lavoratori disoccupati per il finanziamento dei cantieri di lavoro, sul capitolo 73752. L'Assessore regionale al lavoro provvede con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio di ciascun anno e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'approvazione del bilancio a ripartire il 90% del fondo a disposizione attribuendo in un'unica soluzione le relative somme a ciascun ente sulla base della popolazione residente nel comune e del numero di disoccupati comunicati dall'Ufficio di collocamento.

2. L'Assessore regionale al lavoro contemporaneamente eroga con mandato diretto le relative somme assegnate a ciascun ente nella misura del 90% liquidando il saldo entro 30 giorni dall'approvazione del certificato dei lavori.

3. L'Assessore regionale al lavoro riserva il 10% del fondo a disposizione per interventi straordinari e urgenti, su richiesta motivata degli enti locali interessati.

4. I comuni sono impegnati ad avviare i cantieri entro sessanta giorni dalla data di assegnazione delle somme da parte dell'Assessorato al lavoro e, comunque, non oltre il 30 ottobre dell'anno di pertinenza, dandone comunicazione entro i cinque giorni successivi all'assessorato al lavoro.

5. I fondi assegnati e non utilizzati entro i termini riportati al comma precedente andranno a incrementare la quota del 10% a disposizione dell'Assessore, di cui al comma 3 dell'art. 1. Tale somma dovrà comunque essere assegnata, per quanto non utilizzato per interventi straordinari e urgenti, secondo un piano di ripartizione che tenga conto di ulteriori richieste pervenute dai comuni all'Assessorato entro la data del 30 ottobre dell'anno.

6. L'Assessore regionale al lavoro procederà alla ripartizione di tale somma entro e non oltre il 15 novembre dell'anno»;

emendamento 17.27:

«1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere alle imprese individuali, societarie o cooperative, operanti nel settore della produzione e commercializzazione di beni e servizi, che abbiano la sede legale o una stabile organizzazione nel territorio della regione siciliana, un contributo nella misura e con le modalità di cui agli articoli successivi, sugli oneri contributivi e sulla retribuzione per le assunzioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge»;

emendamento 17.28:

«1. I soggetti promotori di lavori socialmente utili possono stipulare anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge o statutaria nelle more della costituzione di società miste con i criteri e le modalità previste dall'art. 1 comma 21 della legge n. 608 del 29 novembre 1996, convenzioni o contratti di durata non superiore a trentasei mesi con cooperative di lavoratori costituite almeno per il 90% da soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e per i quali è già scaduto il trattamento di integrazione salariale o di mobilità, per lo svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito dei progetti di lavori socialmente utili precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessorato regionale al Lavoro è autorizzato ad erogare all'ente promotore della convenzione un importo forfettario per ogni unità impiegata pari al 50% dell'indennità mensile di trattamento dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili.

3. I progetti di lavori socialmente utili riservati ai disoccupati oltre 24 mesi non sono rinnovabili. La prosecuzione dei progetti qualora richiesta dall'ente o dal soggetto promotore, procede con nuovi soggetti da richiedere per chiamata numerica alle sezioni circoscrizionali per l'impiego. Coloro i quali non hanno partecipato a progetti di LSU negli ultimi tre anni acquisiscono priorità negli avviamenti per i nuovi progetti.

4. Le disposizioni di cui all'art. 11 della l.r. n. 27/91 in quanto compatibili si applicano anche ai soggetti impegnati nei progetti LSU riservati ai disoccupati oltre 24 mesi. La convenzione prevista al comma dell'art. 11 della l.r. n. 27/91 può essere proposta dalle stesse aziende. La CRI delibera sulle modalità di applicazione della presente disposizione di legge.

5. Fra i soggetti promotori di LSU riservati ai disoccupati oltre 24 mesi e il cui finanziamento è a carico del fondo regionale e nazionale per l'occupazione sono incluse con priorità anche le aziende private che hanno la sede legale nel territorio della Sicilia e che operano nel settore

della produzione di beni e servizi. L'Assessore regionale al Lavoro con circolare fissa le modalità di applicazione della presente disposizione previa delibera della Cri».

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti dal 17.20 al 17.28, precisando che essi erano stati sintetizzati in un altro emendamento che ha avuto l'apprezzamento della quinta Commissione; non conosco l'esito, sinceramente, della Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro degli emendamenti dal 17.20 al 17.28.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Di Martino e Di Betta il seguente emendamento 17.64:

«Per la costituzione della società per l'imprenditoria giovanile nella Regione siciliana, prevista dal secondo comma dell'art. 25 della legge (pacchetto Treu) è autorizzata l'utilizzazione dello stanziamento di cui all'articolo 6 della legge regionale 21.12.1995, n. 87, fino a cinque miliardi».

Lo dichiaro improponibile.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Villari ed altri il seguente emendamento 8.1:

*Dopo il comma 1 aggiungere:*

«1 bis. Il disposto dell'art. 29 della legge regionale n. 33/96 che estende il diritto dei contributi di cui all'art. 10 della l.r. 27/91, anche ai contratti di formazione e lavoro conformi ai progetti tipo contenuti in accordi quadro generali approvati dal Ministero del lavoro e recepiti dalla Commissione regionale per l'impiego, utilizzati dalle imprese previo visto di conformità delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti contratti collettivi nazionali di lavoro rilasciato attraverso le loro strutture territorialmente competenti a livello provinciale, ha efficacia retroattiva fin dalla entrata in vigore della l.r. n. 27/91.

Il visto di conformità da apporsi da parte delle Commissioni paritetiche territorialmente competenti a livello provinciale è esteso fin dall'entrata in vigore della l.r. n. 27/91, anche alle Commissioni paritetiche di livello regionale».

Lo dichiaro improponibile.

Comunico che è stato presentato dall'onorevole Zanna il seguente emendamento 7.1:

*Alla fine del comma 1 aggiungere:*

«Le assunzioni di cui sopra possono consentire i benefici di cui alla successiva lettera a) del presente articolo anche per la trasformazione dei contratti di riallineamento in contratti di formazione e lavoro per quei lavoratori la cui posizione retributiva e contributiva era stata inserita nell'ambito della previsione della attuazione di contratti di riallineamento».

ZANNA. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento 17.1:

«I contributi e le sovvenzioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni vanno erogati in favore dell'Associazione volontari di sangue, in aggiunta alle somme corrisposte per la cessione delle unità di sangue al fine di agevolare la raccolta di sangue umano e di sostenere l'attività complessiva delle predette associazioni operanti nel territorio regionale».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

CROCE, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dal Governo:

emendamento 17.2:

«Articolo 17 ter - Variazione di destinazione di somme assegnate alle Aziende Unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e alle Università

1. Il termine di cui all'art. 12 della l.r. 6 aprile 1996, n. 25 è prorogato al 31 dicembre 1997.

2. Entro tale termine, fermi restando gli originari provvedimenti di assegnazione di somme per le spese in conto capitale relativi agli esercizi finanziari 1993 e precedenti, i direttori generali delle Aziende Unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e dei Policlinici universitari sono autorizzati ad utilizzare le somme originariamente assegnate, ivi comprese le economie di gara eventualmente verificatesi, per nuove e/o attuali ulteriori esigenze connesse con il necessario rinnovo o ampliamento tecnologico e/o edilizio.

3. Le somme assegnate ai sensi del D.L. P.Reg. del 30.6.1950, n. 31 ratificato con l.r. 14 dicembre 1950, n. 85, possono essere utilizzate entro i termini di cui sopra, per il rinnovo, l'ampliamento o il restauro delle sedi o degli immobili già di proprietà degli enti e delle istituzioni di cui al citato D.L. 31/1950, anche nel caso in cui tali interventi siano volti al ripristino della funzionalità degli stessi immobili, per finalità di interesse regionale diverse da quelle di assistenza sanitaria o di formazione e perfezionamento tecnico-professionale e culturale del personale sanitario.

4. In tale ultimo caso, gli immobili possono essere utilizzati dalle Aziende cui appartengono direttamente ovvero, esclusa la cessione in compravendita, essere ceduti a terzi a titolo oneroso»:

- dalla Commissione Sanità:

Subemendamento 17.2.1 all'emendamento 17.2:

«Al comma 1 dopo le parole "l.r. 6 aprile 1996, n. 25" aggiungere le seguenti altre "e successive modifiche"».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, la Commis-

sione di merito ha dichiarato che l'emendamento non necessita di copertura finanziaria. Ne ha facoltà.

PIRO. Basta che ci sia la dichiarazione della Commissione che l'emendamento non necessita di copertura finanziaria ed è tutto a posto!

Ma dove esiste questa cosa?

PRESIDENTE. Ho dato una comunicazione. Non ho detto ...

PIRO. No, no, Presidente. Non era per lei. Io parlavo con l'assessore Tricoli.

Presidente, io leggo l'emendamento. Nel merito avevo già detto all'assessore Pagano che non avevo difficoltà, perché si tratta di consentire la possibilità di reimpiegare somme stanziare nel bilancio della Regione che si riferiscono agli esercizi finanziari 1993 e precedenti.

Si tratta, quindi, di dover fare una valutazione sulla sussistenza delle somme e prevederne il riutilizzo per le finalità, che peraltro sembrano essere un po' diverse da quelle originarie.

Se questo non è compito della Commissione Bilancio, francamente allora non comprendo quali siano i compiti della Commissione Bilancio. La Commissione sanità può dichiarare tutto quello che vuole, ma in Commissione Bilancio non vengono soltanto gli incrementi di spese e le riduzioni di entrate. Vengono anche le mutazioni delle destinazioni dei finanziamenti. Non solo! Ma in questo caso, trattandosi ...

TRICOLI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Si tratta di somme già assegnate alle aziende ospedaliere e alle aziende unità sanitarie locali. Sono già assegnate, fanno parte del bilancio delle aziende, non del bilancio regionale.

PIRO. Onorevole Tricoli, se non sono somme del bilancio della Regione, ha ragione lei. Venga chiarito ed io ne prendo atto. Se non sono somme del bilancio della Regione e non sono somme che le aziende dovrebbero restituire alla Regione, allora ha ragione lei.

RICOTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero chiarire che si tratta di somme che già sono state assegnate dal bilancio regionale negli anni precedenti alle aziende ospedaliere e alle aziende unità sanitarie locali e che fanno parte del bilancio di queste ultime. Somme che spesso non sono state utilizzate perché abbisognavano di parere dell'Assessore, parere che spesso non è stato dato perché venivano bloccate con circolare.

Con questi emendamenti si vogliono liberare queste somme da questi pareri per renderle immediatamente utilizzabili dalle aziende. Quindi, non c'entra assolutamente il bilancio regionale.

PAGANO, *assessore per la sanità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO, *assessore per la sanità*. Signor Presidente, solo per rafforzare il concetto dell'onorevole Ricotta, tant'è che al secondo comma diciamo che i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e dei policlinici universitari sono autorizzati a utilizzare le somme originariamente assegnate.

PIRO. Cosa vuol dire il primo comma?

PAGANO, *assessore per la sanità*. Che viene prorogato al 31 dicembre 1997.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pongo in votazione il subemendamento 17.2.1. Il parere del Governo?

PAGANO, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

CROCE, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; Chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 17.2 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dal Governo:

emendamento 17.3:

«Articolo 17 quater - Rete per l'emergenza

1. La gestione dei servizi previsti dall'art. 36, comma 2, lett. b) della l.r. 30 novembre 1993, n. 30 è attivata prioritariamente mediante la stipula di apposita convenzione con enti pubblici e, in particolare fra questi, con quelli di cui all'art. 1 del DPR 31 luglio 1980, n. 613, così come modificato dall'articolo 7 della l. 20 novembre 1995, n. 490.

2. La convenzione di cui al precedente comma dovrà in ogni caso prevedere la piena utilizzazione delle risorse indicate ai commi 1 e 2 dell'articolo 54 della l.r. 18 maggio 1996, n. 33, per le finalità ivi previste.

1. Il termine per l'utilizzazione delle somme di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 7 della l.r. 28 febbraio 1986, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, destinate all'acquisizione di beni, mediante apposito appalto di fornitura, o alla realizzazione degli adeguamenti edilizi ivi previsti, è fissato nel 30.6.1997»;

- dall'onorevole Nicolosi:

Subemendamento 17.3.1 all'emendamento 17.3:

«Al comma 1 prima delle parole "La gestione dei servizi" premettere le seguenti altre "Per il triennio 1997-2000".

«Al comma 2 dopo le parole "precedente comma" aggiungere le seguenti altre "da sottoporre al parere della Sesta Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana" e sostituire la parola "dovrà" con "potrà".

NICOLOSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI. Signor Presidente, per chiarire che il "dovrà" del comma 2 dell'emendamento 17.3.1, che la Commissione Sanità ha modificato in "potrà", è un emendamento approvato dalla Commissione all'unanimità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 17.3.1. Il parere del Governo?

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 17.3 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Speciale ed altri il seguente emendamento 17.55:

«Articolo aggiuntivo

I direttori generali delle Aziende sanitarie locali che abbiano sede nel territorio della Regione siciliana sono autorizzati a utilizzare, per l'esercizio delle attività di medico competente all'espletamento delle misure previste dal D.lgs 15 agosto 1991, n. 277, il personale che sia stato addetto a tali funzioni da almeno quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge».

Lo dichiaro improponibile.

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento 17.90:

«Interventi immediati sui dipendenti elisoccorsi.

1. L'Assessore regionale alla sanità è autorizzato a corrispondere direttamente ai soggetti di cui all'articolo 54 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, quanto dagli stessi vantato, a titolo di retribuzione, nei confronti delle società che abbiano prestato, a qualsiasi titolo, in favore dell'Amministrazione regionale, i servizi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione di quanto previsto al precedente comma, che graveranno sul cap. 42730, si farà fronte con una quota dei crediti riconosciuti alle società citate per la prestazione dei suddetti servizi, in virtù di apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2041 c.c.

3. L'erogazione delle somme in favore dei soggetti di cui all'articolo 54 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, è subordinata a dichiarazione di consenso e ad attestazione di conformità, relativamente all'ammontare, da parte delle società dalle quali gli stessi dipendono o dalle quali siano stati dipendenti. Le relative somme saranno erogate a decurtazione di quanto spettante alle predette società in forza del citato provvedimento di riconoscimento di debito».

La copertura finanziaria è assicurata dalla Commissione Bilancio.

Il parere del Governo?

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

CAPODICASA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Voglio dare prima una comunicazione: sembrano ancora molti gli emendamenti, ma la gran parte di questi non ha il parere della Commissione competente, quindi sa-

rebbero dalla Presidenza dichiarati improponibili. Anche gli uffici confermano la mia impressione. È intendimento del Presidente dell'Assemblea completare l'esame del disegno di legge in discussione e di quello relativo alle universiadi in questa seduta e quindi rinviare i lavori alla prossima settimana. Resta così stabilito.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dagli onorevoli Zanna ed altri:

emendamento 17.19:

«1. Le opere realizzate nei comuni della Regione dalla ex SIRAP a seguito di stipula di convenzione con l'Assessorato regionale cooperazione, commercio e artigianato sono trasferite ai comuni nel cui territorio sono state realizzate le opere. Il trasferimento di detti beni avverrà a seguito di accertamento con regolare verbale di consistenza delle opere già realizzate.

2. I Comuni sono autorizzati a concedere le aree in diritto di superficie o i capannoni in affitto a seguito di emanazione da parte degli stessi di regolamento di gestione per gli effetti di cui all'art. 12 della l.r. n. 1/79 che terrà conto anche della normativa prevista dalla legge nazionale n. 865/71.

3. I Comuni sono altresì autorizzati a concedere, previa regolamentazione, i capannoni in affitto ponendo a carico degli assegnatari gli oneri per l'esecuzione dei lavori necessari per il completamento e per il conseguimento delle prescritte autorizzazioni funzionali alla agibilità degli stessi, scomputando il relativo importo dal calcolo del canone di affitto.

4. L'Assessorato regionale alla Cooperazione, commercio e artigianato è autorizzato a concludere con i singoli Comuni assegnatari dei beni di cui al primo comma accordi di programma con le procedure di cui all'art. 27 della l.r. n. 48/91 con il quale andranno regolate le procedure relative al trasferimento dei beni e delle risorse necessarie a completare le opere, alle operazioni di collaudo generale o parziale

delle opere, al completamento e definizione delle pratiche inerenti gli espropri.

5. La Regione con successivo provvedimento definisce gli eventuali propri impegni anche di carattere finanziario discendenti dalle risultanze della procedura fallimentare della ex SIRAP e da eventuali obblighi nei confronti di creditori persistenti a seguito della liquidazione della ex SIRAP»;

- dagli onorevoli Scalici e Spagna:

emendamento 17.61:

«Articolo 17 bis:

1. I dipendenti dell'amministrazione regionale che siano stati adibiti per un periodo superiore a dieci anni alla guida di autovetture di proprietà dell'amministrazione regionale stessa e che abbiano partecipato con profitto a corsi di guida sicura tenutisi sulla base di convenzioni stipulate tra l'amministrazione regionale e istituti specializzati, dovranno stabilmente espletare le mansioni di autista, con il conseguente diritto al corrispondente trattamento economico e giuridico.

2. Tale assegnazione viene disposta, su istanza del personale interessato, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

- dagli onorevoli Zanna ed altri:

emendamento 17.51:

«1. Nelle more della riforma dell'Amministrazione regionale, nonché del recepimento della normativa nazionale in materia di protezione civile, è istituito l'Ufficio regionale di Protezione Civile, alle dirette dipendenze del Presidente della Regione o dell'assessore delegato.

2. L'Ufficio di Protezione Civile curerà le attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, la gestione delle emergenze di competenza regionale e di accertamento dei danni derivanti da calamità naturali.

3. Lo stesso Ufficio curerà le attività ammi-

nistrative e tecniche connesse all'attuazione delle ordinanze assunte ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché della legge 28 marzo 1988, n. 99 e successive modificazioni»;

emendamento 17.5:

«1. L'art. 15 della l.r. 30 aprile 1991, n. 10 è sostituito dal seguente:

“L'amministrazione procedente, competente ad emanare il provvedimento finale, quando deve acquisire concerti, intese, nulla osta, autorizzazioni o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche indice di regola una conferenza di servizi, alla quale devono essere invitate tutte le amministrazioni e gli enti interessati che possono intervenire a mezzo di propri rappresentanti o di funzionari dagli stessi delegati, e i titolari degli uffici competenti ad esprimere il concerto, l'intesa, il nulla osta, l'autorizzazione o l'assenso, o loro delegati; dei soggetti intervenuti deve constare la legittimazione ad esprimere definitivamente le competenti valutazioni.

2. Ove l'amministrazione o gli enti interessati per i fini di cui sopra debbano acquisire pareri obbligatori di organi collegiali questi ultimi sono chiamati ad esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta; decorso infruttuosamente tale termine il parere si intende favorevolmente reso.

3. La convocazione per la partecipazione alla conferenza deve indicare l'oggetto della determinazione in discussione con allegata la relativa documentazione e deve essere recapitata al destinatario entro 30 giorni antecedenti alla data della convocazione stessa.

4. Nella prima riunione della conferenza dei servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono un termine perentorio entro cui pervenire alla decisione; tale termine non può superare i 60 giorni dalla prima riunione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indigente procede ai sensi del successivo comma 6.

5. Si considera acquisito l'assenso dell'am-

ministrazione che, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia preso parte tramite rappresentanti privi della competenza o della delega ad esprimere la valutazione dell'amministrazione convocata.

6. Nel caso in cui una o più amministrazioni abbiano espresso, anche in sede di conferenza, il proprio motivato dissenso l'amministrazione indicente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente della Regione ove l'amministrazione procedente o dissenziente sia una amministrazione regionale; negli altri casi la comunicazione è data al Sindaco o al Presidente della Provincia nel caso in cui l'amministrazione competente ad esprimere il provvedimento finale sia rispettivamente il Comune o la Provincia. Il Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale o il Sindaco previa delibera del consiglio comunale o il Presidente della Provincia previa delibera del consiglio provinciale, entro 30 giorni dalla comunicazione, può disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine in assenza di sospensione la determinazione diventa esecutiva.

Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e sanitaria, l'amministrazione indicente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, purché non vi sia stata una precedente valutazione di compatibilità ambientale negativa.

8. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici convergenti in uno stesso procedimento amministrativo nonché per l'esame contestuale degli interessi afferenti più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesime attività o risultati; in tal caso la conferenza è indetta dall'amministrazione chiamata ad emanare il provvedimento finale o, previa informale intesa, dall'Amministrazione che cura l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può es-

sere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

9. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma, ai Patti Territoriali ed ai Contratti d'area sostenuti dalla Regione.

10. Le determinazioni adottate nella conferenza dei servizi devono essere comunicate dall'amministrazione indicente a tutte le amministrazioni invitate anche se non presenti alla conferenza; le determinazioni sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta, le autorizzazioni e gli assensi richiesti»;

emendamento 17.6:

«1. Il ricorso alla conferenza dei servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati. La Conferenza può essere indetta anche dall'amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.

2. La conferenza dei servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi convergenti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi per unicità di risultato socio-economico.

3. Ai fini dei superiori commi la Conferenza dei servizi può essere convocata anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse; in tal caso la Conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dalla amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente o dalla amministrazione competente ad esprimere il provvedimento finale.

4. Sulla istanza del privato diretta ad ottenere

la convocazione della Conferenza l'amministrazione decide entro 30 giorni dalla ricezione della stessa; l'eventuale rigetto deve essere congruamente motivato. In mancanza di provvedimento espresso, decorso il termine di cui al comma precedente, l'istanza si intende accolta e la Conferenza deve essere convocata entro e non oltre i successivi 30 giorni.

5. Il privato, la cui istanza è stata rigettata, può reiterare la domanda all'organo monocratico di vertice dell'amministrazione; decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza si forma il silenzio-rifiuto.

6. Qualora l'avvio di una attività imprenditoriale sia subordinato ad un provvedimento autorizzatorio di una delle amministrazioni regionali o di enti territoriali o enti locali o enti pubblici sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione, decorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che l'amministrazione si sia pronunciata si forma il silenzio-assenso; prima della scadenza di tale termine l'amministrazione può chiedere informazioni, chiarimenti e integrazioni interrompendo il superiore termine che ricomincia a decorrere dalla ricezione di quanto richiesto dall'amministrazione. La richiesta nell'ambito del medesimo procedimento può essere effettuata una sola volta»;

emendamento 17.7:

«1. Per le opere pubbliche finanziate dallo Stato per le quali sia stata espressa delega dallo Stato alla Regione per la cura degli atti necessari alla progettazione e realizzazione delle opere o per le opere pubbliche finanziate dalla Regione, riferite agli interventi per l'emergenza idrica, per la realizzazione dei programmi di edilizia economica e popolare, per la grande viabilità a carattere statale o per il potenziamento del sistema dei trasporti, il Presidente della Regione, salvo provvedimenti diversi assunti dagli organi dello Stato in relazione alle proprie competenze, nomina Commissari straordinari entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge che adottano provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perché l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali.

2. Il Commissario straordinario, nominato fra i dipendenti della Regione in possesso almeno della qualifica di dirigente superiore o tra i presidenti degli enti regionali appaltanti, assume la funzione di amministrazione procedente, competente ad esprimere il provvedimento finale ai fini dell'attivazione dello strumento della Conferenza dei servizi. È facoltà del Commissario fissare tempi più ridotti entro cui concludere il procedimento previsto dalle disposizioni che regolano lo strumento della Conferenza dei servizi»;

emendamento 17.8:

«1. Al fine di accelerare e semplificare le procedure amministrative e accelerare la spesa, la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali, l'Ispettorato ripartimentale delle Foreste e l'Ufficio del Genio civile concludono rispettivamente, entro 60 giorni dalla richiesta del Comune nel cui territorio ricadono immobili sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939, a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 e a vincolo sismico ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successivi Decreti ministeriali di attuazione, formali intese attraverso le quali vengono fissati preventivamente le caratteristiche e la tipologia alle quali devono adeguarsi ai fini della migliore tutela paesaggistica ed architettonica, ambientale e statica degli edifici, gli interventi ad iniziativa dei soggetti pubblici e privati.

2. Gli interventi oggetto dell'intesa ai fini del parere di cui alla legge n. 1497/39 sono quelli consistenti in opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia così come definiti dall'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71 per le opere pubbliche e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. Gli interventi oggetto dell'intesa ai fini del parere di cui al Regio Decreto n. 3267/1923 sono quelli previsti agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 37/85 e all'art. 10 della legge regionale n. 16/96.

4. Gli interventi oggetto dell'intesa ai fini del parere di cui alla legge n. 64/74 sono quelli previsti agli articoli 14, 15, 16 e 17 della stessa legge.

5. Le intese di cui al comma 1 costituiscono norma regolamentare e vengono emanate con decreto dell'Assessore regionale competente. Le intese a seguito della loro emanazione vengono recepite con delibera consiliare nel Regolamento edilizio del Comune ed hanno efficacia immediata alla data di esecutività della delibera»;

emendamento 17.9:

«1. Per i progetti di opere riferite alle intese di cui all'art. 1 comma 1 è abrogato il parere preventivo degli organi competenti.

Il capo dell'UTC prima della emissione del provvedimento autorizzato da parte del Sindaco o della approvazione amministrativa da parte degli organi del Comune, attesta la conformità dell'intervento ai contenuti dell'intesa.

2. Il Sindaco ha l'obbligo di trasmettere agli organi competenti per territorio il provvedimento autorizzatorio con allegati elaborati progettuali visti dall'ente. La Soprintendenza ai beni culturali e ambientali, l'Ufficio del Genio civile e l'ispettorato ripartimentale delle foreste in relazione alle rispettive competenze hanno facoltà di esercitare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione degli elaborati verifiche circa la corrispondenza tra il provvedimento di autorizzazione all'esecuzione delle opere e i contenuti dell'intesa sottoscritta con l'Ente interessato. In caso di accertate difformità gli organi competenti invitano il soggetto richiedente, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento degli atti di cui al presente comma, ad adeguare il provvedimento di autorizzazione.

3. Per le opere non rientranti nell'intesa di cui al comma 1 ad iniziativa di soggetti privati gli organi competenti rilasciano i relativi pareri e/o nulla osta entro il termine perentorio di 60 giorni. La facoltà di richiesta di documenti e di integrazioni va esercitata una sola volta entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

4. Per le opere ad iniziativa dei soggetti pubblici non rientranti nell'intesa di cui al comma 1 gli organi competenti rilasciano il parere entro 30 giorni dalla richiesta di parere»;

emendamento 17.10:

«1. Al fine di garantire la competenza necessaria alla espressione dei pareri sulle opere oggetto delle intese di cui al comma 1 del precedente articolo i comuni adeguano la composizione delle Commissioni edilizie Comunali prevedendo obbligatoriamente la presenza del geologo e dell'agronomo.

2. I Comuni, inoltre, sono autorizzati a organizzare, d'intesa con gli enti preposti al rilascio di pareri e nulla osta di cui ai precedenti articoli, stages formativi del personale dipendente del Comune nelle materie oggetto delle intese di cui all'art. 1.

3. Qualora l'UTC non sia retto dalla figura dell'Ingegnere capo o da tecnico laureato, i Comuni hanno facoltà, anche in deroga alle previsioni della Pianta organica e del Regolamento del personale, di stipulare previo concorso pubblico per titoli ed esami contratto a tempo determinato con il personale in possesso del titolo di studio di Laurea in ingegneria o architettura.

4. Il Comune rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta. Sono fatte salve le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in tema di procedimento amministrativo. Il capo dell'UTC rilascia l'attestazione di cui al comma 1 dell'art. 2 entro sette giorni dalla definizione del procedimento»;

emendamento 17.11:

«1. Le previsioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 77/95 così come modificato dal Decreto legislativo n. 336/96 si applicano agli Enti locali della Sicilia in deroga alle competenze attribuite agli organi esecutivi dalla legislazione regionale vigente.

2. Il Piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 77/95 è obbligatorio anche per gli enti locali della Sicilia con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

3. Il Sindaco in sede di definizione del Piano esecutivo di gestione ha facoltà di individuare i capitoli dei servizi la cui gestione è riservata alla

Giunta Municipale e al Sindaco fatta salva l'attività istruttoria e la predisposizione degli atti da parte dei responsabili dei servizi.

4. L'organo esecutivo dell'ente in sede di individuazione del responsabile dei servizi e di definizione del Piano esecutivo di gestione fissa obiettivi e al contempo tempi e modalità per il raggiungimento degli stessi. Il mancato raggiungimento degli obiettivi nei tempi e con le modalità fissate costituisce motivo di esclusione dai benefici di cui all'art. 7 della l.r. n. 21/91 e dell'art. 13 della l.r. n. 17/90 nonché da quelli rientranti nelle previsioni di utilizzazione del fondo efficienza servizi fissati anche a seguito della contrattazione sindacale decentrata relativamente al miglioramento dell'efficienza dei servizi. È abrogato l'art. 16 della l.r. n. 46/96»;

emendamento 17.12:

«1. Il comma 1 dell'art. 15 della l.r. n. 44/91 è così sostituito: "Sono soggette a controllo preventivo di legittimità le deliberazioni concernenti materie attribuite alla competenza dei Consigli provinciali e comunali".

2. Tra le materie oggetto di deliberazione da sottoporre a controllo con le procedure e le modalità di cui al successivo comma 3 dell'art. 15 della l.r. n. 44/91 sono aggiunte quelle relative a: alienazione, acquisti, appalti e contratti in generale, assunzioni, stato giuridico ed economico del personale, contributi»;

emendamento 17.13:

«1. Il comma 5 dell'art. 51 della legge n. 142/90 così come recepito dalla l.r. n. 48/91 è così sostituito:

1. "Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità anche in deroga alle procedure di assunzione dei dipendenti degli Enti Locali con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per funzioni dirigenziali, direttive o di particolare specializzazione.

2. Tali contratti sono stipulati in misura com-

pletivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica delle qualifiche dirigenziali e direttive e comunque non inferiore a due unità negli Enti ove è prevista la dirigenza e ad una unità negli altri Enti.

3. Per i contratti di cui ai precedenti commi si può prescindere dal possesso dei requisiti di età e di anzianità di servizio previsti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali.

4. I contratti di cui ai precedenti commi sono stipulati, di norma, in assenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente.

5. Con delibera motivata della Giunta Municipale possono essere stipulati contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva nei limiti di cui al precedente comma anche in presenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'ente, qualora vengano documentate gravi carenze o eccessivi carichi di lavoro a carico dei funzionari presenti.

6. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica e possono essere stipulati anche con soggetti dipendenti da altri enti locali della Regione e non necessitano di assenso da parte dell'Ente presso cui prestavano servizio. Per tutta la durata del contratto i dipendenti sono collocati in aspettativa senza assegno.

7. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

8. Agli incaricati ai sensi del comma 6 dell'art. 7 del Decreto Legislativo 3 Febbraio 1993 n.29 come modificato dal Decreto Legislativo 23 Dicembre 1993 n.546 sono conferiti, nei limiti del-

l'oggetto dell'incarico, tutti i poteri e le funzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, statuto e regolamento, per i dipendenti degli enti locali»;

emendamento 17.14:

«1. Per la realizzazione di opere complesse o di opere pubbliche per le quali l'ente richiedente dichiara disponibilità a cofinanziare l'opera, la Presidenza della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente conclude accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90 così come recepito dalla l.r. n. 48/91, con gli enti preposti o coinvolti nella realizzazione delle opere.

2. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, nonché approvazione in variante allo strumento urbanistico vigente. Tale dichiarazione cessa di efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro cinque anni»;

emendamento 17.15:

«1. Si definisce Patto Territoriale l'accordo tra soggetti privati e pubblici per l'attuazione di un programma di interventi di diversa natura tra loro integrativi compresi interventi nel campo della produzione di beni e servizi ed in quello dell'apparato infrastrutturale, caratterizzato da obiettivi di promozione dello sviluppo locale in ambito subregionale.

2. I Patti territoriali possono essere attivati su tutto il territorio regionale.

3. Il Patto territoriale può essere promosso da:

- a) enti locali;
- b) altri soggetti pubblici operanti a livello locale;
- c) rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessati;
- d) soggetti privati.

4. Il Patto territoriale è sottoscritto dai soggetti promotori, dagli enti locali, da altri soggetti pubblici locali coinvolti nell'attuazione del patto e da uno o più soggetti rientranti in ciascuna delle seguenti categorie:

- a) rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessati;

- b) soggetti privati;
- c) Province;
- d) banche o società di servizi controllate dalle banche;
- e) consorzi di garanzia collettiva fidi;
- f) A.S.I. operanti nell'ambito del territorio oggetto del Patto.

5. La sottoscrizione del Patto vincola i soggetti sottoscrittori al rispetto degli specifici impegni e degli obblighi assunti per la realizzazione degli interventi di rispettiva competenza. La Regione che approva i Patti assume l'impegno ad inserire il Patto tra le azioni e le iniziative attuative dei programmi regionali compresi quelli di rilevanza comunitaria; le banche e le società assumono l'impegno a sostenere finanziariamente gli interventi produttivi per la parte di investimenti non coperta da risorse proprie o da finanziamenti pubblici e i consorzi di garanzia collettiva finiscono l'impegno a garantire i crediti concessi dalle banche. Gli Enti locali e gli altri soggetti pubblici sottoscrittori si impegnano, in particolare, a dare piena attuazione alle norme di semplificazione ed accelerazione delle procedure.

6. Ai fini del coordinamento e della sottoscrizione del Patto, i soggetti sottoscrittori provvedono a costituire società miste nelle forme di cui all'art. 22 comma 2 lettera c) della legge n. 142/90, o a partecipare alle stesse. Tali società assumono il ruolo di soggetti responsabili.

7. Per il perseguimento delle proprie finalità il soggetto responsabile provvede tra l'altro a:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- b) attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari, ivi compresa la promozione del ricorso alle sovvenzioni globali;
- c) assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati;
- d) verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori ed assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di inadempienze o ritardi;
- e) verificare e garantire la coerenza di nuove

iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale a cui è finalizzato il patto;

f) promuovere ove necessario la convocazione di conferenze di servizi;

g) assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del Patto.

8. Il soggetto responsabile presenta alla Presidenza della Regione, che emette il provvedimento attuativo ed eroga il relativo finanziamento, una relazione semestrale sullo stato di attuazione del Patto territoriale evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte. Nella relazione sono altresì indicati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate.

9. Il Patto territoriale deve specificare:

a) lo specifico e primario obiettivo dello sviluppo locale;

b) i soggetti sottoscrittori del Patto;

c) il soggetto responsabile;

d) le attività e gli interventi da realizzare, con l'indicazione dei soggetti attuatori, dei tempi e delle modalità di attuazione;

e) gli effetti occupazionali diretti o indiretti del Patto territoriale.

10. Con decreto del Presidente della Regione sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali possono essere indicati altri obiettivi che il Patto dovrà specificare con riferimento alla programmazione regionale e agli obiettivi di sviluppo in essa contenuti.

11. Il Patto territoriale può dare luogo a successivi protocolli aggiuntivi in relazione a ulteriori iniziative di investimento da assoggettare agli stessi requisiti previsti dalle presenti disposizioni.

12. Il Patto territoriale non può prevedere l'utilizzo di somme superiori a lire 100 miliardi a valere sulle specifiche risorse destinate alla Regione.

13. Al finanziamento del medesimo Patto possono inoltre concorrere in aggiunta a risorse di privati, anche ulteriori risorse comunitarie,

statali e locali. Gli investimenti in infrastrutture devono essere strettamente funzionali alle finalità ed agli obiettivi del Patto Territoriale ed il relativo onere complessivo a carico delle specifiche risorse destinate dalla Regione al Patto non può superare il 30% delle risorse.

14. I requisiti per l'attivazione, sottoscrizione ed erogazione dei fondi del Patto sono fissati con il Decreto del Presidente della Regione di cui al comma 8, che dovrà regolamentare:

a) modalità di attuazione e verifica della concentrazione fra le parti sociali;

b) sistema e modalità di istruzione e valutazione dei progetti di investimento per iniziative imprenditoriali che dovranno essere integrati con tutte le iniziative contenute nel Patto tale da rendere coerenti gli interventi con gli obiettivi individuati. E per tale valutazione la Presidenza della Regione si avvale del nucleo di valutazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 25/93;

c) tempi per la stipula del Patto;

d) modalità di erogazione delle somme.

15. La Regione può intervenire ad integrazione e per ulteriori iniziative imprenditoriali, e dei soggetti pubblici sottoscrittori dei Patti Territoriali già stipulati e finanziati con fondi del CIPE. L'integrazione potrà riguardare iniziative ad opera di soggetti privati non ammessi o non inseriti nei finanziamenti del CIPE e iniziative di soggetti pubblici non ammessi ai finanziamenti CIPE purché sia dimostrata la coerenza degli interventi con gli obiettivi del Patto accettata dalla Regione con le modalità di cui ai commi precedenti. L'importo delle somme erogabili dalla Regione per nuove iniziative inseribili nei Patti Territoriali già stipulati e finanziati dal CIPE non potrà superare la somma di lire 50 miliardi.

16. Al fine di garantire l'attuazione di quanto previsto al comma 5 del presente articolo la Regione valuta in sede di definizione dei programmi di spesa con i fondi comunitari la coerenza degli interventi ammessi a finanziamento con gli obiettivi del Patto. Accettata tale coerenza stabilisce di finanziare prioritariamente quegli interventi che si inseriscono e si inte-

grano con gli obiettivi dello sviluppo indicati dal Patto»;

emendamento 17.16:

«1. La Regione riconosce nel contratto d'area così come definito dall'art. 2 comma 203 lettera E) della legge n. 662/96, uno degli strumenti per perseguire obiettivi di sviluppo economico e occupazionale.

2. I Contratti d'area possono essere attivati nel territorio della Regione siciliana con riferimento alle aree territoriali connotate da presenza di aree per insediamenti produttivi e attraversate da crisi di occupazione e fenomeni di deindustrializzazione. La individuazione di queste aree avviene attraverso il rilevamento degli indici occupazionali, delle mortalità delle imprese, della riduzione della manodopera, dell'indice di occupazione da parte di aziende attive degli opifici e dei lotti di aree destinate agli insediamenti produttivi.

3. Con decreto dell'Assessore regionale all'Industria sentiti gli uffici provinciali del lavoro, l'Inps, le Camere di commercio, le Asi ed altri enti territoriali o consorzi che gestiscono aree per insediamenti produttivi, vengono individuate ogni anno le aree di crisi sulle quali può operare il Contratto d'area.

4. La individuazione dell'area di crisi può essere proposta congiuntamente dalle organizzazioni di categoria degli imprenditori, dei lavoratori dipendenti e degli enti locali o territoriali sulla base degli elementi individuati nei commi 1 e 2 del presente articolo.

5. L'iniziativa del Contratto d'area è assunta d'intesa dalle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro.

6. Il Contratto d'area può essere attivato in presenza della disponibilità di:

- a) aree attrezzate per insediamenti produttivi;
- b) progetti di investimento per una pluralità di nuove iniziative imprenditoriali e per la creazione di nuova occupazione nei settori dell'industria, dell'agroindustria, servizi, turismo attraverso condizioni di massima flessibilità am-

ministrativa ed in presenza di investimenti qualificati da validità tecnica, economica e finanziaria, nonché di relazioni sindacali e di condizioni di accesso al credito favorevoli;

c) un soggetto intermediario che abbia i requisiti per l'ottenimento di sovvenzioni globali da parte della U.E.

7. La cabina di regia istituita ai sensi dell'art. 17 della l.r. numero 6/97 provvede al coordinamento e al coinvolgimento delle amministrazioni statali, regionali e locali interessate alla stipula del contratto d'area. La Direzione regionale per la programmazione accerta la sussistenza dei requisiti e l'ammontare delle risorse occorrenti a valere sulle specifiche somme destinate dalla Regione. Sulla validità dei progetti di investimento delle iniziative imprenditoriali si pronuncia il nucleo di valutazione istituito ai sensi della l.r. n. 25/93 art. 22.

8. Il Contratto d'area è stipulato entro 60 giorni dall'accertamento della sussistenza dei requisiti indicati dal comma 6 da rappresentanti delle amministrazioni regionali, dagli enti locali territorialmente competenti, nonché da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, dai soggetti imprenditoriali titolari dei progetti di investimento proposti o dai soggetti intermediari come definiti al comma 6 lettera c). Il contratto d'area può essere inoltre sottoscritto da altri enti pubblici anche economici, da società a partecipazione pubblica, da banche o da altri operatori finanziari. Il contratto d'area si intende approvato con l'atto di stipula.

9. Il contratto d'area deve indicare e contenere:

a) gli obiettivi inerenti la realizzazione delle nuove iniziative imprenditoriali e gli eventuali interventi infrastrutturali ad essi funzionalmente connessi;

b) le attività e gli interventi da realizzare, con l'indicazione dei soggetti attuatori, dei tempi e delle modalità di attuazione;

c) il responsabile unico dell'attuazione e del coordinamento delle attività e degli interventi;

d) i costi e le risorse finanziarie occorrenti per i diversi interventi a valere sulle specifiche somme destinate dalla Regione ai Contratti d'a-

rea, su tre risorse pubbliche, nei limiti previsti dalle normative di settore, nonché di quelle reperite tramite finanziamenti privati;

e) un'intesa tra le parti sociali;

f) un accordo fra le amministrazioni e gli enti pubblici coinvolti nell'attuazione del contratto con il quale vengono stabiliti gli adempimenti di rispettiva competenza ivi compresi gli interventi a carattere infrastrutturale, gli atti da adottare in rapporto alla esigenza di velocizzazione della spesa e di velocizzazione delle procedure volte a favorire il rapido insediamento degli interventi produttivi, i termini entro cui devono essere espletati i relativi adempimenti e l'indicazione dei rappresentanti delle predette amministrazioni delegati ad esprimere con carattere di definitività la volontà delle stesse per tutti gli atti di cui alle lettere precedenti.

10. Il Contratto d'area può dare luogo a successivi protocolli aggiuntivi in relazione ad ulteriori iniziative di investimento da assoggettare all'accertamento dei requisiti con le procedure di cui al presente articolo.

11. Il responsabile unico del Contratto d'area viene individuato dagli stessi soggetti firmatari dell'accordo di cui al comma 9 e dovrà corrispondere a uno dei soggetti pubblici firmatari dell'accordo.

12. Il soggetto unico trasmette alla Presidenza della Regione, a seguito della sottoscrizione del contratto e di eventuali altri protocolli aggiuntivi, l'elenco degli interventi previsti con l'indicazione delle risorse pubbliche occorrenti per ciascuno degli interventi. La Presidenza della regione entro 30 giorni dalla ricezione dispone in favore dei soggetti titolari dei progetti di investimento l'erogazione degli importi dovuti secondo modalità stabilite con Decreto del Presidente della Regione.

13. L'importo delle risorse previste dai singoli Contratti d'area a valere sulle somme specifiche a ciò destinate dalla Regione non può superare la somma di lire 100 miliardi.

14. La Regione in sede di definizione dei programmi di spesa anche quelli a valere sui fondi

comunitari verifica prioritariamente l'ammissibilità di finanziamenti per progetti di investimento previsti dai Contratti d'area»;

- dalla Commissione:

emendamento 17.96:

«1. Il termine del 30 giugno 1997 di cui all'art. 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 3, è prorogato al 30 settembre 1997.

2. I commissari straordinari degli enti ricompresi nell'art. 4, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, rimangono in carica fino alla nomina dei consigli di amministrazione e comunque non oltre il 30 settembre 1997».

Li dichiaro improponibili.

SILVESTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola sugli emendamenti non apprezzati dalla III Commissione la quale in maniera irrituale non ha apprezzato gli emendamenti, in qualche modo violando il Regolamento, dicendo che si tratta di argomenti che fanno parte di disegni di legge.

Poiché l'emendamento 17.96 è autonomo rispetto al disegno di legge, la III Commissione ha fatto un abuso regolamentare, perché o lo respinge, valutandolo negativamente, o l'apprezza positivamente. Ma non può rimandarlo in Aula dicendo che fa parte di un disegno di legge, perché gli emendamenti sono atti autonomi: l'emendamento da una parte, il disegno di legge dall'altra. È un'argomentazione che non può trovare ingresso nei lavori d'Aula in quanto costituisce una violazione del Regolamento.

Io mi appello alla Presidenza perché ciò creerebbe un precedente grave.

PRESIDENTE. Onorevole Silvestro, le sue argomentazioni sono state oggetto di approfondite discussioni durante la Conferenza dei capigruppo. Alla fine è stata trovata una formula che, in qualche maniera, evita la illogicità di una parte del nostro Regolamento. In effetti concordo con

lei, e anche molti altri colleghi hanno riferito le stesse cose durante la Conferenza dei capigruppo.

Non avendo previsto il Regolamento una strada diversa siamo stati costretti ad inventarcene una che in qualche maniera non rinnegasse il contenuto dello stesso Regolamento.

Pur apprezzando le cose da lei dette, purtroppo, però, anche per decisione della Conferenza dei capigruppo, io non posso in questa sede giudicare proponibili gli emendamenti che non hanno ottenuto il parere della III Commissione.

Sono però in grado di dirle che ho già predisposto una comunicazione alla Commissione per il regolamento perché questa parte venga ad essere disciplinata, affinché non abbia a ripetersi una situazione siffatta.

Detto questo confermo l'improponibilità dell'emendamento 17.96.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Adragna e Papania il seguente emendamento 17.4:

#### «Art. 1

##### *Determinazione del contingente*

1. Per far fronte ai previsti fabbisogni di produzioni vivaistiche, l'Amministrazione forestale si avvale, nei distretti interessati dalle attività vivaistiche, di un contingente di operai, con la qualifica di vivaista, con garanzia di fascia occupazionale di centocinquantuno e centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione forestale provvede alla determinazione della dotazione complessiva per la formazione dei contingenti per le province interessate dalle attività vivaistiche di cui al comma 1.

#### Art. 2

##### *Modalità di formazione del contingente distrettuale*

1. Per la formazione dei contingenti distrettuali di cui all'art. 1, si concorre con la qualifica di vivaista.

2. Il contingente distrettuale della fascia di garanzia occupazionale di centocinquantuno gior-

nate lavorative, da utilizzare nei vivai, è formato, prioritariamente, dai lavoratori disoccupati iscritti nelle liste di collocamento ordinario agricolo, che hanno prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze dall'Amministrazione forestale con la qualifica di vivaista, per un periodo superiore a 5 anni, considerando anno lavorativo anche un solo turno dell'arco dell'anno secondo una graduatoria che tiene conto dei criteri di cui all'art. 3. Al completamento del contingente distrettuale, si provvede con i lavoratori appartenenti al contingente distrettuale della fascia di garanzia occupazionale di centouno giornate lavorative di cui al comma 3 secondo una graduatoria formata con gli stessi criteri di cui all'art. 3.

3. Il contingente distrettuale della fascia di garanzia occupazionale di centouno giornate lavorative, da utilizzare nei vivai, è formato, prioritariamente, dai lavoratori disoccupati iscritti nelle liste di collocamento ordinario agricolo, che hanno prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione forestale con la qualifica di vivaista, per un periodo inferiore a 5 anni, considerando anno lavorativo anche un solo turno dell'arco dell'anno secondo una graduatoria formata che tiene conto dei criteri di cui all'art. 3. Al completamento del contingente distrettuale, si provvede con i lavoratori inclusi nella graduatoria unica di cui all'art. 49 della L. R. n. 16 del 6/4/96 in possesso della qualifica di vivaista.

4. Esaminata la graduatoria, formulata in base all'art. 49 di cui al precedente comma, al completamento dei contingenti distrettuali si provvede con i lavoratori iscritti con la qualifica di vivaista alle liste del collocamento ordinario agricolo, secondo una graduatoria che tiene conto dell'anzianità d'iscrizione negli elenchi anagrafici. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla normativa statale vigente sul collocamento della manodopera agricola.

5. Per essere inclusi nei contingenti di cui all'art. 1, i lavoratori interessati dovranno presentare apposita istanza agli ispettorati delle foreste competenti e agli uffici di collocamento dove risultano iscritti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 3

*Criteria per la formazione della graduatoria per la qualifica di vivaista*

1. Per la formazione del contingente distrettuale, nel rispetto delle previsioni dell'art. 2, viene preordinata la graduatoria per la qualifica degli aventi titolo, con il seguente criterio:

2. Dieci punti per ogni anno prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale, considerando anno di lavoro anche un solo turno nell'arco dell'anno. A parità di punteggio vale il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici.

## Art. 4

*Formazione ed aggiornamento delle graduatorie*

1. Le operazioni per la formazione delle graduatorie del contingente distrettuale sono effettuate dalle competenti Commissioni provinciali per la manodopera agricola entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine, gli uffici di collocamento provvederanno ad inoltrare alle suddette commissioni provinciali le singole istanze, presentate ai sensi dell'art. 2 comma 5. debitamente istruite entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il contingente è aggiornato semestralmente, a cura delle medesime commissioni provinciali

3. Entro il quindici novembre di ogni anno, i lavoratori del contingente dovranno presentare apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la sussistenza del diritto a rimanere nel contingente.

4. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3 comporta la decadenza dal contingente.

## Art. 5

1. Per quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, la dotazione complessiva dei contingenti distrettuali di cui all'art. 46 comma 2 lettere b) e c) della legge regionale n. 16 del 6/4/96, viene rideterminata sottraendo dal contingente di cia-

scuna provincia, ivi indicate, tante unità quanto saranno quelle destinate agli impianti vivai-stici».

Trattasi di un vero e proprio disegno di legge.

ADRAGNA. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Aulicino ed altri il seguente emendamento 17.63, altro disegno di legge:

«Articolo 1 - Norme per il recupero ed il completamento delle aree artigianali attrezzate a cura della SIRAP S.p.A.: "Le opere relative alle aree artigianali attrezzate, finanziate dall'assessorato regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca, la cui realizzazione, affidata alla SIRAP S.p.A., non è stata portata a termine a seguito della dichiarazione di fallimento della suddetta società, sono consegnate, a cura dell'Ispettorato regionale Tecnico, alle Amministrazioni Comunali competenti, dopo la chiusura della contabilità e la effettuazione delle operazioni di collaudazione delle opere eseguite.

## Articolo 2

Completate le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Assessorato regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca è autorizzato, fino alla concorrenza delle somme disponibili sui finanziamenti originariamente concessi, a provvedere al pagamento dei crediti vantati da:

a) liberi professionisti per competenze tecniche relative alla progettazione delle opere principali e di quelle incluse in successive perizie debitamente approvate in linea tecnica;

b) liberi professionisti per le competenze relative alla direzione e contabilità e a quelle di Ingegnere capo per i lavori eseguiti non in difformità a previsioni progettuali debitamente approvate in linea tecnica;

c) imprese esecutrici in ragione di lavori debitamente contabilizzati e dichiarati collaudabili ovvero rientranti fra quelli indicati agli articoli 102, comma uno, lettere b) e c), e 103 del R.D. 25 maggio 1985, n. 350.

Nel caso di insufficiente disponibilità finan-

ziaria i pagamenti dei crediti di cui al precedente comma sono proporzionalmente ridotti».

#### Articolo 3

Ai pagamenti di cui all'articolo precedente può provvedersi a condizione che i soggetti ivi indicati non abbiano proposto richiesta di insinuazione al passivo fallimentare della SIRAP o, nel caso che tale richiesta sia stata già avanzata, che ne recedano. Comunque non potrà darsi corso ai pagamenti suddetti ove in ragione della stessa causa del credito venisse avanzata analoga richiesta da parte della curatela fallimentare.

#### Articolo 4

L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere ai comuni finanziamenti per il completamento delle opere relative alle aree artigianali attrezzate di cui all'articolo 1 della presente legge.

Le perizie di completamento devono essere redatte salvaguardando anche, ove possibile, le opere eventualmente eseguite in forza di perizie di variante o di variante suppletiva ancorché le stesse non risultino approvate in linea tecnica.

#### Articolo 5

Per le finalità di cui all'art. 3 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 21.000 milioni».

#### Articolo 6

Alla spesa di lire 21.000 milioni si fa fronte con prelievo della disponibilità del capitolo 21257 della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997».

BUFARDECI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Leanza ed altri il seguente emendamento 17.65:

#### «Articolo 17 ter

1. Le disposizioni di cui all'art 12 della legge 36/91 e successive integrazioni e modificazioni sono estese al personale dei Consorzi agrari che cesserà dal servizio in relazione alla chiusura

definitiva dell'attività o di settori dell'attività.

I requisiti ivi prescritti debbono intendersi riferiti alla data di chiusura delle attività.

2. I fondi previsti per l'attuazione delle disposizioni richiamate al precedente comma, sono incrementati per l'anno 1997 di ulteriori 1.000 milioni mediante pari riduzione del capitolo 14001».

Lo dichiaro improponibile.

Comunico che sono stati presentati dal Governo i seguenti emendamenti:

#### emendamento 17.89:

«I fondi relativi agli esercizi finanziari 1988, 1989, 1990 e 1991 assegnati ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 ai Consorzi per l'Area di sviluppo industriale della Sicilia (A.S.I.) e non utilizzati entro il 30 ottobre 1997, saranno destinati dall'Assessore regionale per l'industria, entro il termine previsto dall'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1997, n. 14, per le medesime finalità dell'articolo 27 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, sempreché le opere risultino inserite nei programmi triennali dei Consorzi»;

subemendamento 17.89.1 all'emendamento 17.89:

«Aggiungere, dopo le parole "e non utilizzati", le parole "dagli stessi".

Pongo in votazione il subemendamento 17.89.1. Il parere della Commissione?

CROCE, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 17.89 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dal Governo:

emendamento 17.92:

«L'articolo 1 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68, è così sostituito:

«Per la copertura dei rischi nascenti dalle operazioni di ristrutturazione finanziaria di cui all'art. 34 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, agli articoli 43 e 44 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle banche garanzia sussidiaria nella misura massima del 40 per cento.

La garanzia decade in caso di insolvenza verificatasi nei diciotto mesi successivi all'erogazione del finanziamento.

Il comitato regionale per il credito e risparmio determina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione della garanzia.

Gli eventuali interventi in garanzia saranno effettuati dall'Assessorato regionale Bilancio e finanze, al quale dovranno essere inviate le relative richieste»;

subemendamento 17.92.1:

«Al secondo comma sostituire la parola "decade" con le parole "non si attiva"»;

subemendamento 17.92.1.A:

«Il comma 2 è soppresso»;

- dalla Commissione:

emendamento 17.92.1:

«I contributi erogati per l'esercizio finanziario 1991 sul capitolo 38054 per attività culturali possono essere rendicontati per spese sostenute negli anni seguenti dagli stessi enti per l'attuazione del programma di attività all'uopo presentato e comunque per i fini istituzionali degli enti».

A detti emendamenti è abbinato l'emendamento 17.84.1 dell'onorevole Piro, di cui lo stesso avrà chiesto la trattazione. Ricordo che con l'approvazione dell'emendamento del Governo l'emendamento 17.84.1 si intenderebbe assorbito.

Do pertanto lettura dell'emendamento 17.84.1:

«L'articolo 1 della legge regionale 27 settembre 1995 n. 68 è così sostituito:

«Articolo 1

1. Per la copertura dei rischi nascenti dalle operazioni di ristrutturazione finanziaria di cui all'articolo 34 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, agli articoli 43 e 44 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e all'articolo 3 della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle banche garanzia sussidiaria nella misura massima del 40%.

La garanzia decade in caso di insolvenza verificatasi nei diciotto mesi successivi all'erogazione del finanziamento.

2. Il comitato regionale per il credito e risparmio determina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione della garanzia.

3. Gli eventuali interventi in garanzia saranno effettuati dall'Assessorato regionale Bilancio e Finanze, al quale dovranno essere inviate le relative richieste».

L'emendamento 17.92.1.A è dichiarato improponibile.

Pongo in votazione l'emendamento 17.92.1. Il parere del Governo?

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 17.92 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pertanto l'emendamento 17.84.1 dell'onorevole Piro è assorbito.

Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Zanna ed altri i seguenti emendamenti:

emendamento 17.17:

«1. Al fine di favorire il rapido avvio delle iniziative produttive previste dai Patti territoriali e dai contratti d'area approvati dal Cipe, sono ammessi insediamenti produttivi in verde agricolo, limitatamente ai singoli interventi previsti dai Patti territoriali e dai contratti d'area già approvati dal Cipe alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 22 della legge regionale n. 71/78 così come sostituito dall'art. 6 della l.r. n. 17/94 fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal comma 2 dello stesso articolo.

2. La deroga di cui al precedente comma non si applica nelle aree di parco e in quelle delimitate a riserva secondo la legislazione regionale vigente»;

emendamento 17.18:

«1. Le aree degli strumenti urbanistici generali destinate a zona omogenea D, indipendentemente dalle norme di attuazione degli stessi strumenti urbanistici, possono essere assegnate agli operatori economici o a loro consorzi o cooperative, con le procedure previste dall'art. 51 della legge n. 865/71, mediante piani attuativi, redatti dagli stessi operatori ed approvati dal consiglio comunale, per l'acquisizione ed urbanizzazione di aree artigianali.

2. Agli insediamenti produttivi da realizzarsi nelle aree territoriali coincidenti con il territorio dei Comuni che aderiscono ai Patti territoriali e ai contratti d'area finanziati dallo Stato o dalla Regione, si applicano ai fini della loro localizzazione e utilizzazione le procedure previste agli art. 1 e 4 della l.r. n. 35/78 e successive modifiche e integrazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano comunque nelle aree di parco e nelle aree delimitate a riserva ai sensi della legislazione vigente».

Pongo in votazione l'emendamento 17.17. Il parere del Governo?

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

CROCE, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 17.18.

PIRO. Chiedo di parlare.

PIRO. Signor Presidente, la contestazione che io muovo è il fatto che si faccia riferimento alle procedure previste dall'articolo 51 della legge 865/71, che disciplina non già la localizzazione di aree artigianali bensì la localizzazione di edilizia residenziale pubblica e che peraltro, come ormai appurato e riconosciuto dopo la sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa, non opera più nella nostra Regione perché la normativa regionale ha ampiamente superato e reso praticamente non applicabile il citato articolo 51. Non si può applicare per l'edilizia residenziale, non vedo come si possa applicare in questo caso.

PRESIDENTE. Onorevole Zanna, l'onorevole Piro dà una valutazione di carattere tecnico sull'emendamento. Lo ritira?

ZANNA. Ne chiedo l'accantonamento.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Comunico che è stato presentato dal Governo, il seguente emendamento 17.93.1 sostitutivo e aggiuntivo dell'emendamento 17.93 del Governo, riformulato in II Commissione. L'emendamento aveva ottenuto i pareri favorevoli delle competenti Commissioni. Ne do lettura:

«2. All'onere di lire 20.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1997, si provvede con la riduzione di pari importo delle disponibilità del cap. 55937 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

3. Ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge regionale 7 marzo 1997 n. 6 la somma di lire 20.000 milioni prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (cap. 55937) sono poste a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione delle economie realizzate, al 31 dicembre 1996, sulle assegnazioni statali relative alla legge 26 febbraio 1982 n. 53.

4. In relazione a quanto disposto nel 2° e 3° comma, nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

#### Spesa

Assessorato regionale Agricoltura  
e foreste  
capitolo 55945 + 20.000 milioni

Assessorato regionale Bilancio e  
finanze  
capitolo 60795 - 20.000 milioni».

Il parere della Commissione?

CROCE, *Presidente della commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(È approvato)

L'emendamento 17.93 è precluso in quanto è stato approvato l'emendamento sostitutivo.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Zanna ed altri:

emendamento 17.29:

«1. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Presidenza della Regione definisce con

il concorso degli enti di cui all'art. 1 della l.r. n. 21/85 il parco progetti della Regione da finanziare con i fondi della Regione, dello Stato e della Unione Europea.

2. Il parco progetti è classificato in due fasce in rapporto alla natura delle opere:

a) progetti esecutivi ai sensi della l.r. n. 10/93 muniti di tutti i visti e della approvazione tecnica e amministrativa;

b) progetti esecutivi ai sensi della l.r. n. 21/85 o di massima ai sensi della l.r. n. 10/93.

3. Il parco progetti è aggiornato ogni tre mesi in rapporto alle richieste pervenute.

4. Ogni ramo dell'amministrazione regionale prima di procedere alla definizione dei programmi di spesa definisce i criteri di ammissione ai finanziamenti avuto riguardo alle seguenti priorità:

a) progetto esecutivo cantierabile in quanto munito di tutti i visti e approvato in linea tecnica e amministrativa;

b) opere complementari alle iniziative produttive inserite nei patti territoriali approvati dal CNEL;

c) opere ricadenti in aree di parco in attuazione dell'art. 32 della l.r. n. 98/81;

d) opere compatibili con le linee del Quadro Comunitario di sostegno e del Piano Operativo Plurifondo per la Sicilia;

e) opere rientranti nei Piani di Recupero degli agglomerati abusivi di cui alla l.r. 37/85;

f) opere rientranti nel Piano regionale di smaltimento dei rifiuti;

g) opere compatibili con il Piano regionale risanamento delle acque;

h) piano regionale potenziamento edilizia scolastica;

i) opere per le quali l'ente richiedente dichiara disponibilità al cofinanziamento.

5. Il parco progetti è definito sulla base di una scheda compilata dall'Ente richiedente dalla quale risultino i fabbisogni e le priorità e lo stato e la presenza di opere pubbliche in relazione ai servizi fondamentali.

6. I singoli rami dell'amministrazione regio-

nale in sede di predisposizione dei programmi di spesa inseriscono le opere i cui progetti sono contenuti nel parco progetti senza dover richiedere la trasmissione di istanze da parte degli enti interessati. Il rispettivo ramo dell'amministrazione comunica all'ente interessato l'inserimento nel programma di spesa richiedendo solo attestazione da parte dell'ente che vi provvede entro 7 giorni previo accertamento della sussistenza dei requisiti e delle esigenze connesse alla realizzazione dell'opera»;

emendamento 17.30:

«1. Al fine di accelerare e semplificare le procedure per l'esame e approvazione dei progetti di opere pubbliche è soppresso con l'entrata in vigore della presente legge il Comitato Tecnico Amministrativo Regionale.

2. La competenza ad esprimere parere tecnico sui progetti di importo superiore ai 5 miliardi di ECU e fino a 15 milioni di ECU è dell'Ingegnere Capo del Genio Civile.

3. Per le opere di importo superiore ai 15 milioni di ECU l'approvazione dei progetti si attua con le modalità di cui agli artt. 1, 2 e 3 della presente legge e l'amministrazione procedente è individuata nell'Ufficio del Genio Civile che inizia il procedimento entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta degli enti interessati.

4. Per le opere i cui progetti sono ancora all'esame del CTAR, non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della presente legge»;

emendamento 17.31:

«1. L'art. 3 della l.r. n. 22/96, che sostituisce il comma 14 dell'art. 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 54 della legge regionale 12 gennaio 1993 n. 10, è così sostituito:

“14. Le somme corrispondenti al ribasso d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale sulla base di progetti esecutivi come definiti dall'art. 5 bis della presente legge, affluiscono almeno per il 30 per cento del loro am-

montare al fondo di rotazione di cui al comma 1 dell'art. 3 della l.r. 8 gennaio 1996 n. 4 mediante versamento in entrata delle stesse.

Allo stesso modo affluiscono i ribassi d'asta qualora l'opera sia finanziata con mezzi propri dell'Ente appaltante»;

2. Il restante importo del ribasso d'asta per le opere finanziate dalla Regione e dall'Ente appaltante può essere utilizzato con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 45 della l.r. n. 6/97 dallo stesso Ente appaltante per la realizzazione di investimenti in lavori pubblici o in investimenti finalizzati all'occupazione»;

emendamento 17.32:

«1. In deroga alle norme vigenti e al fine di accelerare il completamento delle opere è consentito, indipendentemente dal loro importo, l'affidamento di nuovi lavori di cui all'art. 9 lettera e) del decreto legislativo 19.12.1991, n. 406 purché riferentesi a progetti generali esecutivi approvati e ad opere realizzate parzialmente con lotti o lotti precedenti. La presente disposizione di legge ha validità di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge»;

emendamento 17.33:

«1. L'art. 12 della l.r. 8/1/1996 n.4 per come modificato dall'art. 11 l.r. 6/4/1996 n. 22 è sostituito dal seguente:

“1. Qualunque sia l'importo o l'oggetto del contratto, il ricorso alla trattativa privata senza gara informale per gli enti di cui all'art. 1 della l.r. 29.4.1985 n. 21 è di competenza del legale rappresentante dell'Ente o dei responsabili dei servizi individuati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 77/95 ed è consentito, senza previa autorizzazione per l'affidamento dei lavori nei casi previsti dall'art. 36 l.r. 29.4.1985 n. 21 come modificato dall'art. 40 della l.r. 12.1.1993, n.10, per l'acquisizione di beni o servizi e per ogni altro contratto nei casi previsti dall'art. 41 R.D. n. 827/1926.

2. È altresì consentito, senza prelieve autorizzazioni, l'affidamento a trattativa privata, mediante gara informale, disciplinata dai regolamenti interni dell'Ente appaltante, di lavori pub-

blici e di fornitura di beni o servizi di importo complessivo non superiore a 100.000 ECU nei Comuni fino a 20.000 abitanti e 200.000 Ecu nei Comuni superiori a 20.000 abitanti. Il provvedimento di affidamento è di competenza del legale rappresentante dell'Ente o dei responsabili dei servizi individuati ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 77/95.

3. I lavori in economia o mediante cottimo fiduciario sono ammessi fino all'importo di 150.000 Ecu nei Comuni fino a 20.000 abitanti, 200.000 Ecu nei Comuni da 20.001 a 100.000 abitanti, fino a 250.000 Ecu nei Comuni superiori a 100.001 abitanti. Per gli altri Enti l'importo del cottimo fiduciario o dei lavori in economia è elevato fino a 250.000 Ecu.

4. Gli Enti di cui all'art. 1 della l.r. 21/85 non possono nel corso dello stesso anno solare affidare con le procedure previste ai precedenti commi ad una stessa impresa lavori o forniture per importi cumulativamente intesi o aggiudicati con il sistema della trattativa privata o del cottimo fiduciario, complessivamente superiori a quelli ammessi per il cottimo fiduciario.

5. Alle gare con il sistema della trattativa privata e del cottimo fiduciario possono partecipare anche le imprese iscritte per le corrispondenti categorie di lavori alla Camera di Commercio".

6. *L'articolo 46 della legge regionale 12 gennaio 1993, n.10, che sostituisce il quinto comma dell'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è sostituito dal seguente:*

"5. Per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo da almeno un anno e per le cooperative iscritte al registro prefettizio da almeno un anno è richiesta la sola iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i lavori d'importo non superiore a lire 400 milioni";

emendamento 17.34:

«1. *Il comma sesto dell'art. 38 l.r. 29.4.1985 n. 21 nel testo modificato dall'art. 13 l.r. 8.1.1996 n. 4 e dall'art. 12 l.r. 6.4.1986 n. 22 è sostituito dal seguente:*

"6. L'espletamento del cottimo è disposto dal Capo dell'Amministrazione ed è di competenza dell'Ing. Capo dell'Ufficio tecnico dell'ente, che provvede all'aggiudicazione previa richiesta di offerta ad almeno cinque ditte fiduciarie. Per il verbale di aggiudicazione, le comunicazioni e la consegna dei lavori valgono le stesse norme di cui all'art. 25".

2. Il comma 8 dell'art. 38 l.r. n. 29.4.1985 n. 21 è abrogato;

emendamento 17.35:

«1. *Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 8.1.1996 n. 4 è sostituito dal seguente:*

"4 - a) Per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciarie e per l'affidamento di lavori e forniture mediante trattativa privata ai sensi dei commi 2 e 3 del precedente art. 12 si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'art. 1, primo comma lettera a) della l.r. 2.2.1973 n. 14.

b) Sono escluse dalla aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse";

emendamento 17.36:

«1. Nei procedimenti di pubblico incanto e di trattativa privata con bando di gara relativi all'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 5 milioni di Ecu di competenza degli enti di cui all'art. 1 della l.r. n. 21/85 si applicano i criteri di affidamento previsti dall'art. 43 della l.r. n. 21/85 come sostituito dall'art. 38 della l.r. n.10/93.

2. È abrogata ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente.

3. Sono fatti salvi i bandi approvati alla data di entrata in vigore della presente legge ancorché non pubblicati»;

emendamento 17.37:

«1. Il procedimento di gara di cui al precedente articolo 38 è determinato su base di gara aperta con prequalificazione delle imprese attraverso gli accertamenti preventivi su tutte le

richieste per verificare il possesso dei requisiti previsti dal bando.

2. Alle istanze di partecipazione devono essere allegate:

a) certificato di iscrizione all'Albo nazionale costruttori per l'importo e le categorie corrispondenti;

b) fideiussione di cui all'articolo 44 con autentica della firma dei legali rappresentanti degli istituti fideiussori»;

emendamento 17.38:

«1. Per l'elaborazione dei progetti di massima ed esecutivi e per la direzione dei lavori, gli enti di cui all'art. 1 della l.r. n. 21/85 possono avvalersi di professionisti esterni.

2. Qualora l'elaborazione dei progetti di massima ed esecutivi sia affidata ai componenti dell'ufficio tecnico, l'Ente può ricorrere, con riferimento all'acceleramento della definizione del progetto, sulla base di esigenze documentate e manifestate dal capo dell'ufficio tecnico, a collaborazioni esterne di liberi professionisti per la redazione di singoli aspetti progettuali.

Le spese per le collaborazioni esterne sono computate tra le spese generali di progettazione inserite nel singolo progetto.

3. Sono abrogati i commi 4 e 6 dell'art. 22 della l.r. n. 10/93, e successive modifiche e integrazioni»;

emendamento 17.39:

«1. L'approvazione in linea tecnica dei progetti redatti dagli uffici tecnici degli enti spetta agli stessi uffici tecnici. In tal caso il capo dell'ufficio tecnico rilascia attestato con il quale si dichiara la conformità del progetto ai requisiti previsti dalla legge.

3. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente disposizione di legge»;

emendamento 17.40:

«1. Il comma 1 dell'art. 30 della l.r. n. 10/93 è così sostituito:

“1. Nelle more del varo di una organica nor-

mativa in materia di valutazione di impatto ambientale, sono sottoposte a preventivo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'Ambiente, i progetti delle opere e gli interventi rientranti nelle seguenti categorie:

a) canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua;

b) sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie;

c) bonifica montana;

d) dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole;

e) strade, fogne, porti ed interventi di difesa dei litorali marittimi.

2. Per le opere pubbliche ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939 non è richiesto il relativo nulla osta previsto dal presente articolo ad eccezione delle opere di cui al punto d) del comma precedente e delle opere riguardanti porti e strade esterne ai centri abitati di larghezza superiore ai 6 metri più le banchine”.

2. Per gli interventi da realizzare in area di Parco il nulla osta previsto dall'art. 30 della l.r. 10/93 è rilasciato dall'Ente parco»;

emendamento 17.41:

«1. Nei pubblici incanti per l'affidamento dei lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU il termine di ricezione delle offerte dalla pubblicazione dell'avviso non può essere inferiore a quindici giorni.

2. Per gli appalti di lavori fino all'importo di 400.000 Ecu è facoltà dell'ente di pubblicare il relativo bando all'Albo pretorio dell'Ente e all'Albo pretorio del Comune dove ha sede l'ente stesso.

3. Nei casi di cui al comma 2 il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Nel caso di lavori da eseguire con urgenza il termine di ricezione può essere ridotto a dieci giorni.

L'urgenza dell'esecuzione dei lavori viene attestata dal legale rappresentante dell'Ente e dal capo dell'Ufficio tecnico»;

## emendamento 17.42:

«1. L'accettazione delle offerte delle imprese partecipanti all'aggiudicazione di lavori pubblici con i sistemi di gara vigenti ad eccezione della trattativa privata e dei cottimi fiduciari, è subordinata alla stipula, da parte della stessa impresa offerente, di fideiussione provvisoria resa a mezzo di polizza assicurativa o bancaria per il valore pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'asta fino a due miliardi di lire, dell'1,5% per importi a base d'asta da due miliardi a cinque miliardi di lire e dell'1% per importi a base d'asta superiori a 5 miliardi di lire»;

## emendamento 17.43:

«1. Il comma 7 dell'articolo 42 della l.r. 29.4.1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dai seguenti commi:

«7. Sono candidati alla concessione per la costruzione e la gestione di opere pubbliche i soggetti di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, che assumono con l'offerta l'obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali entro 60 giorni dalla comunicazione della avvenuta aggiudicazione ai fini della realizzazione e della gestione dell'opera.

8. Della società di capitali di cui al precedente comma devono fare parte imprese di costruzione iscritte all'ANC che devono possedere complessivamente i requisiti previsti dalla disciplina vigente a livello nazionale in materia di qualificazione dei soggetti partecipanti a gare in relazione ai lavori da realizzare e sottoscrivere almeno il 10 per cento del capitale sociale.

9. Il capitale sociale della società di cui ai commi precedenti non può essere inferiore al 4 per cento dell'importo della concessione e, in ogni caso, non può essere richiesto dall'ente in misura superiore all'8 per cento dello stesso importo.

10. Le imprese facenti parte della società di cui ai commi precedenti devono eseguire direttamente almeno il 50 per cento delle opere previste nella concessione e devono essere regolarmente iscritte all'ANC. La restante parte,

qualora non eseguita direttamente, deve essere appaltata a terzi in base alla normativa vigente»;

## emendamento 17.44:

«1. Le disposizioni in tema di procedure per il rilascio di concessioni edilizie contenute al comma 60 dell'art. 2 della legge n. 662/96 si applicano in Sicilia fatto salvo quanto previsto agli artt. 1, 2 e 3 della presente legge.

2. Le concessioni edilizie relative ad opere fino a 600 metri cubi di edilizia residenziale e fino a 2 mila metri quadrati di insediamenti produttivi vengono rilasciate dal Sindaco, previo parere dell'ufficio tecnico comunale, senza il parere della Commissione edilizia comunale»;

## emendamento 17.45:

«1. Al fine di incentivare il recupero dei centri storici e del patrimonio edilizio esistente, i Comuni hanno facoltà di utilizzare i proventi derivanti dal pagamento degli oneri concessori per il rilascio di concessioni edilizie o anche parte dei fondi, nel limite massimo del 30%, trasferiti dalla regione agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'art. 45 della legge regionale n. 6/97, per la concessione di contributi in conto interessi o a fondo perduto a soggetti privati per il recupero degli immobili.

2. Gli interventi da attuare dovranno prioritariamente riferirsi ad immobili ricadenti nelle zone omogenee A degli strumenti urbanistici o anche su immobili ricadenti nelle zone omogenee B degli strumenti urbanistici purché ultimati o definiti nelle strutture portanti in data antecedente al 1970 come desumibile da perizia giurata di professionista abilitato.

3. Potranno beneficiare dei contributi i singoli proprietari, i consorzi di proprietari di immobili o le imprese che presentino piani di ristrutturazione, risanamento e/o trasformazioni trasformative di comparti o di isolati di cui siano proprietari.

La misura massima del beneficio a fondo perduto non può superare il 50% del costo dell'intervento e nel caso di contributi in conto interessi non può superare l'importo massimo del

70% degli interessi dovuti per mutui contratti per la durata non superiore a dieci anni.

4. Il Comune definisce gli interventi di cui al presente articolo sulla base di un regolamento che fissi criteri e modalità di presentazione ed esame delle istanze e di erogazione dei contributi. Dovrà in ogni caso essere prevista e osservata la priorità per i residenti.

5. Le previsioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano anche agli interventi per il recupero e il risanamento del centro storico di Palermo previa modifica ed integrazione del regolamento comunale previsto dal comma 2 dell'art. 125 della legge regionale n. 25/93»;

emendamento 17.46:

«1. La Regione assicura il concorso alla realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del grande Giubileo dell'anno 2000. A tal fine l'Assessore regionale per il turismo redige entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un Piano regionale di interventi che prevede l'utilizzo di risorse finanziarie statali previsti per gli interventi in lordità al di fuori del Lazio e l'impiego di risorse finanziarie regionali ad integrazione.

2. Il Piano viene redatto sentite la Conferenza permanente Regione -Autonomie Locali, la conferenza episcopale siciliana e le Soprintendenze della Sicilia.

3. Il Piano individua gli interventi nei seguenti settori:

- 1) itinerari storico-religiosi;
- 2) ricettività a basso costo con particolare riferimento al sistema del paese-albergo e della accoglienza in comunità religiose o in conventi;
- 3) restauro di beni culturali;
- 4) servizi rivolti all'accoglienza dei pellegrini;
- 5) iniziative a carattere culturale connesse all'evento giubilare.

4. Il Piano indica per ciascun intervento:

a) le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli enti morali e le società a intero o prevalente capitale pubblico, i soggetti privati beneficiari del finanziamento;

b) le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura a carico dello Stato, della Regione ed eventualmente anche a carico del soggetto beneficiario del finanziamento;

c) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;

d) i termini entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.

5. Avranno priorità di ammissione ai finanziamenti gli interventi che dimostrino la coerenza con un itinerario storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale e che comportino l'utilizzo delle opere anche successivamente all'evento giubilare.

6. I soggetti beneficiari dei finanziamenti dovranno inviare ogni tre mesi all'Assessorato regionale al Turismo una relazione dalla quale risulti lo stato di attuazione degli interventi»;

emendamento 17.47:

«1. L'Assessore regionale per i beni culturali predispone entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge un Piano organico di interventi per il recupero e la valorizzazione dei beni culturali della Sicilia di validità triennale.

2. Il Piano individua gli interventi nei seguenti settori:

- a) valorizzazione delle aree archeologiche di grande interesse culturale e scientifico con particolare riferimento alla loro fruibilità;
- b) completamento campagne di scavi nei siti archeologici già localizzati;
- c) restauro, rifunzionalizzazione, ripristino di complessi architettonici religiosi e non;
- d) restauro di palazzi storici, castelli, torri e di ex edilizia residenziale militare di rilevante interesse architettonico da restituire alla pubblica fruizione;
- e) restauro e rifunzionalizzazione di complessi

architettonici e urbanistici di rilevanza storico-culturale situati all'interno dei centri abitati acquisiti o acquisibili alla proprietà degli enti pubblici, o di proprietà privata su cui gravino vincoli di cui alla legge n. 1089/39;

- f) potenziamento della rete museale;
- g) restauro di reperti storico-artistici»;

emendamento 17.48:

«1. Il piano di cui all'art. 47 viene redatto sentite le Soprintendenze della Sicilia, gli Enti Locali, gli enti Parco, le Università e gli enti religiosi proprietari di beni monumentali da recuperare e da rifunzionalizzare.

2. La inclusione nel Piano è subordinata alla presentazione di istanza a firma del legale rappresentante dell'Ente o del privato, con allegato progetto esecutivo o progetto di massima o progetto preliminare dell'intervento che si intende realizzare.

3. Per gli interventi riguardanti il completamento delle campagne di scavi dei siti archeologici occorre allegare alla istanza una relazione tecnico-scientifica con la perimetrazione delle aree e i costi di scavo e di custodia dei reperti rinvenuti, compresi gli oneri per le eventuali espropriazioni.

4. Ogni proposta di intervento deve recare la valutazione dell'impatto occupazionale diretto e indiretto, gli effetti economici indotti e il grado di attrazione di flussi turistici

5. Saranno ammessi ai finanziamenti, prioritariamente, gli interventi immediatamente realizzabili e che determinano maggiore occupazione diretta e indiretta.

6. Il Piano deve prevedere anche le somme da assegnare alle Soprintendenze della Sicilia per gli interventi di somma urgenza sui beni architettonici, monumentali e culturali.

7. Il Piano che ha validità triennale deve prevedere lo stralcio relativamente ad ogni annualità e la destinazione delle somme per ciascuno degli interventi di cui all'art. 47.

8. La misura del finanziamento di cui al pre-

sente articolo, per i soggetti privati è fissata al 70% del relativo importo»;

emendamento 17.49:

«1. All'art. 6 punto 4 secondo comma della legge regionale n. 80/77, l'importo di lire 300 milioni è elevato a lire due miliardi»;

emendamento 17.50:

«1. Con l'entrata in vigore della presente legge il Comitato Regionale Protezione Patrimonio Naturale (CRPPN) e il Comitato Regionale Tutela Ambiente (CRTA) sono soppressi.

2. Le funzioni e le competenze da essi esercitate sono trasferite rispettivamente al Consiglio Provinciale Scientifico e al Comitato Provinciale Tutela Ambiente istituiti in forza delle vigenti disposizioni di legge»;

emendamento 17.53:

«1. Agli oneri di lire 431.000 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1997 si provvede, con esclusione di quelli di cui agli articoli 31,27 comma 1 lettere a), b), c), art. 30 comma 2, con i capitoli sotto riportati, per gli importi a fianco indicati:

21257 per lire 21.000 milioni;

60795 per lire 300.000 milioni;

2. Gli oneri relativi agli esercizi successivi saranno determinati a norma dell'art. 4 comma 2 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

3. In dipendenza di quanto disposto dalla presente legge, nel bilancio della Regione sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella»;

emendamento 17.54:

«1. Sono abrogate tutte le norme regionali contenenti disposizioni in contrasto con quanto previsto dalla presente legge»;

- dagli onorevoli Giannopolo e Pignataro:

emendamento 17.60:

«Articolo 17 - Misure urgenti per i porti turistici.

1. Il programma degli interventi da effettuare sui porti della Regione siciliana con destinazione turistica o da riconvertire a tale finalità, da avviare a finanziamento P.O.P. Sicilia 1994/99 - Misura 22, è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti si avvale dell'ufficio del Genio civile per le Opere marittime di Palermo che è autorizzato ad effettuare gli studi di supporto alla progettazione eventualmente necessari nei limiti di cui all'art. 12 della l.r. n. 4/1966 modificato dall'art. 11 della l.r. n. 22/1996, prevedendo la copertura di spesa nelle somme a disposizione dei singoli interventi.

3. I progetti esecutivi delle opere comprese nel programma di cui al comma 1 sono approvati e finanziati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previo parere tecnico reso ai sensi della vigente normativa.

4. Il programma può comprendere interventi di completamento di infrastrutture portuali esistenti comprese opere ausiliarie di edilizia anche nei porti non ancora provvisti di piano regolatore portuale ai sensi dell'art. 30 della l.r. 29.4.1985, n. 21 o in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico portuale, ove esistente e/o vigente; nei casi suddetti, sui progetti di massima ed esecutivi è vincolante il parere del Comitato tecnico amministrativo regionale a prescindere dall'importo.

5. In deroga ad ogni altra disposizione, il parere del Comitato tecnico amministrativo regionali sui progetti di cui al comma 4, sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi parere di amministrazione attiva o corpi consultivi comprese le determinazioni delle Amministrazioni ed Organi preposti alla tutela del patrimonio archeologico, architettonico, artistico, del paesaggio, del territorio e dell'ambiente, compresa, altresì, l'autorizzazione alla consegna delle aree demaniali marittime interessate dai lavori ai sensi dell'art. 34 del Codice della navigazione ed ai sensi

dell'art. 36 del relativo regolamento. Il progetto così approvato ha validità di misura di salvaguardia per i comuni interessati».

La IV Commissione non ha apprezzato detti emendamenti e pertanto li dichiara improponibili.

Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa per cinque minuti, al fine di consentire agli Uffici il coordinamento dei testi.

*(La seduta, sospesa alle ore 23.45  
è ripresa alle ore 00.10 del 18 luglio 1997)*

La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, si torna all'emendamento della Commissione 17.86 riformulato dalla stessa Commissione con l'emendamento 17.86.1. Si tratta di una riformulazione tecnica.

Le competenti commissioni hanno dato parere favorevole, pertanto l'emendamento 17.86 risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 17.86.1.

Pongo in votazione l'emendamento 17.86.1. Il parere del Governo?

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(È approvato)*

Onorevoli colleghi, rimangono ancora accantonati l'emendamento 17.70 e gli emendamenti che riguardano gli uffici giudiziari ordinari e amministrativi.

Si torna all'emendamento 17.88.A della Commissione "bilancio", interamente sostitutivo dell'emendamento 17.88 del Governo.

Lo pongo in votazione.

Il parere del Governo?

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

CROCE, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

L'emendamento 17.88 è precluso dall'approvazione dell'emendamento sostitutivo.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Bufardecì ed altri il seguente emendamento 17.66:

«1. Alle imprese editoriali librerie aventi sede in Sicilia è estesa la disciplina di cui all'art. 1 della l. r. 27/9/1995, n. 66, con la sostituzione della data ivi prevista del 31.12.1995 con quella del 31.12.1996.

2. L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a corrispondere alle imprese editoriali librerie che intendono procedere al consolidamento delle esposizioni debitorie bancarie in essere al 31.12.1996 risultanti dall'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie un contributo una tantum che, riferito alla media annua dei titoli pubblicati nel triennio 1994/96, non potrà superare l'importo di lire 35 milioni per titolo, raddoppiabile per i libri d'arte illustrati.

3. Alle istruttorie relative al presente provvedimento provvederanno le imprese bancarie interessate al consolidamento.

4. Per le finalità del presente articolo è stanziata per l'esercizio finanziario 1997 la somma di lire 7 miliardi».

Lo dichiaro improponibile per mancanza di copertura finanziaria e per mancanza del parere della III Commissione.

Colgo l'occasione per invitare il presidente della III Commissione, Onorevole Grippaldi, ad esitare il disegno di legge sulle imprese editoriali in modo che l'Aula possa discuterlo al più presto possibile.

AULICINO. Chiedo che analoga raccoman-

dazione venga rivolta per il disegno di legge sulle aree artigianali che è stato già esaminato dalla Commissione.

PRESIDENTE. I disegni di legge esitati dalle Commissioni vengono iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Si torna all'emendamento 17.87 della Commissione, che è stato così riformulato dalla Commissione Bilancio:

emendamento 17.87.1:

«Al consulente di parità per l'esercizio della sua funzione spettano le indennità previste dal comma 11 dell'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125 e comunque per un limite massimo mensile di lire 1.600.000.

Al relativo onere si fa fronte con le disponibilità del capitolo 33651».

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

CROCE, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro superato l'emendamento 17.87.

Si torna all'emendamento 17.18 degli onorevoli Zanna ed altri.

Comunico che allo stesso è stato presentato dall'onorevole Capodicasa il seguente subemendamento 17.18 bis:

«sopprimere le parole al terzo rigo, primo comma da "con" a "legge n. 865/71"».

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la pre-*

*videnza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.* Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

CROCE, *presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 17.18 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento 17.99:

«1. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione dei procedimenti amministrativi, a decorrere dall'1 ottobre 1997, la predisposizione dei provvedimenti di variazione del bilancio per la reiscrizione dei residui passivi perenti e dei nulla-osta al pagamento dei residui medesimi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256, viene attribuita, in aggiunta alle competenze ed alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore, alle singole ragionerie centrali presso gli assessorati regionali.

2. I provvedimenti di variazione al bilancio ed i nulla-osta di cui al comma precedente possono essere a firma di un delegato dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze».

All'emendamento testè letto la Commissione "Bilancio" ha dato parere favorevole.

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

CROCE, *presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento 17.100:

«1. Il Comitato tecnico alberghiero di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, è soppresso.

2. Le competenze sono demandate al gruppo di lavoro competente per materia dell'Assessorato regionale del turismo, le comunicazioni ed i trasporti».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

CROCE, *presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento 17.67.A, interamente sostitutivo dell'emendamento 17.67:

«1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego della Sicilia avviano al lavoro manodopera sulla base delle richieste degli enti locali da utilizzare per assunzioni temporanee non superiori a novanta giorni, osservando la priorità, qualora è espressamente richiesta e manifestata dall'ente locale richiedente, della minore distanza tra il luogo di svolgimento dell'attività e la residenza del lavoratore».

Il parere del Governo?

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.* Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dalla Com-

missione il seguente emendamento 17.101:

«La disposizione di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 si applica, a far data dall'entrata in vigore della medesima legge, anche agli esperti del Presidente delle province regionali».

Lo dichiaro improponibile in quanto non ha il parere della Commissione di merito.

FORMICA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMICA. Signor presidente, onorevoli colleghi, la Commissione di merito lo ha apprezzato con la dicitura "da riformulare" e pertanto è stato riformulato.

PRESIDENTE. Onorevole Formica, l'emendamento ha bisogno del parere della I Commissione e della Commissione bilancio. Non c'è nè l'uno nè l'altro.

FORMICA. Non c'è spesa. È a carico del bilancio dell'ente.

PRESIDENTE. Questo emendamento è firmato dalla Commissione. È stato presentato in Aula, ma la Commissione non ha poteri per presentarlo. Come si dice, "non è abilitata a farlo".

FORMICA. Lo ritiro.

PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'articolo 19. Invito il deputato segretario a darne lettura.

PIRO, segretario:

«Art. 19  
Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, a cura della Presidenza della Regione, della decisione della Commissione della Comunità europea di conclusione favorevole

del procedimento di controllo ex articolo 93 del Trattato CEE».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento 19.2:

«1. I singoli aiuti previsti dalla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo dell'Unione europea.

2. Della definizione delle procedure di cui al comma 1 è dato avviso mediante pubblicazione nella prima parte della GURS.

3. Se nel termine di due mesi dal momento dell'avvenuta notifica da parte della Regione o dalla ricezione delle successive informazioni eventualmente richieste dalla Commissione dell'Unione europea, quest'ultima non abbia avviato il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del Trattato CEE, l'Amministrazione regionale provvede a comunicare, alla stessa Commissione, l'intenzione della Regione di dare esecuzione alla misura di aiuto.

4. Ove nei successivi quindici giorni la Commissione non abbia richiesto chiarimenti o fornito indicazioni, l'Amministrazione regionale provvede all'esecuzione della misura di aiuto.

5. La sospensione dell'applicazione di un aiuto, a seguito della procedura di cui all'articolo 93 del Trattato, non pregiudica l'applicazione degli altri regimi di aiuto previsti dalla presente legge che siano valutati positivamente da parte della Commissione o che rientrino nell'ipotesi di cui ai commi 3 e 4.

6. Il Presidente della Regione comunica all'Assemblea quali disposizioni della presente legge siano state notificate all'Unione europea».

Onorevoli colleghi, onorevole Presidente della Commissione, pur apprezzando il contenuto di questo emendamento, sembra che noi

dettiamo termini entro i quali la Comunità europea deve muoversi.

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Ne chiedo l'accantonamento.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Sono altresì accantonati gli emendamenti 17.71, 19.1 e 17.52 concernenti la stessa materia. Ne do lettura:

- dalla Commissione:

emendamento 17.71:

Entrata in vigore

«1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. L'efficacia delle disposizioni che introducono regimi di aiuti soggetti al procedimento di controllo comunitario ex articolo 93 del Trattato CE rimane sospesa fino alla definizione favorevole del procedimento medesimo.

3. L'eventuale valutazione negativa della Commissione europea relativamente ad alcune disposizioni, non pregiudica l'attuazione delle altre disposizioni, che siano valutate positivamente dalla stessa Commissione»;

- dagli onorevoli Papania e Adragna:

emendamento 19.1:

«Le disposizioni di cui alla presente legge entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Le disposizioni soggette alla decisione della Commissione della Comunità europea entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GURS della conclusione favorevole del procedimento di controllo ex art. 93 del Trattato Cee»;

- dagli onorevoli Zanna ed altri:

emendamento 17.52:

«1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.

2. L'eventuale sospensione degli effetti di una norma, a seguito della procedura prevista dall'articolo 93 del Trattato, non pregiudica l'attuazione delle altre disposizioni contenute nella presente legge che non formino oggetto di osservazione o che siano valutate positivamente da parte della Commissione dell'Unione europea».

Onorevoli colleghi, propongo di rinviare la trattazione di questo disegno di legge alla seduta di martedì prossimo, per passare questa sera stessa velocemente al disegno di legge sulle Universiadi.

Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

**Discussione del disegno di legge «Norme sul funzionamento del gruppo di coordinamento tecnico operativo (G.C.T.O.) Universiade 1997 e per gli interventi da realizzare in vista della manifestazione» (502/A)**

PRESIDENTE. Si passa pertanto all'esame del disegno di legge posto al numero 2 del terzo punto dell'ordine del giorno: «Norme sul funzionamento del gruppo di coordinamento tecnico operativo (G.C.T.O.) Universiade 1997 e per gli interventi da realizzare in vista della manifestazione». (502/A)

Invito i componenti la IV Commissione "Ambiente e territorio" a prendere posto al banco delle Commissioni.

Invito il relatore ad illustrare il disegno di legge.

SUDANO, *presidente della Commissione*. In assenza del relatore mi rimetto al testo scritto della relazione allegata al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

ALFANO, segretario ff.:

«Articolo 1

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51, sono aggiunti i seguenti commi:

“3 bis – Per il funzionamento del Gruppo di Coordinamento Tecnico Operativo, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare ai componenti del medesimo designati dal CUSI, nonché al Presidente, per l'attività svolta dalla data delle relative nomine e ancora da svolgere fino alla chiusura della Universiade 1997, i compensi stabiliti con delibera del Comitato Organizzatore, conformemente ai livelli retributivi dei dirigenti CONI come da tabella di equiparazione adottata dal Comitato organizzatore medesimo.

3 ter – L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previa delibera del Comitato Organizzatore che ne stabilisce anche l'entità, è autorizzato ad assegnare con ordine di accreditamento ai responsabili del Gruppo di coordinamento tecnico operanti nelle città di Catania, Messina e Palermo le somme necessarie allo svolgimento delle attività organizzative relativamente al personale chiamato a collaborare, in regime libero professionale, in quelle sedi.

3 quater – L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è altresì autorizzato ad assegnare, con le modalità di cui al comma precedente, ai responsabili del Gruppo di coordinamento tecnico operativo operanti nelle città di Palermo, Messina e Catania, le somme necessarie per i rimborsi forfettari di spese, da corrispondere ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito necessarie per assicurare la regolarità dello svolgimento della

manifestazione sportiva, per un importo massimo di lire 90.000 giornaliere e per un periodo non superiore a trenta giorni.

3 quinquies – L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a definire, all'interno dei piani di spesa per l'Universiade 1997, un programma di intervento finanziario in favore dei Paesi in via di sviluppo che abbiano fatta richiesta di partecipare alla Universiade 1997 fino ad un massimo di 20 delegazioni, nonché in favore dei Paesi chiamati a partecipare alle gare delle discipline sportive autorizzate dalla FISU, al fine di consentire la copertura delle spese di viaggio da e per i rispettivi Paesi, di soggiorno e di iscrizione alla Universiade 1997, determinato in lire 500 milioni.

3 sexies – Alla copertura della relativa spesa, quantificata in lire 3.400 milioni, che trova capienza nello stanziamento relativo al piano delle spese per l'organizzazione e lo svolgimento della Universiade 1997 ex articolo 3, comma 4 lettera e) della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, si provvederà con le disponibilità di cui al capitolo 48256 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso».

Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 00.33  
è ripresa alle ore 00.37).

La seduta è ripresa.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti dal Governo:

emendamento 1.5:

«La parola “gratuito” è sostituita dalla parola “volontario”»;

emendamento 1.1:

«3 bis – dopo le parole “designati dal CUSI” aggiungere “al personale indicato dallo stesso G.C.T.O.”».

Onorevole assessore, dove va collocato l'emendamento 1.5?

STRANO, *assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti*. Signor Presidente, vogliamo sostituire la parola "gratuito" perché è previsto un rimborso spese di 90.000 lire giornaliera, ma poiché si parla di cifre e questo potrebbe creare dei problemi in sede di verifica, preferiamo scrivere "volontario". È da collocare al punto tre quater, rigo ottavo.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, devo dire che questo punto dell'articolo, il 3 quater, si presta a più di una perplessità, dopo la presentazione dell'emendamento da parte dell'Assessore Strano.

Per lo svolgimento delle Universiadi, così com'è avvenuto per altre manifestazioni similari e per ultima la stessa Universiade di Fukuoka, tanto reclamizzata sulla stampa, si era pensato di poter ricorrere all'ausilio di giovani che prestassero la loro attività volontaria, quindi con un limitato aggravio di spesa della Regione: l'onere relativo all'assicurazione. Ciò perché chiunque, anche se su base volontaria, presti la propria attività dev'essere coperto dal punto di vista assicurativo; e a tutti questa sembrava essere una scelta molto opportuna. Qui invece si arriva al punto che, sia pure sotto la finzione del rimborso forfettario delle spese, si dà vita ad una vera e propria forma di retribuzione giornaliera, peraltro molto elevata. Infatti 90 mila lire al giorno per trenta giorni - come tetto massimo - ammontano in un mese di attività a 2 milioni e 700 mila lire, che corrisponde ad una vera e propria retribuzione per una prestazione professionale di un livello elevato.

A questo punto scatta il problema di come vengono selezionati questi volontari. Diceva poc'anzi un mio collega di gruppo: chiunque si presenti dev'essere reclutato, perché è su base volontaristica; e a questo punto scatta il rimborso spese forfettario? Ci sarà una selezione? Si prenderanno in ordine cronologico? Cioè, a questo punto scatta una serie di considerazioni sulle modalità di selezione e sulle modalità di utilizzo di queste persone, che mentre prima, essendo la prestazione a titolo gratuito e volontaristico non si ponevano, oggettivamente, adesso,

con l'introduzione di una retribuzione, anche se sotto forma di rimborso spese forfettario, diventano invece significative.

Pertanto, innanzitutto, chiedo che vengano forniti i chiarimenti necessari per illustrare in che modo si intende procedere; diversamente chiederei all'Assessore una pausa di riflessione, anche in considerazione del fatto, signor Presidente, che certamente non potremo approvare il disegno di legge definitivamente questa sera.

Quindi, si potrebbe, eventualmente, così come abbiamo fatto con il disegno di legge di competenza dell'onorevole Briguglio, esaminare il resto del disegno di legge, lasciando accantonato questo articolo, e chiudere la vicenda martedì.

STRANO, *assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRANO, *assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti*. Signor presidente, onorevoli colleghi, evidentemente il fatto che al disegno di legge siano stati presentati emendamenti che, forse, non sono stati letti con attenzione, porta a riflessioni del tipo di quella svolta dall'onorevole Piro.

L'onorevole Piro dovrebbe leggere l'emendamento successivo 1.2: *dopo l'articolo 1 aggiungere "articolo 3 quater"*, in cui viene spiegato con esattezza come vengono reclutati i giovani.

CAPODICASA. Ma i criteri sono scelti dal G.C.T.O.!

STRANO, *assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti*. Sì, qualcuno deve stabilire i criteri. Vorrei rifare una storia che sembra più grande di quella che è: in nessuna parte del mondo, compresi i Giochi del Mediterraneo o le Olimpiadi di Atlanta, vi è stato un regime volontaristico senza gettone di presenza. Questo è certificato da tutte le organizzazioni sportive del mondo; e mi rifaccio alle Olimpiadi di Atlanta, che sono il riferimento più importante e più recente di questo secolo.

Illudersi, come nel 1993, quando si fece il disegno di legge ordinario, che avremmo avuto

frotte di giovani che avrebbero lavorato gratuitamente, è velleitario!

Bisogna con realismo e senza finzioni, e senza sogni di gloria, pensare che abbiamo bisogno di tremilatrecento volontari. A quel punto la domanda dell'onorevole Piro è legittima, quando chiede come li paghiamo. Perché c'è il costo del G.C.T.O. che è l'anima.

Vorrei andare un attimo indietro. Tutto nasce dalla mia debolezza quando feci, e lo confesso, il disegno di legge iniziale: abbiamo messo quindici interpreti e ne avremo bisogno, invece, di centocinquanta, a meno che non vengano reclutati tra questi volontari; ho messo con debolezza dieci giornalisti, e ce ne vogliono trecento per fare degnamente le Universiadi in una regione come la Sicilia.

PIRO. Perché, ci sono gare di giornalisti?

PRESIDENTE. Devono gareggiare i giornalisti? In quale disciplina?

STRANO, *assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti*. Frequentando il comitato organizzatore, si capisce che è necessario avere tre eserciti – uno a Palermo, uno a Messina e uno a Catania – di sale stampa, di giornalisti che vanno nei quarantadue impianti; non può andarci un giornalista soltanto, ma devono andare diversi giornalisti in ogni impianto: ci sono i giornalisti che raccolgono le notizie e quelli che le trasmettono. Vi è un ponderoso rapporto del gruppo tecnico organizzativo e degli organismi CONI e CUSI e della FISU che ci impongono questo tipo di grossa presenza, che non è esagerata, ma è addirittura sottodimensionata. Onorevole Piro, se ci illudiamo di fare le Universiadi con quindici interpreti, davanti a centosettanta delegazioni e seimilatrecento atleti, e dieci giornalisti – mi perdoni – lei nutre una illusione.

Pertanto sostengo ed insisto nella legittimità, nella bontà e nella giustizia di questa scelta: dobbiamo fare le Universiadi e i tremilatrecento volontari che sono stati enucleati sono necessari (ai giochi del Mediterraneo erano duemiladuecento e le gare si svolgevano in due città soltanto); se ci illudessimo di potere fare i giochi solo con il basso numero previsto dalla legge –

dieci giornalisti e quindici interpreti – credo che sbaglieremmo.

I tremilatrecento volontari saranno distribuiti in giorni diversi: non lavoreranno trenta giorni, lavoreranno a segmenti, laddove necessario.

Per la copertura non chiediamo fondi in più, solo tremilaquattrocento milioni, di cui duemilanovecento previsti per le tre tipologie di spese che serviranno a coprire, all'interno dei piani di spesa già previsti per le Universiadi, il fabbisogno di questi volontari.

Abbiamo pubblicato dei bandi sulla stampa siciliana (inutile farlo sulla stampa nazionale perché non credo che sarebbe venuto qualcuno da fuori) e abbiamo avuto delle risposte che sono al vaglio dei centri universitari sportivi di Catania, Palermo e Messina: giovani che hanno fatto richiesta e giovani ai quali abbiamo pensato (per fare le Universiadi) di dovere dare un rimborso. Non è un'ipocrisia o una finzione, è una realtà contro la quale ci scontriamo; se non lo facciamo, non disporremo realmente di un servizio. Abbiamo bisogno di un esercito per potere lavorare, a meno che ci si illuda che vengano frotte di giovani a lavorare per le Universiadi gratuitamente, cosa che non esiste perché nei CUSI hanno chiesto tutti l'ammontare del gettone di presenza.

Questo concetto è stato approvato all'unanimità dalla quarta Commissione, compreso il rappresentante della Rete, l'onorevole Mele, al quale abbiamo spiegato la bontà di questa impostazione. Quel giorno c'era il presidente del gruppo tecnico organizzativo professore Gualtieri, che ha spiegato le reali esigenze, e vi era anche il dirigente del gruppo dottore Luigi Castellucci.

I criteri di scelta, che non erano individuati a ragione, sono inseriti all'articolo 3 quater: dopo le parole "non superiore ai giorni trenta" aggiungere "Ai responsabili locali del G.C.T.O., che corrispondono ai tre delegati del C.U.S. (non sono persone qualunque, ma sono il Professore Serra a Catania, il Professore Bevilacqua a Palermo, il Professore Iaci a Messina) è demandata la scelta, la selezione, l'individuazione, di intesa con il G.C.T.O. centrale" (che è presieduto dal Presidente Gualtieri) "e nel rispetto dei criteri da questo stabiliti, dei soggetti che effettuano le superiori prestazioni".

C'è già, dunque, un organo tecnico che stabilirà i criteri e si sa già quali saranno: chi parlerà

le lingue, chi avrà l'esperienza da maestro di sport o da praticante di sport, e inoltre coloro i quali avranno una pratica d'uffici stampa o avranno fatto praticantato nella stampa.

Ecco, dobbiamo creare un esercito gioioso di giovani che non sono né lottizzati elettorali, né prossimi elettori; dobbiamo realizzare un esercito che faccia le Universiadi.

ADRAGNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADRAGNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, solo due parole su questo tema. A mio avviso, bisogna dedicare il tempo necessario a capire che queste 90 mila lire giornaliere, che in effetti possono sembrare una cifra irrilevante, in effetti determineranno fra tantissimi giovani una gara di richieste per poter partecipare e alla fine sperare di far parte di questa «gioiosa» macchina di giornate dedicate allo sport.

Tuttavia, a mio avviso, c'è qualcosa che non va rispetto a queste tre diciture: volontariato, titolo gratuito e importo massimo di lire 90 mila giornaliere. Secondo me qualcosa va riscritto affinché non ci siano conseguenze di tipo fiscale o di altro tipo inerente a queste tre diciture, le quali, a mio avviso, in qualche maniera contrastano.

Infatti, quando si parla di rimborsi forfettari di spese, bisognerà vedere in che maniera e fino a che limite, ad evitare che in un mese di tempo questa cifra possa non essere considerata invece qualcosa di più. Questo era, come dire, un primo momento, che a mio avviso andava ancor meglio valutato, per poi considerare ancora meglio in che maniera questo reclutamento poteva essere realizzato.

Mi convince il fatto che sia rivolto intanto ai giovani che provengono dalle Università, però non so se in proposito qualche regolamento è stato realizzato e pubblicizzato.

SPEZIALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZIALE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io rimango sorpreso dall'atteggiamento dell'Assessore, il quale ci ha fatto fare in sette

mesi quattro o cinque leggi, una dopo l'altra; in materia di Universiadi...

ZANNA. È la nona legge!

SPEZIALE. Sto citando esclusivamente quelle fatte da quando c'è l'Assessore Strano...

STRANO, *assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti*. Sono prolifico.

SPEZIALE. No, è una precisa osservazione che io intendo fare all'Aula, a parte l'idea di un'Assemblea regionale che non riesce a programmare neanche un minimo di capacità per potere corrispondere adeguatamente ad una manifestazione di quel livello. Infatti, l'Assemblea regionale, il Governo della Regione, rispetto ad una iniziativa di quel livello deve predisporre tutti gli atti adeguati in tempo debito, e deve predisporli pensando di dover utilizzare risorse finanziarie e risorse umane, nell'ambito delle disponibilità delle risorse regionali.

Ora, io non vorrei che in questo Governo fosse prevalsa la logica dell'appalto degli assessorati. Cioè, che ogni assessore abbia in appalto un assessorato, gestisca e si muova in ragione di una logica di appalto, essendo venuto meno il principio di collegialità.

Ora, io vorrei dire all'onorevole Strano che, per la parte riguardante l'organizzazione, poteva rivolgersi all'onorevole Briguglio, che è tanto bravo a predisporre progetti di pubblica utilità, caricandoli sui costi dello Stato, fra l'altro, e non sui costi della Regione, facendo un progetto finalizzato.

Certo, questo non è possibile per gli interpreti e non è possibile neanche per i 300 giornalisti, se tanti devono essere. Non mi pare, fra l'altro, che in Sicilia ci siano 300 giornalisti. Forse neanche 300 pubblicitari ci sono in Sicilia!

STRANO, *assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti*. Molti di più!

SPEZIALE. Però debbo dire che sono preoccupato dalla insufficienza, dalla pochezza con cui si sta andando verso un appuntamento importante qual è quello delle Universiadi, che sono finalizzate, comunque, all'utilizzo esclusivo di risorse finanziarie.

Noi abbiamo impegnato per le Universiadi in Sicilia centinaia e centinaia di miliardi; abbiamo impegnato 100 miliardi soltanto per la pubblicità in Sicilia!

Ma il primo punto, la prima questione che si pone a chi governa è quella di utilizzare in modo adeguato le risorse.

Come è possibile che noi ci troviamo di fronte ad un Governo che ci viene a dire adesso che ha bisogno di 3.300 persone? Ma si è scoperto ieri che sono necessarie 3.300 persone? È stato fatto uno studio? Se si è scoperto ieri, lei non ha dei buoni collaboratori, non è adeguatamente aiutato, onorevole Assessore. Altrimenti si sarebbe scoperto che erano necessarie 3.300 persone qualche mese fa, e sarebbe stato ancora possibile attivare altre procedure.

A questo punto, ecco la domanda che sorge e che io pongo all'Assemblea: nasce da una improvvisazione del governo che, solo all'ultimo momento, si rende conto che deve arrivare qui e chiederci una deroga, o nasce, invece, da una volontà cosciente, che è quella di utilizzare l'urgenza dei provvedimenti - così come si faceva in modo classico nella prima Repubblica - per celare una pratica clientelare?

Dobbiamo saperlo questo. Perché dietro il provvedimento d'urgenza spesse volte nella prima Repubblica si nascondeva una consistente pratica clientelare.

Non vorrei che qui "tutto cambiasse per nulla cambiare", nel senso che ci ritrovassimo *d'emblee* nell'ambito di una logica che sposa l'urgenza, che allerta l'Assemblea all'ultimo momento, all'una di notte - perché da qui a qualche giorno dovranno iniziare le Universiadi - per attivare, dietro l'urgenza, una spregiudicata politica clientelare. Tutto questo - devo dire sinceramente - non lo possiamo tollerare, per cui abbiamo necessità di vincolarla a criteri più rigorosi e più rigidi.

Ripeto, anche se c'è l'urgenza, e lo capiamo; anche se cogliamo l'insufficienza del Governo, e la vogliamo evidenziare, noi abbiamo bisogno di vincolarle a criteri più rigidi.

La formulazione fatta da parte del Governo è insufficiente. Per questo io vorrei chiedere all'assessore Briguglio, oltre che all'assessore per il turismo, se non ritenga che in questa fase, con provvedimenti straordinari, si possa immediatamente prevedere di utilizzare le procedure

dentro criteri già stabiliti dalle norme, dalle leggi, e non ricorrendo ad un criterio di selezione del personale, che è demandato ad altri organismi; se non ritenga, piuttosto, l'assessore regionale per il lavoro, di dovere attivare un proprio progetto, almeno per la parte che riguarda l'organizzazione delle Universiadi (per la parte che riguarda le competenze professionali e cioè gli interpreti, oppure la parte che riguarda i giornalisti, capisco perfettamente che si può procedere anche a reclutamenti individuali). Per quanto riguarda tutto il resto - ribadisco - chiederei all'assessore Briguglio di farsi carico di predisporre un provvedimento che possa garantire all'assessore regionale per il turismo la possibilità di utilizzare personale attraverso criteri certi e quindi escludendo ogni pratica clientelare, con la possibilità di risparmiare qualche miliardo per l'erario regionale.

PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 1.5.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, è evidente che esistono alcuni problemi che non sono superati né dalle dichiarazioni dell'onorevole Strano e neanche dagli emendamenti presentati, che finalmente ho avuto modo di leggere; direi anzi che, per alcuni aspetti, i problemi sono aggravati. Ne pongo uno per tutti, i 3.300 volontari. Come dichiarato dall'onorevole Strano, siccome viene prevista la possibilità (che è massima, ma noi dobbiamo comunque valutare il massimo) che vengano rimborsati con 90.000 lire per trenta giorni, la spesa necessaria per la copertura di questa somma non può essere inferiore a 9 miliardi, che evidentemente non sono reperiti nel disegno di legge, precisamente 9 mila miliardi e 600 milioni.

Pertanto, io proporrei, signor Presidente, che il disegno di legge venga rinviato a martedì e, nel frattempo, con l'Assessore e con la Commissione, anche sulla scorta delle indicazioni che sono venute e dei problemi che sono emersi, si possa riformulare l'articolo.

Sarebbe anche necessario, onorevole Strano, che venisse riformulato l'emendamento ag-

giuntivo, perché lei dice che i criteri saranno stabiliti, ma poiché i criteri saranno stabiliti e varranno dal momento in cui entra in vigore la legge, è evidente che noi dobbiamo prevedere che è da quel momento che decorre la possibilità per i giovani, che prima sapevano che non c'era retribuzione e che adesso sanno che il disegno di legge prevede di usufruire di un rimborso forfettario di 90 mila lire, di presentare le domande; contrariamente, il pasticcio è totale, e non è solo dal punto di vista normativo, ma si creano delle incongruenze molto forti.

Quindi, io riterrei opportuno che ci fosse questa pausa di riflessione, anche perché, ammesso che il disegno di legge fosse definito questa sera, non si potrebbe comunque votare prima di martedì.

Sottopongo all'attenzione del Governo questa necessità da parte nostra di fare una pausa di riflessione e di apportare alcuni correttivi importanti al disegno di legge e credo che il Governo dovrebbe accedere, tutto considerato, a questa proposta.

STRANO, *assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRANO, *assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti*. Signor Presidente, onorevoli colleghi...

ZANNA. Onorevole Assessore, ci faccia sognare!

STRANO, *assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti*. Si può far sognare quando vi è qualcuno in grado di sognare. Ma quando qualcuno vola basso, come il collega Speciale, mi pare che ci siano poche speranze. Lo dico veramente, onorevole Zanna, e mi stupisco molto delle sue basse affermazioni. Lo dico con estrema sincerità e di cuore.

Onorevoli colleghi, io ritengo di dare delle risposte su questo argomento, con assoluta serietà.

Il fatto di avere realizzato quattro interventi legislativi non è sintomo di improvvisazione, bensì, a nostro avviso, di ponderazione, di saggezza e di voglia di affrontare gli argomenti man mano che essi sono stati posti, compreso quello del

GCTO che è nato in una seconda fase, compreso quello, ad esempio, che motiva questo disegno di legge assieme al problema dei volontari (i tornei di baseball e hockey aggiuntivi che sono nati 20 giorni fa, l'aiuto ai paesi in via di sviluppo, problema sorto 30 giorni fa). Per quanto riguarda il problema della capienza e del numero dei volontari esso, onorevole Piro - lei era disattento, ho apprezzato però l'eleganza del suo intervento, contrariamente ad altri - nasce da un calcolo che non costringe i giovani a lavorare 30 giorni, lo avevo detto prima ed evidentemente lei era disattento, ma li farà lavorare a segmenti, tanti quanti saranno i momenti in cui dovranno essere utilizzati a seconda del momento di realizzo.

PIRO. Ho fatto riferimento alla previsione di spesa.

STRANO, *assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti*. Lei ha fatto una moltiplicazione: 3.000 per 90.000. Non è così.

Ciò premesso, onorevole Presidente, noi ribadiamo la necessità di questo disegno di legge: 4 o 5 leggi non sono né poche né troppe, sono quelle giuste per potere realizzare questa manifestazione che spero tutti vogliamo, non a parole ma nei fatti.

Nessuna urgenza e nessuna voglia di prendere per stanchezza l'avversario; qui avversari non ce ne sono, onorevole Speciale, qui ci sono cittadini che vogliono realizzare l'Universiade. Piani di bassa lottizzazione, di speculazione elettorale o di prima Repubblica o di pratiche clientelari, come lei ha detto, mi creda, non ve ne sono; e mi dispiace che lei l'abbia pensato. Evidentemente lei è stato trascinato dalla foga, ma a quest'ora le televisioni sono spente, non c'è necessità di questo suo interventino.

Vorrei concludere dicendo che quanto affermato dall'onorevole Piro ha una diversa valutazione e collocazione. Mi pare che sia un intervento molto più serio, ancorato a fatti sicuramente pratici, tecnici e che possono essere affrontati.

Vorrei anche dire all'onorevole Piro, però, che, quando si dice che i criteri non vi sono si sbaglia, perché i giovani hanno proposto domande ex bando pubblico; sono stati raccolti dai centri universitari delle diverse città, compresi quelli di Agrigento e anche di Siracusa; i CUS

cominciano ad essere in tutte le città, compresa Caltanissetta, fortunatamente, in quanto le sezioni staccate degli atenei stanno andando in altre città. E a questo punto, su quel materiale, si operano dei criteri e delle scelte.

Pensare di realizzare bandi per potere fare un esercito di giovani volontari per l'Universiade, io credo sia veramente irrealizzabile. Ci troviamo davanti non ad una emergenza, ma ad una esigenza, cosa totalmente diversa e concetto radicalmente diverso.

Quindi, signor Presidente, compatibilmente con l'orario, io ritengo che l'esame di questo disegno di legge possa continuare pur rinviandone la votazione finale anche a martedì.

**SPEZIALE.** Chiedo di parlare per fatto personale.

**PRESIDENTE.** Non esiste fatto personale, la prego di scendere dal podio. La seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 1.10,  
è ripresa alle ore 1.20)*

La seduta è ripresa.

**STRANO, assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**STRANO, assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, convintissimo della necessità di questo disegno di legge, che non è assolutamente una correzione di rotta ma è il proseguimento naturale di un percorso che sembra facile, ma è irto invece di difficoltà e di novità, il Governo accede alla cortese presentazione non di dubbi ma di formalizzazioni migliori pronunciata dall'onorevole Piro e, convinto che questa richiesta non potrà che portare dei miglioramenti di tipo formale alla sostanza già assolutamente buona - ne siamo convinti - di questo disegno di legge, invitiamo l'Aula a far sì che questo disegno di legge, assolutamente necessario per lo svolgimento degli aspetti sportivi e promozionali delle Universiadi, possa essere esitato nella seduta di martedì prossimo.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, la Commissione Bilancio è autorizzata a riunirsi, per esprimere il parere sugli emendamenti presentati al testo del disegno di legge per i quali si renda necessario il parere stesso.

La seduta è rinviata a martedì 22 luglio 1997, alle ore 12,00, con il seguente ordine del giorno:

I - Comunicazioni.

II - Discussione del disegno di legge:

1) «Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia» (381/A) (Seguito).

III - Discussione della mozione:

Numero 121 «Opportune iniziative a seguito della vicenda dell'elaborazione ed approvazione del nuovo statuto dell'Università degli studi di Palermo», degli onorevoli Piro, Forgione, Capodicasa, Drago e La Grua.

IV - Discussione dei disegni di legge:

1) «Norme sul funzionamento del Gruppo di coordinamento tecnico operativo (G.C.T.O.) per lo svolgimento dell'Universiade 1997» (502/A) (Seguito);

2) «Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 9 concernente "Norme in materia di vendita straordinarie e di liquidazioni"» (410-342/A);

3) «Norme concernenti l'accelerazione amministrativa per l'avvio di piccole imprese. Disposizioni per la propaganda dei prodotti siciliani» (277/A).

V - Elezione di nove componenti del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.

**La seduta è tolta alle ore 1.23.**

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore F.F.

**Dott. Filippo Tornambé**